

PRESENTAZIONE

Lo studio della criminologia ha da sempre suscitato un misto di entusiasmo, scetticismo e diffidenza. D'altra parte, un approccio globale ed efficace alla lotta alla criminalità non può prescindere dalla particolare prospettiva con cui le scienze criminologiche si interrogano e riflettono sui fenomeni devianti e delinquenti. Questa affascinante problematica viene sintetizzata, nell'articolo di apertura, da uno dei più insigni studiosi della materia.

Segue una serie di tematiche connesse con l'approccio criminologico, in particolare uno studio sulla mediazione penale ed un breve saggio sul controllo sociale della devianza. Il primo aspetto costituisce una rilevante novità nel panorama penalistico italiano e si inserisce a pieno titolo nel campo delle diversificate - e speciali - modalità di trattamento della criminalità minorile. L'istituto, introdotto con la riforma del processo minorile, non ha sempre avuto un'applicazione facile e costante e meriterebbe una riconsiderazione globale che ne consenta un effettivo utilizzo come strumento di prevenzione penale e sociale.

L'altro tema sottolinea, invece, la stretta interdipendenza tra dinamiche devianti e natura ed efficacia degli strumenti e delle metodologie del controllo sociale. Anche qui un approccio che non vuole essere eminentemente giuridico, ma guarda alla complessità dei moderni fenomeni sociali.

Con il successivo articolo cambiamo completamente campo di interessi e proponiamo un classico tema di diritto disciplinare militare: il concorso tra illeciti disciplinari e penali. Non possiamo sottacere come questa "giovane" branca della

scienza giuridica si dimostri ancora una volta materia viva e di estremo interesse pratico e professionale. Forse meriterebbe una maggiore considerazione anche in altri contesti non direttamente legati al mondo militare.

A seguire, un articolo ci illustra i lineamenti organizzativi e funzionali dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze. La sinergia operativa fra le Forze armate è ormai una esigenza irrinunciabile per gli scenari geostrategici contemporanei. In questo contesto l'ISSMI rappresenta l'imprescindibile sinergia culturale e formativa che necessariamente costituisce il momento fondante del processo di integrazione interforze.

Chiudiamo questo numero con un breve saggio di storia militare che ben volentieri pubblichiamo, riprendendo temi mai dimenticati e - comunque - sempre attuali, in una prospettiva di aggiornamento professionale che vuole anche esaltare e mantenere costantemente viva la nostra cultura della militarità.

Gen. B. Mario Mori

Rassegna dell'Arma dei Carabinieri

Sommario del n. 3/2000

SOMMARIO

STUDI

Criminalità, Scienze Criminologiche e prospettive future,
Augusto Balloni 7

La mediazione penale: una pratica innovativa,
Bruno Desiato 15

Il controllo sociale della devianza,
Alberto Minati 25

Il concorso tra illecito disciplinare di corpo e reato: profili sostanziali e rapporto tra i relativi procedimenti di accertamento,
Pietro Vinci 35

L'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze (ISSMI),
Fabrizio Parrulli 49

La dottrina d'impiego dei reparti corazzati Tedeschi tra le due guerre mondiali (1916-1939),
Roberto Rosi 63

VITA DELLA SCUOLA

Chiusura dell'Anno Accademico 1999/2000 . 71

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

GAZZETTA UFFICIALE 80

RIVISTE

Questioni Militari 85

Questioni Professionali 91

Questioni Giuridiche 98

NOTIZIE DALL'ESTERO 100

LIBRI 105

GIURISPRUDENZA

a cura di R. Maggiore, G. Pioletti e F. Salvatori

Corte Suprema di Cassazione 113

Giustizia Militare 123

Giustizia Amministrativa 137

CRIMINALITÀ, SCIENZE CRIMINOLOGICHE E PROSPETTIVE FUTURE

Augusto Balloni (*)

Il dibattito sulla didattica in criminologia e sulla formazione degli operatori della sicurezza impone di rifarsi ad alcune ricerche⁽¹⁾ effettuate nell'ultimo decennio dalle quali emerge che l'insegnamento della criminologia, come disciplina autonoma, è impartito assai diffusamente nelle università del mondo, mentre in altri Paesi, tra i quali l'Italia, soffre di crisi di identità.

Nello studio della criminalità, occorre ricordare che esistono delitti convenzionali e non convenzionali⁽²⁾.

I primi sono essenzialmente i delitti contro la proprietà, contro le persone fisiche, la moralità, l'ordine pubblico; gli altri sono i reati commessi, sotto la copertura di cariche pubbliche, contro le leggi internazionali, quelli che configurano la corruzione politica, lo sfruttamento dei lavoratori, il genocidio, le frodi

Relazione presentata al Forum Internazionale di Bertinoro (FO), 25 giugno 1999, in tema di "La didattica in criminologia applicata e la formazione degli operatori della sicurezza e del controllo sociale".

(*) - Professore ordinario di criminologia, Presidente del corso di diploma universitario in "scienze criminologiche applicate", Università degli Studi di Bologna.

(1) - A. BALLONI, R. BISI, R. SETTE, *La didattica in criminologia: l'evoluzione di una disciplina e l'esigenza di una professionalità*, relazione presentata all'XI Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, 21-24 maggio 1997 - Gargnano del Garda. *RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA*, a IX, n. 1, gennaio 1998, pp. 23-53; R. BISI, (edited by), *Criminology Teachings from Theory to Professional Training*, Bologna, Clueb, 1998.

(2) - M. LOPEZ-REY, *Manifesto criminologico*, *QUADERNI DI CRIMINOLOGIA CLINICA*, Anno XVIII, n. 2, 1976, pp. 161-176.

pubblicitarie, l'inquinamento ambientale, il traffico di persone, quello di stupefacenti, il riciclaggio di denaro. Pochi di questi reati costituiscono una novità: la maggior parte di essi sono considerati delitti dai codici penali e dalle leggi speciali di tutte le nazioni; tuttavia i reati non convenzionali restano largamente impuniti e l'impunità del crimine, testimoniata dai reati con autori ignoti, si accentua e si diffonde anche tra i delitti convenzionali.

In una tale prospettiva è da segnalare che le rivoluzioni industriali e la ridefinizione degli equilibri di potere nelle diverse regioni del mondo mettono in rilievo che il fenomeno della criminalità e della delinquenza, soprattutto negli ultimi anni, sta assumendo caratteristiche assai allarmanti sia per il suo andamento generale, sia per il manifestarsi di specifici incrementi riguardanti alcune tipologie di reato. Infatti, all'espansione quantitativa corrisponde un'evoluzione qualitativa: la delinquenza attuale appare diversa da quella di ieri almeno nelle sue qualità espressive, tanto che da molto tempo si parla sempre più di «nuova criminalità»⁽³⁾.

Ne sono esempi lo spionaggio industriale attuato con sottili tecnologie, il fenomeno del falso commerciale con la contraffazione dei prodotti di marca, le truffe assicurative, le sofisticazioni alimentari e farmaceutiche, i colossali livelli del reato economico e i danni irreversibili del cosiddetto crimine ecologico. Accanto a queste forme non tradizionali e più raffinate di criminalità non va trascurata la frequenza degli "assalti", specie nei tratti autostradali, a furgoni blindati, a portavalori e a trasporti di merce di pregio.

Nel settore dei crimini di profitto non si può dimenticare l'elevata presenza dei furti e delle rapine e la messa in atto di artifici e raggiri per attuare truffe anche al fine di conseguire erogazioni pubbliche (contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni).

A questo punto occorre ricordare che vi è un tipo di crimine che si collega sempre più all'evolversi della tecnologia ed è appunto quello che si commette utilizzando il *computer*: infatti, i rapporti di lavoro sono sempre più caratterizzati, nella società complessa, dalla mediazione tecnologica di computer con *hardware* e *software* in continua evoluzione.

Pertanto, si possono verificare processi patologici della comunicazione

(3) - A. BALLONI, P. BELLASI, (a cura di), *La nuova criminalità*, Bologna, Clueb, 1984; V. ZINCANI, *La criminalità organizzata*, Bologna, Clueb, 1989.

informatizzata che si concretano nell'invasione in banche dati private, originata dalla mera curiosità, dal desiderio di dimostrare la propria abilità o per mettere in evidenza l'inutilità di accessi protetti all'informazione. Ancora, tali atti sono spesso strumentali a un guadagno economico: ad esempio, alla vendita di informazioni riservate oppure il danno può correlarsi ad un bisogno comunicativo, come nel caso di furto delle *password* attuato in modo tale da addebitare il costo delle chiamate in rete a *computer* di istituti pubblici.

Si tratta di una criminalità che si collega spesso alle organizzazioni criminose e che sviluppa prospettive, vedute e metodologie di tipo imprenditoriale, capaci di condizionare lo sviluppo e le manifestazioni di altre forme di illegalità tradizionali o minori e portatrice di un notevole grado di inquinamento.

In questo scenario non bisogna trascurare che la criminalità organizzata si va modificando soprattutto da quando l'impero sovietico è crollato trascinando nella propria rovina un ordine mondiale che per mezzo secolo aveva fatto più o meno da riferimento.

Con la scomparsa delle vecchie frontiere geopolitiche, i potenti sindacati del crimine organizzato potranno svolgere attività illecite su diverse scacchiere e a differenti livelli e mettere in difficoltà la sicurezza di aziende e di attività commerciali, per cui investigatori ed esperti della sicurezza dovranno tener conto anche di questa nuova emergenza.

Queste differenti e variegate situazioni si collegano al mutamento sociale e ripropongono inequivocabilmente il legame profondo che esiste tra la trasformazione della società e quella dei comportamenti quotidiani che si realizzano anche nelle manifestazioni criminose che favoriscono quell'insicurezza che produce la *paura della criminalità*⁽⁴⁾, che si manifesta in quel contesto ambientale complesso, spesso contrassegnato da profonde trasformazioni economiche, politiche e culturali. Di conseguenza, quando si affronta il tema della didattica in criminologia applicata e quello della formazione degli operatori della sicurezza e del controllo sociale, si ha talvolta una sensazione di fallimento che trae origine anche dalla visione della criminalità come insieme di atti individuali che si tenta di spiegare

(4) - A. BALLONI, R. BISI, R. SETTE, *Criminalità e devianza: una sfida per la sicurezza e la qualità della vita*, in DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA (a cura di), *Parole sociali tra certezze ed incertezze*, Angeli, Milano, 1998, pp. 144-164.

singolarmente anziché come fenomeno globale di carattere anche politico, sociale ed economico.

“Né il dilemma della criminologia contemporanea si può risolvere suddividendola in macrocriminologia e microcriminologia ed assegnando alla prima lo studio del crimine non convenzionale e alla seconda quello del crimine convenzionale. Tale classificazione, oltre ad essersi già rilevata fallimentare nell’economia e nelle altre discipline da cui è stata presa in prestito, contribuirebbe a rendere più netta la separazione tra i due aspetti della criminalità e quindi a rafforzare la generale impunità delle forme non convenzionali. Questa classificazione non è che un sotterfugio usato per mascherare l’incapacità della criminologia di occuparsi efficacemente del problema del crimine”⁽⁵⁾.

Sono queste alcune questioni che si collegano strettamente alla conoscenza, alla prevenzione e alla repressione del crimine: si tratta di situazioni che esigono non solo una presa di coscienza dell’evoluzione e delle caratteristiche della criminalità, ma che impongono la capacità di sviluppare un’operatività tra sforzo concettuale e sforzo attivo, che impone di saper mobilitare competenze ed esperienze particolari.

Infatti, la prevenzione esige la messa in atto di quei processi tecnici che fanno parte della tattica della sicurezza e che riguardano differenti sistemi di controllo e di intervento che, ad esempio, dai sistemi di allarme giungono fino alla utilizzazione di tecniche assai sofisticate: si pensi a questo proposito all’avanzare della biometria nel settore che riguarda i sistemi di sicurezza e i documenti di identificazione che comprendono le impronte digitali, le caratteristiche delle linee della mano, i tipi di voce, il ritmo del battito cardiaco, le risonanze acustiche e gli odori sprigionati dal corpo.

Inoltre è da segnalare che i problemi collegati alla pianificazione territoriale ed al controllo del territorio potranno svilupparsi tra due estremi: da un lato attraverso la cosiddetta “politica della tolleranza zero” introdotta nell’attività di polizia di New York e, dall’altro, attraverso “programmi di vigilanza di quartiere” definita anche “filosofia del presidio di quartiere”, con partecipazione della comunità e caratterizzata da particolari forme di addestramento delle forze di polizia, secondo appunto l’esperienza realizzata dalla polizia di San Diego⁽⁶⁾.

(5) - M. LOPEZ-REY, *op. cit.*, pag. 171.

(6) - J.A. GREENE, *Zero Tolerance: A case study of police policies and practices in New York City*, *CRIME AND DELINQUENCY*, April 1999, Vol. 45, Issue 2, pp. 171-187.

In questa prospettiva, l'attività della criminologia si colloca tra arte e scienza, dove l'intuizione e la felice ispirazione nella scelta dei metodi ha il suo effetto nel risultato. Per fornire quindi una base logica alla criminologia applicata è necessario istruirle attorno quei principi generali e quei teoremi speciali che concorrono a dotarla di regole scientifiche. Per questo fine appaiono indispensabili, ad esempio, tre fondamentali strumenti: informazione, interrogatorio o colloquio e mezzi tecnico-scientifici.

L'espressione "informazione" viene qui utilizzata per indicare le conoscenze e le notizie che nel corso delle indagini si acquisiscono da diverse persone o da differenti fonti. Il secondo strumento fondamentale dell'investigazione è l'interrogatorio, che riguarda la capacità di ottenere dati da un testimone o da una vittima, o anche da una persona sospetta. L'efficacia dell'interrogatorio è senz'altro collegata all'abilità e alla preparazione criminologica di colui che interroga la persona che si ritiene in possesso dell'informazione interessante l'oggetto dell'indagine.

L'interrogatorio si collega strettamente con il colloquio inteso come tecnica di osservazione e di studio del comportamento umano. I dati, ottenuti dall'interrogatorio o sulla base delle informazioni, orientano alla scelta di indagini da effettuarsi con diversi strumenti e in differenti laboratori.

I risultati delle diverse scienze, che compongono la criminalistica e anche altre discipline, possono infatti essere usati nella prevenzione e nella repressione del crimine, ma anche per fornire sicurezza.

I tre strumenti, informazione, interrogatorio e mezzi tecnico-scientifici, devono essere utilizzati in una equilibrata armonia e dovrebbero essere trasferiti nell'insegnamento della criminologia e nella formazione degli operatori addetti alla sicurezza ed al controllo sociale.

A questo proposito, nella ricerca riguardante l'insegnamento e la formazione professionale in criminologia ed effettuata in diverse regioni del mondo, si è potuto constatare che i modelli didattici risentono delle tradizioni accademiche e culturali, locali e regionali, per cui si è verificato che i corsi di criminologia si inseriscono nel piano degli studi per conseguire la laurea in giurisprudenza o si collegano sempre più strettamente alle scienze sociali, orientandosi alla formazione di *manager* aziendali che si occupano di problemi relativi alla *security* e alla investigazione, o, per settori limitati, alle scuole di medicina.

Nell'ambito dei paesi di tradizione anglosassone, ad esempio, l'insegnamento della criminologia è diffuso e si coniuga felicemente con la *criminal justice administration*, con il *security management*, con la *loss prevention control* e con l'investigazione.

In definitiva, i dati ottenuti tramite l'analisi dei programmi di insegnamento della criminologia nel mondo hanno contribuito alla istituzione dei corsi di diploma universitario per "operatore della sicurezza e del controllo sociale" e in "scienze criminologiche applicate" presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bologna⁽⁷⁾.

L'esperienza effettuata attraverso l'istituzione di questi corsi pone la necessità di confronti sia a livello nazionale sia a livello internazionale per rendere sempre più attuale l'autonomia della criminologia e la sua utilizzazione nella preparazione professionale degli operatori della sicurezza e del controllo sociale, orientati alla prevenzione, alla repressione delle forme di criminalità convenzionali e non convenzionali e in grado di pianificare programmi per la tutela delle vittime ed il loro sostegno.

Nel Forum internazionale si è tentato di conoscere e di discutere con illustri colleghi ed autorevoli esperti lo stato dell'arte della criminologia per concorrere a conferirle anche in Italia autonomia, ma soprattutto per attribuirle un ruolo significativo nella preparazione degli addetti alla sicurezza ed al controllo sociale.

A questo punto voglio ricordare che non vi è mai stata alcuna significativa passione in Italia per la criminologia dopo l'opera del Beccaria, dopo la scomparsa dei positivisti (Lombroso, Ferri, Garofalo), dopo la morte di padre Agostino Gemelli e dopo la solitudine di Benigno Di Tullio.

Nessuna associazione nel nostro Paese ha acquisito significativo potere culturale esecutivo od espressioni direttive di informazione, per cui la criminologia non ha ottenuto l'indipendenza da quelle discipline considerate vicine (come la medicina legale e il diritto penale, la sociologia e la psicologia) che, in modo più o meno scoperto, hanno assunto ruoli vicarianti per sottoporre la criminologia al potere soprattutto di verifica accademica in una prospettiva che si è manifestata come sterile e confusa.

Con uno sguardo al passato si può constatare che si sono avuti per la criminologia vari periodi di dominazione; però ora è urgente l'esigenza di un

(7) - A. BALLONI, (a cura di), *Criminologia e sicurezza*, Milano, Franco Angeli, 1998.

affrancamento dall'abbraccio mortale delle discipline ingiustamente egemoni.

Con i corsi di diploma universitario e con le esigenze professionali, di fronte alla diffusa criminalità di autori ignoti che inquina ogni prospettiva genetico-causale e consente le più bizzarre interpretazioni del crimine, deve iniziare la ripresa di un movimento di pensiero e di azione che sostenga l'autonomia delle scienze criminologiche.

Di conseguenza occorre superare teorie che, pur avendo fornito innegabilmente validi contributi, sono senza eccezione espressioni di concezioni positivistiche o neo-positivistiche: le ragioni del fallimento della criminologia, come è da tempo noto⁽⁸⁾, stanno nella sua visione della criminalità come l'insieme di atti individuali spiegabili singolarmente, anziché come fenomeno globale. I comportamenti collettivi, la violenza politica, il perpetuarsi con diverse manifestazioni delle organizzazioni criminali, hanno caratteri sociali, politici ed economici. La devianza e la criminalità giovanile devono essere inquadrati in strutture socio-politiche, nel cui ambito il minorenni e la sua famiglia non sono i soli elementi da considerare.

Da tempo si segnala che: "nonostante gli evidenti progressi nella ricerca non vi è ancora una idea chiara del perché delle diminuzioni e degli aumenti della delinquenza. I dati statistici sono importanti ai fini dell'adozione degli indirizzi di intervento, ma molto spesso essi non riflettono l'impatto di essenziali fattori socio-politici. Pertanto, prima di considerare questi dati come una indicazione dell'estensione delle caratteristiche del delitto in un dato paese e in un certo tempo essi devono essere raffrontati con altri fattori e anche con statistiche diverse"⁽⁹⁾.

Inoltre, al concetto di delitto si è affiancato quello di devianza, come un equivalente che si è dimostrato inadeguato alle esigenze per la formulazione della criminologia del futuro.

Questi ed altri problemi si impongono ed emergono da questa giornata di studio, da cui si rileva che la criminologia deve affermarsi non solo come scienza che studia i comportamenti umani, ma anche come strumento per il bene dell'uomo, per la sua sicurezza e per la qualità della vita.

(8) - M. LOPEZ-REY, *Manifesto criminologico*, *QUADERNI DI CRIMINOLOGIA CLINICA*, Anno XVIII, n. 2, 1976, si vedano pp. 168-169.

(9) - M. LOPEZ-REY, *Gioventù e delitto nella società presente e futura*, *QUADERNI DI CRIMINOLOGIA CLINICA*, Anno XIX, n. 3, 1977, pag. 293.

La criminologia del futuro deve affrancarsi, pur mantenendo ottimi rapporti con le discipline affini e con quelle che possono fornire elementi di chiarificazione e di arricchimento, ma deve soprattutto saper interagire con coloro che operano nelle agenzie pubbliche e private addette al controllo sociale, vale a dire con quelle organizzazioni che devono quotidianamente affrontare la criminalità e saper utilizzare strumenti per la prevenzione e per la repressione del crimine.

Con le forze di polizia, con gli esperti in sicurezza, con gli addetti all'investigazione privata occorre interagire per ottenere dati per la ricerca e per la didattica accademica, ma anche per concorrere ad una più moderna strutturazione dell'operatività, che possa tradursi nella formazione, a diversi livelli, di esperti nelle scienze criminologiche applicate, che abbiano conoscenze nei settori bio-psico-sociali e in quelli giuridici, ma anche competenze in quelle discipline che consentano di conoscere e saper descrivere la società, la teoria e la pratica dei diritti dell'uomo.

In questa prospettiva l'Università deve avere, con sempre più accentuata responsabilità, un ruolo importante nella formazione degli operatori della sicurezza, degli investigatori, degli addetti alle istituzioni rieducative per prevenire e per reprimere la criminalità.

In questi settori, l'Università, impegnandosi nella ricerca e nella didattica, deve avere la consapevolezza di poter orientarsi alla più proficua divisione del "lavoro" con una capacità sempre nuova di essere trasversale e interdisciplinare, traendo elementi e dati dalle operazioni quotidiane a costo anche di far scendere "alcuni" da quelle "torri d'avorio" a volte vuote di quelle opportunità intuitive che la società esige e propone per preparare operatori e sviluppare *staff* dirigenziali: le discipline universitarie, i settori scientifico-disciplinari e le classi di studio devono riallacciarsi ad attività che le colleghi alle istituzioni pubbliche e private per concorrere a perfezionare quelle professioni che la società richiede e che in molte regioni del mondo sono diffusamente sperimentate da tempo e ampiamente consolidate.

All'inizio del terzo millennio occorre avere il coraggio di saper constatare che la criminologia vecchia è superata da una criminologia nuova, che non ripudia il passato e che anzi ne fa tesoro, per passare da una prospettiva aristotelica, tipologica e classificatoria ad una prospettiva galileiana che si fonda su metodi costruttivi con cui appunto si costruiscono con cura tutte le condizioni in rapporto alle quali si producono, si prevedono e si contrastano gli eventi criminosi.

LA MEDIAZIONE PENALE

UNA PRATICA INNOVATIVA

Bruno Desiato (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La mediazione in ambito giuridico minorile.

1. Premessa

A partire dagli anni '70 e con crescente diffusione negli anni '80, la parola e il concetto di mediazione sono andati diffondendosi in Europa.

In Francia agisce da tempo il “*mediateur de la république*” che cerca di facilitare il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione svolgendo quella che nei paesi del nord Europa è la funzione dell’*ombudsman*, in Spagna del *defensor del pueblo* e che in Cina è affidata ai milleottocento comitati di mediazione che operano a livello di quartiere, villaggio, o fabbrica.

Proprio l’ampiezza dei campi d’utilizzo e la diversità delle esperienze rischia di rendere confuso il quadro; da una parte vi è chi utilizza il termine in un’accezione negoziale e commerciale e dunque più vicina a quella di intermediazione d’affari, dall’altra vi sono approcci più orientati ad una trasformazione qualitativa dei rapporti all’interno della società civile.

(*) - Tenente Colonnello dei Carabinieri, insegnante di “Sociologia della Sicurezza Sociale” presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri.

E se è vero che da sempre l'uomo ha cercato dei modi per gestire gli inevitabili conflitti fra i propri membri è anche vero che la mediazione con le sue fondamentali, irrinunciabili premesse di libera assunzione di responsabilità da parte dei soggetti coinvolti, in dipendenza da pratiche già regolate, rappresenta un approccio del tutto rivoluzionario.

In questo senso, e per meglio caratterizzarla, vale la pena di confrontarla con altre modalità di gestione dei conflitti: mediazione ad esempio, non è mera soluzione dei conflitti in quanto non significa appianare i litigi, stabilire con una scure immaginaria i torti e le ragioni di chicchessia, quanto mettere le parti in disaccordo nella condizione di uscire dalle situazioni di impasse e ridurre gli effetti di un conflitto distruttivo.

Gli antagonisti, portatori di opinioni contrapposte, non devono essere livellati su posizioni uguali: si tratta, invece, di costruire dei patti che in ogni caso consentano una convivenza produttiva e feconda nel rispetto delle reciproche diversità.

La mediazione non è neppure un surrogato del processo legale, è qualcosa di altro.

Se, infatti, la mediazione vuole davvero condurre ad una reale assunzione di responsabilità non potrà non svolgersi all'insegna del massimo rispetto della libertà altrui e propria. La mediazione richiede di non decidere per gli altri: gli antagonisti devono trovare essi stessi la soluzione dei loro conflitti.

La motivazione alla mediazione non può essere imposta ma piuttosto dovrebbe essere il frutto di un processo interno ai protagonisti agevolato dall'esistenza di servizi competenti e facilmente accessibili.

Mediatore e parti in conflitto dovrebbero sentirsi liberi di impegnarsi nel lavoro di mediazione e al tempo stesso liberi di porre termine a questo impegno qualora la motivazione venga a cadere.

La mediazione non è neppure semplice negoziato: come è noto, il negoziato è un processo in cui due o più controparti - nessuna delle quali sia in grado di prevalere sull'altra - tentano di raggiungere un accordo che rappresenti una soluzione soddisfacente per tutti.

È dunque un processo in cui si ricerca una soluzione che accomuni delle parti fra loro in disaccordo: la negoziazione può avvenire attraverso un messaggero

comune alle parti o ciascuna parte può scegliere di nominare un proprio rappresentante (l'avvocato di fiducia).

È chiaro che una soluzione di questo tipo presenta il notevole svantaggio di non indurre una comunicazione diretta fra le parti che dipenderanno dai loro portavoce senza raggiungere mai una reale autonomia di trattativa.

Ma dopo aver speso tante parole su quello che la mediazione non è, si può ora cercare di definirla in positivo: si tratta di un processo in cui si punta in primo luogo alla responsabilizzazione delle parti, aiutandole a focalizzare la percezione di quegli interessi comuni che sarebbe vano sacrificare in nome di una generica vendetta.

La stessa parola "mediare" deriva dal tardo latino e significa "dividere nel mezzo" o, detto in altri termini, aprire canali di comunicazione che si erano bloccati.

Il mediatore fa in modo che le parti riprendano a comunicare fra loro e non parla al posto di...., o nell'interesse di....., o con l'intenzione di fare andare le cose in un certo modo.

Non cerca neppure di annullare il conflitto ma, affinché i contendenti inizino a parlare fra di loro, chi conduce la mediazione dovrà mettere in atto una serie di strategie che favoriscano una sospensione almeno temporanea delle ostilità, finalizzata alla ripresa del dialogo e ad una revisione dei problemi rimasti aperti attraverso una loro percezione più serena e dunque più creativa nella ricerca delle soluzioni.

In questo senso è essenziale il fattore tempo: la mediazione è un intervento in caso di emergenza e i suoi tempi sono per definizione limitati: ma azione d'emergenza non significa azione affrettata, anzi è necessario restare lucidi valutando tutti gli elementi di una situazione. "Darsi tempo" è un'abitudine preziosa e il tempo della mediazione è un tempo che consente di crescere e maturare attraverso un'azione concreta.

2. La mediazione in ambito giuridico minorile

Un conflitto lascia in ciascuno di noi sentimenti di amarezza, paura, rivalsa e questo è ancora più vero quando parliamo di aggressioni fisiche e verbali, di furti

e rapine, atti lesivi di un nostro diritto: la società moderna ha affidato alle istituzioni penali il compito di stabilire i termini oggettivi delle ragioni di questi cittadini, ma il disagio, la sofferenza, l'onda lunga dell'odio che divora i sentimenti e la ragione delle vittime resta senza risposta.

Sviluppare la mediazione in ambito giudiziario minorile significa appunto accogliere questi sentimenti restituendo attenzione e ascolto ai protagonisti della vicenda penale: alla vittima viene concesso di svolgere un ruolo attivo e non soltanto passivo nei confronti del percorso giudiziario, al reo viene concessa la possibilità (soltanto se magistrati, operatori sociali e mediatori lo ritengano opportuno) di accantonare la concezione della pena nel suo significato retributivo per lasciare il posto alla riparazione intesa come modalità di responsabilizzazione del soggetto.

L'incontro fra vittima e reo è il momento in cui si tenta di riaprire una comunicazione fra le parti e si cerca di raggiungere un accordo soddisfacente.

Uffici di mediazione sono stati istituiti a Torino e Milano ma sempre più numerosi sono, in Italia, i Tribunali per i Minorenni che si interessano a questa pratica come possibile nuova modalità di affrontare il problema della devianza minorile nel nostro Paese.

In particolare, l'attività dell'ufficio per la mediazione di Milano è promossa dal Tribunale per i Minorenni di Milano e svolta nell'ambito di un progetto sostenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia, dalla Regione Lombardia, dal Comune di Milano, da quello di Cinisello Balsamo nonché dalla ASL n. 1 della Provincia di Milano e coordinato dal Centro per la Giustizia minorile della Lombardia e della Liguria.

Attualmente infatti la mediazione fra autore e vittima di reato in campo penale minorile è prevista all'interno del nuovo processo penale minorile in particolare come prescrizione all'interno della messa alla prova.

Come riassumere l'operato dell'ufficio di mediazione?

Anzitutto si possono distinguere quattro fasi:

- l'invio;
- la presa in carico;
- lo svolgimento;
- la conclusione.

La prima, quella dell'invio, è la fase in cui l'A.g. invia all'ufficio per la mediazione un fascicolo contenente l'indicazione dei capi di imputazione, la copia della notizia di reato o la copia del verbale dell'udienza di rinvio; gli organi "invianti" possono essere:

- il PM, ai sensi degli artt. 9 del D.P.R. 448/88 e 564 C.P.P.;
- il GIP, ai sensi del citato art. 9;
- il GUP, a norma degli artt. 9, 27, 28 dello stesso D.P.R. e 169 C.P.;
- il giudice del dibattimento, visti gli artt. 9 e 18 del D.P.R. 448/88 e 169 C.P.

La richiesta - in questa fase - può partire anche da educatori dei servizi minorili, assistenti sociali e avvocati.

Presupposto inequivocabile per accedere al servizio (che - per inciso - è svolto a titolo gratuito) deve essere l'ammissione di responsabilità da parte dell'indagato che risulti dall'interrogatorio o dagli atti d'indagine, ovvero dalla certezza sostanziale che il fatto sussiste e che l'autore lo ha commesso; in tal modo il mediatore può svolgere il proprio naturale compito di accogliere il disordine e di de-costruire una realtà complessa ove il reato si pone come segmento di intricate vicende relazionali, spesso in presenza di altri protagonisti, frutto di aspetti nascosti legati ai codici morali degli adolescenti o a condotte scorrette anche da parte della vittima che, se non riconducibili a qualifiche penalmente rilevabili, nella vita di relazione risultano essere comportamenti gravi tanto quanto le condotte penalmente sanzionate.

La fase della presa in carico è quella in cui il fascicolo viene assegnato ad un mediatore e questi ne informa per lettera e tramite telefono il minore, autore del reato, i genitori o gli esercenti la patria potestà, i legali e la persona offesa, citando la data del colloquio preliminare e inviando un volantino illustrativo ove vengono sinteticamente elencati scopi, modalità e funzionamento della mediazione stessa.

È questo un momento estremamente delicato ma intuitivamente anche determinante ai fini della riuscita della mediazione, poiché attraverso detti contatti telefonici o diretti con tutte le parti interessate, il mediatore crea una complessa rete di relazioni e gli attori iniziano a condividere tra loro il percorso proposto e divengono essi stessi in qualche modo garanti del percorso di mediazione.

Lo svolgimento, parte centrale del cammino, prevede i colloqui preliminari individuali con il minore autore del reato e con la parte offesa nonché la mediazione tra le parti alla presenza di altri tre mediatori; qui si esaltano al massimo le capacità della figura del mediatore che dovrà essere in grado di condividere ciò che è accaduto e di ascoltare, sentire “dentro” di sé e restituire le emozioni delle parti e che le parti esprimono, senza però farsi travolgere dai propri sentimenti. Ecco perché assume importanza la presenza di altri mediatori i quali lavorando in *équipe* e restando in silenzio come muti osservatori, preservano la propria neutralità, dando spazio alle emozioni altrui.

Secondo il rituale adottato dall'ufficio per la mediazione di Milano, il mediatore, prima di dare la parola a tutti, spiega di non essere un giudice e di non avere il compito di fornire una soluzione; è invece determinante poter esprimere in libertà il proprio vissuto e recuperare la comunicazione, il rispetto reciproco, il proprio punto di vista.

Uno degli altri mediatori presenti compie a questo punto la sintesi di ciò che è stato detto dalle parti senza esprimere giudizi ma semplicemente restituendo le emozioni che i reciproci racconti hanno evidenziato.

Ma a quale risultato si perviene al termine della mediazione? Si può parlare di effettiva riparazione del danno?

L'esperienza milanese, confortata anche da quella di Torino, porta a concludere che, se di riparazione si può parlare, essa debba intendersi in chiave simbolica, che rappresenta poi il risultato reale della mediazione. Non può sfuggire, infatti, che una sorta di riparazione materiale a favore della parte offesa potrebbe in ogni caso, costituire una forma di riparazione condizionata all'esito del procedimento penale. Al contrario il significato ultimo e precipuo della mediazione è legato alla possibilità di favorire un gesto volto a riparare un danno recato alla società e che non sia vissuto come punizione bensì come spinta al cambiamento.

L'ultima fase, la conclusione, prevede che il mediatore confortato dal parere della *équipe* di mediazione, invii all'A.g. l'esito della sua attività che potrà essere positiva, negativa, incerta o di mediazione non effettuata.

Sulla base dell'esperienza sin qui acquisita, limitata a non più di due anni per l'Italia, si può affermare che le esigenze da soddisfare affinché una mediazione possa dirsi riuscita rispondono a due criteri essenziali: quello di valutarne e formalizzarne

l'esito in termini sintetici da un lato e, dall'altro, quello di soddisfare l'esigenza della A.g. di ricevere una risposta che dia un senso alla richiesta inviata. Si sta inoltre studiando una comunicazione che, senza entrare nel merito delle dichiarazioni confidenziali rilasciate dal minore, spieghi comunque le modalità attraverso le quali si è giunti alla conclusione della mediazione, il tutto in una cornice quanto più stretta possibile con la magistratura sul tema del confronto reciproco e delle finalità comuni dell'intervento.

I dati che vengono riportati nelle seguenti tabelle riguardano 33 casi attinenti in gran parte a reati contro la persona e il patrimonio riferiti al 1998 (quelli del 1999 non sono ancora disponibili) e indicano quale autorità inviante prevalente la Procura, ovvero l'organo della fase iniziale del procedimento; tutto ciò ad indicare come, in questo settore, anche in armonia con il dettato del nuovo Codice di Procedura Penale, si voglia limitare l'entrata del minore nel sistema processuale.

Casi inviati all'ufficio per la mediazione da luglio a dicembre 1998 .

TIPO DI REATO	FREQUENZA
Lesioni	14
Danneggiamento	4
Rapina	4
Furto	3
Estorsione	2
Maltrattamento di animali	1
Oltraggio a P.U.	2
Incendio	1
Omicidio colposo	1
Violenza sessuale	1
TOTALE	33

Dei 33 casi, 18 sono state le mediazioni portate a termine delle quali 12 con

effetto positivo, 5 quelle negative ed 1 dall'esito incerto.

Anche se appare prematuro azzardare conclusioni è però possibile affermare come attraverso l'esperienza sin qui maturata si siano ottenuti risultati che portano a considerare la mediazione quale utile strumento di valutazione di un conflitto complesso che ha come soggetto il minore nei cui confronti è doveroso porre la massima attenzione possibile.

Nessuno si nasconde che il cammino da percorrere è ancora lungo ma i cambiamenti significativi nei rapporti fra vittima e reo e nei rispettivi atteggiamenti che si verificano sono tali da giustificare lo sforzo.

Da parte della vittima, infatti, c'è la possibilità di ridiventare protagonista dell'*iter* giudiziario trovando risposte a domande che altrimenti non troverebbero risoluzione: perché mi hai aggredito? Da dove vieni? Quali sono le tue motivazioni? E guardando il reo in faccia cercare di superare il trauma e la paura di ciò che altrimenti resterebbe sconosciuto, incomprensibile.

Per il reo è un'occasione per confrontarsi con le conseguenze del suo gesto e per superare quel muro di indifferenza che lo separa dall'altro, cominciando ad acquisire quell'empatia che gli permette di "sentire" dentro di sé le ragioni dell'altro.

Certamente la riflessione teorica in merito alla pratica della mediazione lascia ancora aperte numerose questioni: se, per esempio, debba essere centrata primariamente sui bisogni della vittima o sulle esigenze riabilitative del reo oppure sulle funzioni primarie della giustizia.

Resta anche aperta la discussione sulla formazione del mediatore che ancora non è stata regolamentata in maniera univoca: volontari, operatori sociali, psicologi, criminologi, poliziotti preparati *ad hoc*, si alternano nei gravosi e complessi panni del mediatore.

L'ufficio di Milano è frutto, ad esempio, del progetto sostenuto e coordinato dal Prof. Adolfo Ceretti, docente di Criminologia presso l'Università statale di Milano, in collaborazione con altri liberi professionisti che, insieme all'*équipe* di Bari e Torino, stanno seguendo un corso di formazione con il Cmfm (*Centre de Méditation et de Formation à la Méditation*) di Parigi, diretto dalla formatrice Jacqueline Morineau, ai cui insegnamenti sono ispirati i mediatori che hanno operato.

Come si può quindi intuire, sono più le domande che le risposte ad accompagnare la pratica mediativa; d'altra parte, l'emergenza criminalità giovanile richiede soluzioni innovative che tengano conto sia della precoce entrata nei circuiti penali sia dell'aggravarsi dei reati; segno tangibile, questo, della necessità di trovare delle soluzioni innovative e dell'inadeguatezza delle misure tradizionali.



Bibliografia

- G. PISAPIA ed AA.VV., *La sfida della mediazione*, Cedam.
- DE LEO, *La devianza minorile*, Cedam.
- S. CASTELLI, *La mediazione*, Raffaello Cortina Editore.
- C. MAZZUCCATO, *La mediazione penale in ambito minorile*, atti del Seminario di studi a cura dell'Ufficio centrale di Giustizia minorile.
- *Ufficio per la Mediazione* di Milano, Viale Malta 14, 20121 Milano.



IL CONTROLLO SOCIALE ALLA DEVIANZA

Alberto Minati (*)

SOMMARIO: 1. Concetto e natura del controllo sociale. - 2. Le fasi del Processo di Controllo. - 3. Conclusioni.

1. Concetto e natura del controllo sociale.

Il termine *controllo sociale* sta diventando d'uso abituale. Sembra che oggi si faccia riferimento ad esso per indicare le manifestazioni di potere che ostacolano e reprimono la libertà dei singoli individui e dei singoli gruppi.

Le tendenze, spesso antinomiche, che da un lato pongono l'accento sull'esigenza primaria della massima auto-realizzazione individuale con un incondizionato sviluppo della personalità del singolo e dall'altro paventano la subordinazione umana alla organizzazione tecnocratica, chiamano in causa la natura, i limiti e la liceità stessa del controllo sociale. Il loro insieme costituisce l'oggetto dell'analisi critica delle contraddizioni societarie, riproponendo l'eterno problema del rapporto individuo-società.

In particolare, da più parti si sostiene che stiano venendo meno certe forme tradizionali di controllo e, contemporaneamente, se ne affermino delle nuove. La moderna società tende a sviluppare un particolare apparato tecnico che, da una parte, consente all'individuo di liberarsi dai controlli sociali tradizionali, ma,

(*) - Capitano dei Carabinieri, Comandante della Compagnia di Roma-Casilina.

dall'altra, lo sottomette ad una repressione più vasta e più massiccia rispetto a quanto avveniva nel passato. Il fare riferimento sempre più frequentemente al controllo sociale mette in evidenza la centralità di quest'ultimo nel quadro degli strumenti concettuali sociologici.

Il ricondurre il concetto di controllo sociale a quello di devianza ha una rilevanza fondamentale. Già Parsons aveva concepito il controllo sociale come elemento equilibrante che si oppone alla devianza, sostenendo che la teoria del controllo sociale è il rovescio della teoria della genesi delle tendenze ad un comportamento deviante. Essa rappresenta l'analisi di quei processi che, nel sistema sociale, si oppongono alle tendenze devianti, nonché delle condizioni nelle quali operano questi processi. Il controllo sociale costituisce quel particolare elemento nel processo di interazione a cui è demandato, in primo luogo, il compito di prevenire le tendenze devianti; in secondo luogo, di neutralizzare gli effetti delle devianze attualizzate; in terzo luogo, infine, di applicare ai devianti le sanzioni previste dalla legge, al fine di mantenere il sistema in uno stato di equilibrio oppure di ricondurlo a tale stato⁽¹⁾.

Parsons concepisce "l'istituzionalizzazione" come il normale mezzo di controllo sociale in quanto essa è diretta a mettere ordine fra le molteplici azioni dell'individuo, sia attraverso la "determinazione di una tabella che riservi tempi differenti ad attività diverse con gente diversa", sia mediante la statuizione di "una scala di priorità legittimata che permetta all'individuo, nello scegliere un'obbligazione a preferenza di un'altra, di sentirsi in generale appoggiato ad un comune sistema di valori".

Quando però i soggetti sono esposti a tensioni specifiche, i normali processi d'interazione, centrati sull'istituzionalizzazione, non sono più in grado di fronteggiarle; di conseguenza, per limitare le possibilità di turbativa del sistema, scattano meccanismi più elaborati e specializzati.

All'analisi parsonsiana vanno riconosciuti due meriti:

- mediante l'individuazione del funzionamento dei meccanismi di controllo sociale, viene chiarito come quest'ultimo costituisca l'insieme delle reazioni alla devianza individuale e collettiva. Sia i meccanismi che stroncano sul nascere le motivazioni devianti, sia quelli che si configurano come difese secondarie, sia quelli

(1) - PARSONS, *Il sistema sociale*, Milano, 1965, p. 307.

che inducono ad un vero e proprio isolamento, sono tutti sempre diretti a prevenire o a neutralizzare gli scostamenti significativi dalla norma;

- il rapporto devianza-controllo sociale è chiarito: dal punto di vista dell'attore, la devianza è il comportamento che viola la norma, mentre il controllo sociale consiste nello sforzo di contrastare questo comportamento. Dal punto di vista del sistema, la devianza è il comportamento disequilibrante; il controllo sociale è dato dall'insieme di interventi riequilibranti⁽²⁾.

Lemert, in polemica con i sostenitori delle tesi strutturali della devianza, individua nel controllo sociale la principale causa della devianza, considerandolo come fondamentale variabile indipendente e non quale semplice reazione che si mantiene costante. Se esistono delle differenze nelle manifestazioni di delinquenza giovanile, esse potrebbero essere in larga parte attribuite alla diversa attività socializzatrice e di controllo esercitata dalla famiglia nei confronti dei propri membri più giovani.

Il presupposto di questa tesi è che, se vengono meno le pressioni alla conformità, le persone sono spontaneamente portate a deviare; quindi il mantenimento della conformità e dell'ordine dipende dal meccanismo di controllo sociale. Sembra piuttosto provocatorio affermare la dipendenza della devianza dal controllo sociale, tanto che lo stesso Lemert ha abbandonato la sua tesi⁽³⁾.

Per controllo sociale s'intende l'insieme, nell'ambito di una qualsiasi unità sociale, delle reazioni formali e informali, coercitive e persuasive che sono previste e messe in atto nei confronti del comportamento, individuale e collettivo, ritenuto deviante e dirette a stabilire e a mantenere l'ordine sociale in tale unità. Lo studio del controllo sociale ha quindi per oggetto specifico le modalità, le caratteristiche e la complessità dell'organizzazione delle reazioni, previste ed attuate, nei confronti di coloro che deviano più o meno sistematicamente dalle norme, includendo quindi tutti i tipi di reazione ed escludendo tutto ciò che, pur contribuendo al mantenimento dell'ordine sociale, non si identifica come reazione al comportamento deviante.

Quando la reazione alla devianza è una condanna giudiziaria, si è dinanzi ad un atto di potere legittimo (autorità) ed il controllo sociale consiste esclusivamente

(2) - V. CESAREO, *Socializzazione e controllo sociale*, Milano, 1979, p. 186.

(3) - V. CESAREO, *Socializzazione, op. cit.*, p. 189.

nelle manifestazioni di potere che si configurano come reazioni formali ed informali al comportamento deviante: il controllo sociale è quindi una particolare specie del “potere”.

2. Le fasi del Processo di Controllo

Il meccanismo di controllo, inteso come insieme delle reazioni formali ed informali alla devianza, esiste in ogni società, pur variando a seconda della complessità strutturale e culturale di quest’ultima e concretizzandosi in sanzioni differenti. Al fine di recuperare l’intero meccanismo di controllo sociale operante in una società complessa, è indispensabile far riferimento a quattro momenti essenziali di questo processo.

a) *Definizione normativa del comportamento deviante.* Perché la macchina del controllo sociale possa funzionare, è innanzi tutto necessario che siano definiti i comportamenti devianti. La definizione legale della devianza dipende quindi essenzialmente dalla specifica struttura del potere esistente nella società. Quanto più la società è in trasformazione, tanto più si manifesterà la tendenza a rivedere i codici e a modificare le sanzioni.

Il fatto che un determinato comportamento venga giuridicamente definito come deviante non comporta che tutti i membri del sociale lo vivano come tale, in quanto è nota la forza della consuetudine nel resistere alle introduzioni di leggi ad essa contrarie. Il tipo di norma giuridica, il grado di consenso esistente nei suoi confronti, il rapporto di essa con il restante sistema normativo: sono tutti elementi che hanno diretta incidenza nella gestione del controllo sociale. Quanto più una norma giuridica è condivisa e armonicamente inserita nell’intero sistema normativo, tanto più l’esercizio dell’attività di controllo risulterà facilitato.

Sotto il profilo quantitativo della norma, le conseguenze concernenti il controllo sociale sono rilevanti, in quanto gli agenti formali ed informali di controllo sociale interverranno più costantemente nei confronti dei comportamenti devianti⁽⁴⁾.

(4) - V. CESAREO, *Socializzazione, op. cit.*, p. 195.

b) *Scoperta del deviante*. Il meccanismo del controllo sociale comincia ad agire solo in presenza di una devianza manifesta, sia che essa venga riferita ad una legge, che ad una consuetudine. La scoperta del deviante costituisce quindi il secondo momento del processo in esame; essa può avvenire tramite agenti informali, come nel caso della stessa vittima che subisce una aggressione, o ad opera di agenti formali, quando - per esempio - un operatore di polizia sorprende un criminale. Il riferimento abituale è alle forze dell'ordine, istituzionalizzate tutrici dell'ordine pubblico e preposte al controllo sociale. Sennonché, mentre ciascun individuo può essere un agente di scoperta della devianza altrui, non tutti i membri della società possiedono le stesse probabilità di essere scoperti nel caso assumano un comportamento deviante.

La probabilità di essere scoperto come deviante può dipendere dal tempo che una persona trascorre in luoghi pubblici piuttosto che in luoghi privati e ciò talvolta dipende dalla posizione occupata nel sistema di stratificazione sociale⁽⁵⁾.

c) *Presca di decisione nei confronti del deviante*. Alla scoperta della devianza, segue, quale terzo momento del processo di controllo sociale, la presa di decisione nei confronti di chi ha deviato. Essa si concretizza, nella maggior parte dei casi, nell'adozione di un provvedimento. Mentre a smascherare il deviante possono concorrere tutti i membri della società, in questa fase successiva non tutti sono autorizzati a reagire ad ogni forma di devianza. In caso di violazione di legge la reazione è demandata alla magistratura. A seconda della gravità e della natura della devianza accertata, le modalità di reazione di essa sono variabili. Quanto più la devianza è giudicata grave, tanto più si cerca di ridurre o di eliminare la comunicazione tra il deviante e il suo gruppo sociale di appartenenza, sicché esso potrà trovarsi costretto ad abbandonare il gruppo volontariamente, oppure sarà il gruppo ad espellerlo⁽⁶⁾.

Nei casi considerati ancora più gravi e pericolosi, all'isolamento sociale si unisce l'isolamento fisico, mediante l'estromissione dei devianti dalla società convenzionale e la consegna di costoro a prigioni, ad ospedali psichiatrici, a riformatori ed altre istituzioni di trattamento e di protezione.

(5) - V. CESAREO, *Socializzazione, op. cit.*, p. 198.

(6) - V. CESAREO, *Socializzazione, op. cit.*, p. 199.

Se la presa di decisione si sostanzia nell'isolamento del deviante, esso comporta la relegazione ad uno *status* inferiore. La presa di decisione nei confronti del deviante si basa spesso sulla ricostruzione del carattere del deviante. Nel caso di giudizi davanti ai tribunali per minori, si fa ricorso all'inchiesta preliminare e al dossier sociale e psicologico che hanno lo scopo di ricostruire la storia di vita del giovane. Spesso questa ricostruzione tende a mettere in evidenza come il soggetto in esame da tempo sia stato orientato ad assumere un comportamento criminale, come il suo crimine non sia altro che la naturale conseguenza di una lunga evoluzione. Esiste, insomma, il pericolo che il passato del giovane delinquente venga ricostruito in stretta dipendenza dallo specifico delitto, su cui viene presa una decisione, attraverso una selezione parziale di piccoli fatti.

d) *Attuazione del provvedimento*. L'ultima fase del processo del controllo sociale è costituita dall'attuazione del provvedimento nei confronti del deviante che è stato scoperto dagli agenti formali ed informali. Questi adottano alcuni provvedimenti, quali: il confinamento del deviante in prigione o in ospedale psichiatrico, l'espulsione dalla comunità, etc. I provvedimenti vengono basati sul grado di modificazione che la misura attuale determina nella vita abituale dell'individuo oppure sulla quantità di stigma che il provvedimento stesso comporta⁽⁷⁾.

Comunque, sia sotto il profilo della modificazione del proprio modo di vivere, sia sotto quello della stigmatizzazione, l'istituzionalizzazione è il provvedimento oggettivamente più grave che possa essere adottato: è la forma più radicale per eliminare la presenza del deviante dalla società.

La prigione viene di norma considerata quale occasione di meditazione e quindi quale mezzo di riabilitazione, la cui funzione primaria è quella di disincentivare gli individui dal commettere atti criminali. L'assunzione di partenza è quella durkheimiana della esemplarità: la diretta o indiretta conoscenza di alcuni casi di persone rinchiusi in prigione o in ospedale disincentiverebbe gli altri membri della società dal deviare.

Una seconda giustificazione ricorrente della necessità della istituzione totale è quella di concepire quest'ultima come il mezzo sicuro di esclusione dalla società degli offensori più pericolosi.

(7) - V. CESAREO, *Socializzazione e controllo sociale*, Milano, 1979, p. 236.

Una terza posizione alquanto diffusa consiste nel vedere la istituzione totale quale mezzo di riabilitazione. Secondo la prospettiva riabilitativa, la prigione o l'ospedale psichiatrico sono luoghi di cura in cui i ricoverati non sono dei colpevoli ma dei malati che devono essere sottoposti a determinati trattamenti, al termine dei quali guariranno e potranno essere reintegrati nella più vasta società⁽⁸⁾.

Ma quanto più cresce il grado di adattamento alla vita dell'istituzione totale, tanto più aumenta il disadattamento alla vita della società esterna. Nelle carceri e negli ospedali psichiatrici vengono messi in atto dei processi di desocializzazione nei confronti dei modelli di comportamento e, nel contempo, si procede ad una risocializzazione finalizzata alla vita dell'istituzione stessa: ciò significa, spesso, creare nuovamente dei disadattati sociali che saranno facilmente soggetti alla restituzionalizzazione, non poche volte inconsapevolmente ricercata dagli stessi dimessi che, nell'istituzione totale, trovano l'unico ambiente in cui possono sopravvivere⁽⁹⁾.

3. Conclusioni

L'intervento delle forze di Polizia appare centrale nella prevenzione, gestione e repressione della criminalità; esso può essere definito come l'intervento di difesa, sicurezza e denuncia e come tale coinvolge direttamente il ruolo e le funzioni della Polizia.

Sono proprio le forze dell'ordine che, nella maggior parte dei casi, si trovano a raccogliere la prima denuncia e costituiscono la prima interfaccia che lo Stato pone a diretto contatto dei cittadini nel momento stesso della crisi ed a tutela della loro sicurezza. Non vi è chi non veda la particolare importanza rivestita dall'intervento che avviene a questo livello e dalle cui modalità spesso dipende il destino futuro di persone colpevoli o innocenti.

La ricerca più aggiornata e l'esperienza dei paesi anglosassoni confermano che, perché tale intervento possa essere ottimale, esso debba essere svolto preven-

(8) - V. CESAREO, *Socializzazione, op. cit.*, p. 203.

(9) - V. CESAREO, *Socializzazione, op. cit.*, p. 205.

do alcune condizioni, quali:

- particolare professionalità e specializzazione delle forze di Polizia impiegate nello svolgimento di tali funzioni;
- corsi di addestramento psicologico per il personale operativo che agisca sul territorio;
- istituzione di servizi specializzati ed autonomi, capaci di intervenire nel modo migliore e meno traumatizzante per i minori, anche attraverso una fitta rete di collegamenti con gli operatori sociali e sanitari che agiscono sul territorio e con gli enti pubblici e privati che si occupano del problema;
- controllo del territorio attraverso figure istituzionali stabili e diffuse, capaci di individuare le situazioni a rischio e di realizzare gli interventi necessari per prevenire la commissione di determinati reati.

Si va dunque verso una sempre maggiore specializzazione dei servizi che le forze di Polizia sono in grado di offrire per la sicurezza e difesa del cittadino, ma anche verso un sempre più accentuato ampliamento delle sue competenze in materia di prevenzione e di intervento che non può più in alcun modo limitarsi alla sola azione di contrasto.

È così che le stesse Forze dell'ordine hanno da tempo iniziato ad attrezzarsi nei confronti della delinquenza dei minori tenendo conto dell'allarme sociale suscitato da molti casi e dalla rilevanza che tale fenomeno tende a raggiungere in Italia come in altri paesi occidentali.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha intrapreso diverse iniziative allo scopo di adeguare l'azione delle Polizie alle sempre maggiori richieste provenienti dalla società su questo specifico problema. È stato realizzato uno stabile e fluido collegamento fra le Questure, i Comandi dell'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, gli enti locali e i Corpi di Polizia Municipale.

Sono state adottate misure a livello provinciale e locale collocantesi nello spazio dell'attività di Polizia amministrativa e sociale opportunamente rivalutata nell'interesse generale della collettività e per la salvaguardia dei diritti essenziali e della dignità della persona.

Negli ultimi anni vi sono state una serie di piccole e grandi rivoluzioni, negli ambiti più diversi della nostra società. Sono cambiati costumi, mentalità, sistemi di valore, e da questo mutamento complessivo del tessuto sociale non si sono

sottratti neppure i fenomeni criminali.

Gli operatori di Polizia hanno dovuto confrontarsi con cose nuove, accanto alle classiche tipologie preventive e repressive; il personale è inoltre chiamato a svolgere una “funzione sociale”, integrando e a volte sostituendo l’operato degli organi tradizionali. L’operatore deve far riferimento ad una particolare sensibilità che gli consenta di affrontare, nel modo migliore, situazioni tendenzialmente sfuggenti e mutevoli.

L’approccio psicologico è di fondamentale importanza soprattutto nei confronti del minore: per questo è necessario aprire l’Istituzione al contributo di una serie di discipline psicologiche, pedagogiche e metodologiche; ovviamente ad uno sforzo organizzativo dell’Amministrazione deve corrispondere un eguale impegno statale sul fronte legislativo. Nell’attesa l’operatore di Polizia deve, però, essere in grado di offrire una risposta razionale ad una richiesta che non è più solo di sicurezza, ma di solidarietà e di coraggioso impegno. Attivare il servizio sociale, prestare il primo sostegno psicologico, sono i compiti, non facili ma ineludibili, che attendono l’operatore.



IL CONCORSO TRA ILLECITO DISCIPLINARE DI CORPO E REATO

PROFILI SOSTANZIALI E RAPPORTO TRA I RELATIVI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO

Piero Vinci^(*)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il concorso tra illecito penale e disciplinare. 3. L'interferenza tra i procedimenti. - 4. La sospensione del procedimento disciplinare.

1. Premessa

La trattazione della questione, relativa ai rapporti intercorrenti tra procedimento penale e disciplinare di corpo, necessita di una premessa di ordine sostanziale. Condizione necessaria, infatti, affinché si possa ipotizzare una interferenza tra i due procedimenti di accertamento è che si ammetta la possibilità di configurare un concorso reale e non apparente tra le due corrispondenti tipologie

Questo studio prescinde volutamente dai profili relativi alla disciplina di stato: ciò non toglie che alcune delle considerazioni svolte siano ugualmente valide, con i necessari adattamenti, in tale contesto. Sul tema vedi anche l'appunto allegato al foglio n. 78/167-1949 in data 12 ottobre 1990 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM - Ufficio Personale Ufficiali.

(*) - Tenente dei Carabinieri. Addetto al Nucleo Operativo della Compagnia di Roma - Centro.

di illecito. Si tratta altresì in primo luogo di verificare che un medesimo fatto, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, possa essere ricondotto nell'alveo di una fattispecie di reato e, al contempo, integrare la violazione di una norma disciplinare; secondariamente, di esaminare la possibilità che da ciò derivi una duplice reazione dell'ordinamento, concretizzantesi nell'applicazione contestuale di sanzioni di tipo eterogeneo. Il problema è, pertanto, duplice, e si sostanzia in due distinte questioni, l'una logicamente dipendente dalla positiva risoluzione dell'altra.

2. Il concorso tra illecito penale e disciplinare

La prima questione non presenta particolari difficoltà, essendo infatti dato riscontrare la presenza di una serie di norme testuali che ammettono esplicitamente la confluenza tra la norma penale e quella disciplinare di corpo.

L'art. 65 comma 7 R.D.M. e la premessa all'allegato C al Regolamento di Disciplina Militare (che praticamente riproduce il disposto regolamentare) prevedono infatti tra i comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore, in aggiunta a quelli espressamente elencati, i "fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di chiedere il procedimento, nell'ambito delle facoltà concessegli dalla legge penale" e i "fatti che abbiano determinato un giudizio (giudicato)⁽¹⁾ penale, a seguito del quale sia stato instaurato un procedimento disciplinare".

Quanto alla prima categoria di fatti, si tratta di quelle ipotesi di reato militare punite con una pena edittale inferiore a sei mesi di reclusione, la cui perseguibilità, ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p., è condizionata alla richiesta del comandante di corpo. Secondo un'autorevole dottrina, si apre, in tali casi, un ampio ventaglio di possibilità: il comandante può infatti "inoltrare la richiesta di procedimento penale

(1) - La diversità terminologica riscontrabile tra la formula del regolamento e quella della premessa all'allegato C, per il resto perfettamente sovrapponibili, è da imputarsi ad un banale refuso nella stesura dei testi normativi: tale difformità è pertanto priva di qualsiasi rilevanza ermeneutica. Cfr.: J.P. PIERINI, *Considerazioni in ordine ai rapporti tra gli ordinamenti penale e disciplinare militare*, in *RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI*, 1996, n.1, pp. 24-25.

e al tempo stesso procedere disciplinarmente (salvo sospendere il procedimento avviato una volta inoltrata la richiesta, n.d.A.); può astenersi dall'inoltro della richiesta e al tempo stesso astenersi dal procedere disciplinarmente; può procedere disciplinarmente e non inoltrare la richiesta; può inoltrare la richiesta e non procedere disciplinarmente"⁽²⁾.

Tale norma, quindi, lungi dall'introdurre un regime di alternatività tra sanzione penale e disciplinare, si limita a qualificare, mediante un'operazione di rinvio, determinati fatti (tipizzati dalla legge penale militare e puniti con pena inferiore a sei mesi) come illeciti disciplinari sanzionabili con la sanzione di corpo più grave, la consegna di rigore, indipendentemente dalle decisioni assunte dal comandante competente in merito al promovimento della condizione di procedibilità e alla conseguente instaurazione del procedimento penale.

Per quanto attiene la seconda categoria, occorre prima di tutto precisare come la norma in questione, correttamente interpretata, non introduca alcuna forma di automatismo tale da conferire al reato rilevanza disciplinare sulla base della semplice qualità di militare rivestita dal reo. Come infatti è stato già rilevato in dottrina, "non qualunque fatto che abbia determinato un giudizio penale è punibile, ma solo quei fatti in seguito ai quali sia possibile instaurare un procedimento disciplinare"⁽³⁾.

Essa in realtà si limita a prevedere l'applicabilità della più afflittiva delle sanzioni di corpo, la consegna di rigore, a fatti, di per sé illeciti sotto il profilo disciplinare, di

(2) - R. VENDITTI, *Il processo penale militare*, Milano, 1997, p. 59.

(3) - E. BOURSIER NIUTTA e A. GENTILI, *Codice di disciplina militare*, Roma, 1991, p. 252. A tale fine è richiesta infatti la sussistenza di specifiche condizioni, tali da consentire l'applicazione delle norme disciplinari. In particolare, per quanto attiene la disciplina di corpo, fondamentale è il disposto dell'art. 5 della l.382/78 (norme di principio sulla disciplina militare), che delimita l'applicabilità del Regolamento di Disciplina Militare a quei militari i quali svolgano attività di servizio, si trovino in luoghi militari o comunque destinati al servizio, indossino l'uniforme, si qualifichino, in relazione a compiti di servizio come militari o si rivolgano ad altri militari in divisa o che comunque si qualificano come tali. La medesima norma prescrive altresì l'osservanza, anche da parte di quei militari che non si trovino nelle predette condizioni, delle disposizioni dell'R.D.M. concernenti i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari. Più in generale, vedi in proposito: E. BOURSIER NIUTTA e A. ESPOSITO, *Elementi di diritto disciplinare militare. La disciplina di corpo*, Roma, 1995, pp. 64-66; E. BOURSIER NIUTTA e F. BASSETTA, *Il concorso nel diritto disciplinare militare*, in *RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI*, 1996, n. 3, pp. 27-29; E. BOURSIER NIUTTA, *La delimitazione giuridica della disciplina militare di corpo*, in *RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI*, 1994, n. 3, pp. 33-41.

cui sia stata anche accertata, con sentenza passata in giudicato, la rilevanza penale.

La norma risulta peraltro formulata in maniera non del tutto chiara, in quanto omette di esplicitare che la sua operatività deve essere limitata ai soli casi in cui il contenuto della sentenza passata in giudicato sia tale da affermare la sussistenza di una responsabilità penale dell'imputato in ordine ai fatti in contestazione. Né è possibile far riferimento, come pure qualche commentatore ha fatto⁽⁴⁾, a quelle sentenze assolutorie pronunciate per carenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini della sussistenza del reato o per sussistenza di una scriminante. In tal caso il fatto sarà comunque sanzionato qualora disciplinarmente rilevante, ma non con la consegna di rigore, riservata, stante la meccanica del rinvio, a quelle mancanze che contengano tutti gli elementi, sia oggettivi che soggettivi, propri dell'illecito penale⁽⁵⁾.

Tale opzione interpretativa appare praticamente necessitata, dovendosi diversamente pervenire all'inaccettabile risultato, in caso di giudicato assolutorio, di addebitare al manchevole, sotto forma di inasprimento della risposta sanzionatoria, la semplice sussistenza di un processo penale a suo carico, indipendentemente dall'esito di quest'ultimo.

Occorre poi rivolgere l'attenzione verso un'ulteriore disposizione contenuta nella medesima premessa, in base alla quale "i comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale quando il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configuri un reato". Fatta eccezione per l'ulteriore esplicito riconoscimento della possibilità del concorso tra norme penali e disciplinari, si tratta in realtà di una norma priva di contenuto innovativo, in quanto si limita a ribadire un obbligo già chiaramente desumibile sia dall'art. 347 c.p.p., per quei comandanti che rivestano la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria comune o militare, sia dagli artt. 331 c.p.p. e 361 c.p. Quest'ultima norma, infatti, nel prevedere come delitto la condotta del pubblico ufficiale che ometta di denunciare all'autorità giudiziaria (o ad altra autorità che a questa abbia obbligo di riferire) fatti di reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, chiaramente vi ricomprende le corrispondenti condotte poste in essere dai comandanti responsabili del proce-

(4) - Cfr.: G. MAZZI, *Nota introduttiva all'allegato C*, in *IL NUOVO ORDINAMENTO DISCIPLINARE DELLE FORZE ARMATE*, 2^a ed., Padova, 1995, p. 478.

(5) - Cfr.: J.P. PIERINI, *Considerazioni...*, pp. 24-25.

dimento disciplinare. A questi ultimi infatti non può essere certamente negato il riconoscimento della qualità di pubblico ufficiale, né tantomeno appare possibile escludere la riferibilità della cognizione della notizia di reato all'attività funzionale, costituendone anzi l'azione disciplinare una fondamentale esplicazione.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte può essere positivamente risolta anche la seconda delle questioni inizialmente prospettate, evincendosi come non possa essere invocato il principio del "*ne bis in idem* sostanziale" al fine di escludere la applicabilità congiunta delle sanzioni penali e disciplinari. Tale principio, che peraltro è di derivazione esclusivamente dottrinale in quanto privo di un esplicito riconoscimento normativo e la cui sussistenza non è nemmeno del tutto pacifica, escluderebbe la possibilità per un soggetto di essere chiamato a rispondere dello stesso fatto a titoli diversi. Esso, in assenza di una norma che ne estenda espressamente l'applicabilità, deve ritenersi utilizzabile quale criterio di soluzione dei conflitti apparenti tra norme solo all'interno di un medesimo sistema sanzionatorio, traducendosi altrimenti in una inaccettabile e ingiustificata limitazione delle tipologie di reazione dell'ordinamento a fronte della contestuale violazione di interessi diversi (non si comprende infatti come l'applicazione di una sanzione penale, soprattutto quando non comprensiva di una pena accessoria idonea a recidere il rapporto d'impiego o di servizio con l'amministrazione, possa escludere la possibilità per la p.a. di irrogare un'autonoma sanzione tale da colpire il manchevole nell'ambito dei predetti rapporti)⁽⁶⁾.

3. L'interferenza tra i procedimenti

Ammessa la possibilità del concorso tra l'illecito penale e quello disciplinare di corpo, si apre la problematica relativa all'interferenza tra i relativi procedimenti di accertamento. La disamina di tale questione va impostata tenendo conto di

(6) - Cfr.: G. MAZZI, *Nota introduttiva...*, p. 477 e J.P. PIERINI, *Considerazioni...*, pp. 25-26. Riguardo alla nota 7 a quest'ultimo studio, che a sua volta richiama la nota 12 del primo, si reputa opportuno precisare come il portato normativo dell'art. 38 c.p.m.p. non sia stato correttamente inteso: esso si limita infatti ad affermare che le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina non costituenti reato siano sanzionabili disciplinarmente, ma nulla dice in merito alla possibilità di sanzionare disciplinarmente quelle che invece costituiscano reato.

alcuni fondamentali dati normativi.

Basilare in proposito è il disposto dell'art. 653 del codice di procedura penale, ai sensi del quale "la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso". Si tratta di una norma volta a precisare l'efficacia extraprocessuale del giudicato penale, la cui reale portata non può essere compiutamente intesa se si prescinde dalla delimitazione, soggettiva ed oggettiva, della portata dello stesso.

Per quanto attiene ai limiti soggettivi, è sufficiente precisare come l'efficacia del giudicato si riferisca esclusivamente ai soggetti nei confronti dei quali la sentenza è pronunciata, ossia a coloro che, nel corso del processo, abbiano assunto la qualità di imputati.

Più complessa è invece la delimitazione dell'efficacia sul piano oggettivo: questa passa necessariamente per l'esegesi della locuzione "fatto" che, secondo la più autorevole dottrina, ricomprende la condotta criminosa ipotizzata nel capo di imputazione e, limitatamente a quelle fattispecie di reato nelle quali è dato riscontrarne la presenza, l'oggetto materiale sul quale la condotta si riversa⁽⁷⁾.

Da ciò si evince poi il concetto di "mancanza autonoma", ossia di condotta disciplinarmente rilevante che, pur legata da rapporto di accessorialità o di contiguità spazio-temporale con la condotta ascritta al manchevole nel capo di imputazione, è da essa distinta nella globalità dei suoi elementi ed è penalmente irrilevante.

A tale categoria concettuale si fa tradizionalmente ricorso al fine di instaurare, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, un autonomo accertamento disancorato dal procedimento penale pendente in virtù della sostanziale differenza dell'oggetto dell'accertamento. Tale *escamotage* presenta però un inconveniente di non poco conto poiché, mancando nel procedimento disciplinare la possibilità di rideterminare la sanzione in sede esecutiva, prevista invece nel processo penale, viene ad essere di fatto preclusa la possibilità di applicare il regime del cumulo giuridico previsto dall'art. 60 comma 5 R.D.M. per i casi di concorso formale e di continuazione nell'illecito disciplinare⁽⁸⁾.

(7) - Cfr.: F. CORDERO, *Procedura Penale*, Milano, 1998, pp. 1083 ss.

(8) - Cfr.: E. BOURSIER NIUTTA e F. BASSETTA, *Il concorso...*, cit., pp. 31-33.

Devono poi evidenziarsi i caratteri fondamentali della disciplina dettata dall'art. 653 c.p.p., che ha in parte innovato, anche in relazione alle caratteristiche del nuovo processo penale, il regime previgente. Il criterio guida della riforma, coerentemente con l'impostazione accusatoria del nuovo rito, i cui esiti sono maggiormente condizionati dalle iniziative di parte, è stato quello di ridurre per quanto possibile l'efficacia extraprocessuale del giudicato penale, in ossequio al ridimensionamento dei principi di "unità della giurisdizione" e di "preminenza del giudizio penale"⁽⁹⁾.

Tale orientamento, se è comprensibile per quanto attiene ai rapporti con le altre tipologie di processo, civile e amministrativo, laddove non mancano strumenti istruttori adeguati per l'accertamento del fatto storico, lo è di meno per ciò che concerne le relazioni con i procedimenti non giurisdizionali, nei quali le difficoltà connesse con la ridotta disponibilità di mezzi di cognizione - soprattutto qualora non sia possibile procedere per un qualsiasi motivo al recupero degli atti processuali - sono chiaramente avvertite.

L'efficacia è innanzitutto limitata alle sentenze di assoluzione pronunciate perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso⁽¹⁰⁾. In tali casi all'amministrazione è precluso l'avvio (o la continuazione) di un procedimento disciplinare per i fatti di cui in sentenza.

Prive di tali effetti sono le sentenze di assoluzione pronunciate con formule diverse da quelle sopra menzionate. In particolare vi rientrano i proscioglimenti dichiarati "perché il fatto non costituisce reato", che conseguono alla carenza dell'elemento soggettivo o alla sussistenza di una causa di giustificazione⁽¹¹⁾.

Non dissimilmente va valutata l'efficacia delle sentenze di proscioglimento non assolutorie (c.d. sentenze di "improcedibilità": non luogo a procedere e non doversi procedere), fatta salva la precisazione che in tali casi vi può essere la

(9) - Sul punto vedi ampiamente: A. GHIARA, Art. 653, in *COMMENTO AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE*, coordinato da M. CHIAVARIO, Torino, 1991.

(10) - Un'autorevole dottrina nega l'efficacia anche di tali sentenze, qualora pronunciate, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., perché manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

(11) - Giova rilevare come l'assoluzione perché "il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o di una facoltà legittima" sia invece vincolante, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nei giudizi civili e amministrativi di danno.

completa mancanza di un accertamento nel merito dei fatti, imponendo pertanto all'amministrazione, qualora ritenga di avviare un procedimento disciplinare, di compiere un'autonoma istruttoria.

L'efficacia del giudicato è poi esclusa per le sentenze emesse in sedi diverse da quella dibattimentale. Tale previsione riguarda in particolar modo le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato.

Quanto poi all'efficacia delle sentenze di condanna nel giudizio disciplinare, la relativa problematica, nel silenzio del codice, va risolta in via interpretativa. In proposito, il Consiglio di Stato ha stabilito che tali sentenze, qualora emesse a seguito di dibattimento, hanno efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento dei fatti dedotti in giudizio, fermo restando il dovere dell'autorità amministrativa di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei medesimi⁽¹²⁾.

In base alla giurisprudenza del massimo organo della giustizia amministrativa, sarebbe pertanto da ritenersi legittima una sanzione disciplinare inflitta, per un fatto oggetto di condanna penale emessa a seguito di dibattimento, senza procedere ad un'autonoma istruttoria.

A ben vedere, come del resto è stato correttamente osservato in dottrina⁽¹³⁾, tale indirizzo giurisprudenziale formalmente presta il fianco a numerose critiche, per quanto la soluzione in esso delineata, prescindendo dal dato normativo, sia quella più logica ed "economica" e, *de iure condendo*, più auspicabile. Essa infatti è sostanzialmente fondata su un'applicazione analogica al procedimento disciplinare del disposto dell'art. 654 c.p.p., soluzione questa scarsamente plausibile, dal momento che non appare sinceramente dubitabile che il legislatore, avendo espressamente distinto la disciplina dell'efficacia della sentenza nel giudizio disciplinare (art. 653 c.p.p.) da quella relativa agli altri giudizi civili o amministrativi, non sia incorso in una dimenticanza nell'omettere il riferimento alle pronunce di condanna nell'art. 653, ma abbia piuttosto voluto esplicitamente escluderne l'efficacia di giudicato nel disciplinare.

(12) - Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 1998 n. 641; Sez. VI, 7 maggio 1996, n. 670; Sez. V, 13 maggio 1997, n. 500; Sez. IV, 25 febbraio 1994, n. 70.

(13) - Cfr.: A. ROMEO e A. BORDIGNON, *Le sanzioni disciplinari nei riguardi del personale militare e il relativo procedimento amministrativo di accertamento*, Padova, 1999, pp. 28 ss.

Pertanto l'amministrazione procedente dovrà più correttamente compiere un'autonoma ricostruzione dei fatti, recuperando però a pieno diritto le risultanze probatorie del processo penale, a seguito di acquisizione del contenuto del fascicolo dibattimentale.

In proposito occorre sottolineare la totale infondatezza della tesi, recepita anche in una massima del Consiglio di Stato⁽¹⁴⁾, secondo la quale le prove raccolte nel giudizio penale sarebbero utilizzabili dalla p.a. solo qualora riguardanti "circostanze di fatto non contestate dall'imputato-dipendente" e "indiscusse dalle parti".

Non si vede infatti come il materiale utilizzabile dal giudice ai fini della decisione (non certo quello relativo alle indagini preliminari e contenuto nel fascicolo del p.m., ma solo quello incluso nel fascicolo del dibattimento) non possa poi, a maggior ragione, essere impiegato dall'autorità amministrativa per fondarvi un suo provvedimento.

L'accoglimento della tesi contestata finirebbe con il paralizzare di fatto l'azione disciplinare, stante l'impossibilità pratica di compiere autonome indagini di uguale valenza, tanto più evidente quanto maggiore è il tempo trascorso dall'epoca dei fatti.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti emesse a norma degli art. 444 ss. c.p.p. Qui la giurisprudenza appare consolidata su posizioni più ragionevoli e, riconoscendo la peculiare natura di tale provvedimento, equiparabile ad una pronuncia di condanna solo sotto il profilo esecutivo dell'applicazione della pena, in quanto adottato a seguito di una scelta processuale dell'imputato e a prescindere da un compiuto accertamento dei fatti, impone all'amministrazione procedente di compiere un'autonoma istruttoria, a pena di invalidare l'eventuale sanzione inflitta⁽¹⁵⁾.

Non mancano però le pronunce nelle quali si cerca di temperare il rigore di tale assunto, desumendo dal consenso dell'imputato al patteggiamento una sorta di accertamento implicito di responsabilità.

In proposito appare utile riportare il contenuto di un'autorevole massima delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo le quali "in tema di procedimento

(14) - Cons. Stato, Sez. VI, 2 aprile 1998, n. 428.

(15) - Cass., Sez. Un., 18 aprile 1997, n. 3600 e, fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 1998, n. 1364 e Sez. IV, 12 dicembre 1997, n. 1416.

disciplinare, la valutazione della gravità dell'addebito, sia sotto il profilo della sua incidenza sul prestigio dell'Istituzione, sia al fine della scelta della sanzione da infliggere, rientra tra gli apprezzamenti di merito affidati alla competenza istituzionale (...) ben potendo a tal fine valutarsi in sede disciplinare, anche nel contesto delle altre risultanze, la sentenza che abbia determinato la pena su richiesta delle parti, specie quando vi sia stata, in sede penale, ammissione dei fatti"⁽¹⁶⁾.

Resta aperta la problematica relativa alla possibilità di recuperare le risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari, al di fuori del contraddittorio delle parti. Ad avviso di chi scrive non dovrebbero esserci particolari ragioni ostative a tale recupero, posta la natura di atto pubblico fidefacente degli atti di indagine.

Particolarmente complessa si presenta la problematica connessa con l'efficacia delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato, anche a seguito delle sostanziali modifiche recentemente apportate a tale rito dalla legge 479/99.

Occorre tra l'altro considerare come, a seguito di tale ultima innovazione legislativa, che ha svincolato l'accesso al procedimento in questione dal consenso del pubblico ministero, è prevedibile un sensibile incremento del numero dei procedimenti definiti con il rito in questione.

Resta da seguire l'evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, la quale potrebbe evolversi, alla luce dell'introduzione dei poteri d'integrazione probatoria da parte del giudice, nel senso di estendere anche alle sentenze di condanna emesse in tale sede l'efficacia di giudicato nel disciplinare (opzione questa che si presterebbe a ulteriori rilevi critici), oppure confermarne l'esclusione, limitandola alle sole pronunce dibattimentali.

4. La sospensione del procedimento disciplinare

In relazione a quanto emerso sinora deve essere considerata la *vexata quaestio* attinente la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale.

(16) - Cass. Sez. Un., 9 luglio 1997, n. 6223. Nello stesso senso, vedi anche: TAR Marche, 7 febbraio 1997, n. 96 e TAR Campania, 18 febbraio 1997, n. 295.

A tal proposito, devono preliminarmente individuarsi i cardini normativi su cui fondare la disamina della questione.

In primo luogo occorre far riferimento all'art. 117 del Testo Unico sugli Impiegati Civili dello Stato. Esso stabilisce che "qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento penale non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso".

L'inapplicabilità di tale disposizione al procedimento disciplinare militare è stata sostenuta facendo leva sulla impossibilità di estendere al personale militare l'efficacia di una norma dettata espressamente per gli impiegati civili dello stato⁽¹⁷⁾.

Contro questa tesi è facile argomentare come, pur nella effettiva impossibilità di dar luogo ad una applicazione in via diretta della norma che, in relazione al contesto in cui è inserita, non si presta ad interpretazioni estensive quanto alla individuazione dei destinatari, è comunque possibile, se non addirittura necessario, applicare la stessa al personale militare in forza di un procedimento di natura analogica. L'analogia è infatti quello strumento, espressamente previsto dalle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile, cosiddette "preleggi", che consente in sede applicativa di colmare le lacune lasciate dal legislatore, come è corretto ritenere che si debba fare nel caso di specie, dove non è riscontrabile alcuna previsione esplicita.

Del tutto fuori di luogo è poi il riferimento all'art. 211 coord. C.p.p. al fine di dimostrare l'implicita abrogazione dell'art. 117 del citato testo unico⁽¹⁸⁾.

Esso infatti, lungi dal riguardare il procedimento disciplinare, che non ha natura giurisdizionale, si riferisce ai rapporti con i processi davanti ai giudici civile e amministrativo, limitando l'operatività delle norme ivi contenute che prevedono la sospensione necessaria in pendenza del procedimento penale ai soli casi in cui da quest'ultimo possa scaturire una pronuncia con efficacia extrapenale. Anche facendone un'applicazione analogica, si perverrebbe ad un risultato opposto rispetto all'assunto che si vorrebbe dimostrare, essendo all'atto dell'esercizio

(17) - Cfr.: J.P. PIERINI, *Considerazioni...*, p. 26.

(18) - Cfr.: J.P. PIERINI, *Considerazioni...*, pp. 26-27, e G. ICHINO, *Art. 211*, in E. AMODIO e O. DOMINIONI, *Commentario al nuovo codice di procedura penale* - Appendice.

dell'azione penale in teoria sempre possibile addivenire ad un giudicato assolutorio dibattimentale, vincolante ai sensi dell'art. 653 nel disciplinare⁽¹⁹⁾.

Occorre poi rimarcare come il ricorso all'art. 117 non risolva tutti i problemi: tale norma risale al 1957 ed è stata quindi concepita nella vigenza dell'abrogato codice di procedura penale. Essa infatti prevede l'obbligo di sospendere il procedimento all'atto della formulazione dell'imputazione, cosa assolutamente logica nel vecchio rito, laddove l'esercizio dell'azione penale coincideva con l'avvio dell'istruttoria.

Nell'attuale regime, invece, ciò avviene soltanto all'esito delle indagini preliminari, la cui durata massima è di regola pari a sei mesi, ma in determinati casi può arrivare sino a due anni (e tra l'altro nulla impedisce che l'azione penale sia iniziata con ulteriore ritardo rispetto al termine delle indagini). Questa tempistica è di fatto incompatibile con i termini ai quali è assoggettato il procedimento disciplinare di corpo, che deve necessariamente concludersi entro 90 giorni dalla contestazione degli addebiti⁽²⁰⁾, atto introduttivo del medesimo, che a sua volta, deve essere effettuata "senza ritardo" (art. 59 comma 1 R.D.M.) rispetto al momento in cui l'amministrazione ha avuto notizia dei fatti.

La questione appare problematica: se l'amministrazione ha avviato un procedimento disciplinare e viene a conoscenza che per i medesimi fatti è stata avviata un'indagine penale, dovrebbe attendere la conclusione di quest'ultima e il successivo esercizio dell'azione penale per disporre la sospensione del procedimento, cosa del tutto assurda perché a quell'ora il termine di 90 giorni sarà con ogni probabilità abbondantemente scaduto e l'amministrazione decaduta dalla possibilità di adottare provvedimenti sanzionatori.

Diversamente si potrebbe optare per la prosecuzione del procedimento disciplinare, soluzione questa che si va diffondendo nella prassi e che presenta l'indubbio vantaggio di accelerare notevolmente la definizione della pratica (considerando i tempi ormai sempre più dilatati della giustizia penale), ma che risulta praticabile solo nei casi in cui l'accertamento dei fatti risulti particolarmente agevole, presentando lo spiacevole inconveniente di dover procedere all'annullamento del provvedimento eventualmente adottato qualora questo dovesse

(19) - *Contra* vedi: A. GHIARA, Art. 653, *cit.*, p. 466.

(20) - Come risulta dai dd. mm. 603/93 e 690/96 e dalle tabelle annesse.

confliggere con le successive risultanze del procedimento penale.

Si deve pertanto concludere che la previsione contenuta nell'art. 117, per quanto ancora vigente ed applicabile al procedimento disciplinare in ambito militare, abbia oramai poco senso, almeno per ciò che concerne la disciplina di corpo.

A questo punto, per dipanare la matassa, occorre enucleare una serie di principi di logica giuridica, che costituiscano i cardini sui quali fondare la risoluzione della questione in esame.

Essi sono:

- principio di efficacia, che consiglia di dotarsi dei mezzi più rispondenti allo scopo, in relazione al quale si appalesa quale scelta più ragionevole quella di accordare fede privilegiata agli esiti del procedimento penale che, rispetto a quello amministrativo-disciplinare, garantisce migliori possibilità di acclarare la realtà dei fatti, stante la disponibilità di un più ampio ventaglio di mezzi istruttori;

- principio di efficienza, che impone scelte votate all'economia delle attività procedimentali, in forza del quale si rende auspicabile l'eliminazione di inutili duplicazioni e il conseguente recupero delle risultanze di attività giuridiche di varia natura che, per quanto compiute in procedimenti di differente tipologia, siano comunque idonee allo scopo.

Alla luce di tali principi la conclusione non può essere che una. Si deve infatti necessariamente dedurre che la sospensione del procedimento disciplinare, sebbene non obbligatoria in pendenza delle indagini preliminari, è comunque possibile e rimessa alla discrezionalità dell'autorità amministrativa⁽²¹⁾.

È bene in proposito rimarcare come discrezionalità non significhi arbitrio, ma scelta motivata in funzione del migliore perseguimento dell'interesse pubblico. E facendo applicazione dei principi sopra evidenziati, l'autorità procedente non

(21) - Cfr.: A. GHIARA, art. 653, *cit.*, p. 466, secondo il quale "l'assenza di un preciso obbligo di sospensione imposto dalla legge non impedisce che la sospensione sia in ogni caso disposta dall'autorità che procede in via disciplinare, nell'ambito dei suoi poteri inerenti allo svolgimento del procedimento disciplinare". A tale conclusione tale autore giunge però sulla base di un percorso argomentativo non condiviso da chi scrive, affermando la mancanza di un obbligo di sospensione al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e l'impossibilità di dedurre tale obbligo dalla riconosciuta efficacia extrapenale del giudicato assolutorio, senza peraltro fornire sul punto motivazioni convincenti.

potrà che optare, in tali casi, per la sospensione, soluzione questa che, pur non imposta a rigor di legge, appare comunque quella più logica e ragionevole e, pertanto, non solo “possibile” ma in un certo modo doverosa.

Qualora invece l'amministrazione abbia notizia dei fatti a procedimento penale già iniziato, essa, in analogia, potrà utilmente differire l'eventuale avvio del procedimento sino a che il pubblico ministero non abbia assunto le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Tale “ritardo” nella contestazione degli addebiti deve ritenersi ampiamente giustificabile, considerato che l'esigenza prevalente che impone l'immediatezza delle contestazioni, ossia quella di garantire la tempestività della difesa dell'incolpato, deve ritenersi ampiamente soddisfatta, per ciò che attiene l'accertamento del fatto storico, nell'ambito del procedimento penale.



L'ISTITUTO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE (ISSMI)

Fabrizio Parrulli (*)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Inquadramento giuridico. - 3. Ubicazione. - 4. Scopo del corso e principi. - 5. Organizzazione. - 6. Attività didattica del 2° Corso ISSMI. - 7. Modalità d'ammissione alla frequenza del Corso. - 8. Conclusioni.

1. Premessa

La costituzione dell'Istituto di Superiore di Stato Maggiore Interforze è la prima concreta manifestazione di un significativo mutamento culturale da tempo in corso presso gli Stati Maggiori.

Da tempo era sentita, infatti, la necessità di attribuire agli Ufficiali di Stato Maggiore delle tre Forze Armate una cultura professionale a più ampio orizzonte ed una mentalità interforze che s'innestassero sulla professionalità e sulle tradizioni acquisite in seno alla Forza Armata di appartenenza.

Al di là del risparmio economico, l'istituzione di un Corso Superiore

(*) - Magg. t.ISSMI dei Carabinieri. *Tutor* presso il 2° Corso dell'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze.

Interforze di SM si inquadra coerentemente nell'ambito delle nuove prospettive che si configurano per le nostre Forze Armate.

L'evoluzione degli scenari politico - internazionali e i conseguenti indirizzi provenienti dai responsabili politici implicano, infatti, un diverso coinvolgimento dell'apparato militare nella realizzazione degli interessi internazionali.

La legge sui Vertici ha comportato un sostanziale incremento, qualitativo e quantitativo, del lavoro dello Stato Maggiore Interforze (SMD) degli Uffici e Direzioni Generali, che avranno forte necessità di Ufficiali di SM adeguatamente e specificamente preparati. C'è un'ultima e non trascurabile esigenza che rende necessaria una formazione innovativa: le Forze Armate negli anni futuri affronteranno mutamenti di compiti e di strutture difficili da prevedere fin d'ora per poter configurare in anticipo la attribuzioni dei nuovi incarichi e le conseguenti nuove procedure di lavoro; l'ufficiale di SM, quindi, dovrà possedere le risorse di originalità, adattabilità, creatività necessarie a padroneggiare rapidamente le nuove esigenze di lavoro, in strutture ed in situazioni, talvolta in paesi, completamente diversi da ogni previsione.

2. Inquadramento giuridico

L'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze prende vita dalla legge 28 Dicembre 1995, n.549 "Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica" dove, all'articolo 1, comma 1, lettera h, viene detto che il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti a "...costituire un Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze che unifichi e sostituisca i Corsi Superiori di Stato Maggiore della Scuola di Guerra dell'Esercito, dell'Istituto di Guerra Marittima e della Scuola di Guerra Aerea".

Il 28 novembre 1997, con il Decreto Legislativo n.464 "Riforma strutturale delle Forze Armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", viene istituito, all'articolo 4, l'Istituto Superiore di Stato maggiore interforze "...con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed internazionale".

Lo stesso articolo 4, al comma 5, specifica, inoltre, che il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dal presente decreto, il regolamento recante l'ordinamento dell'Istituto.

Il 12 giugno 1999, il Ministro della Difesa ha adottato il regolamento di cui al punto precedente. Nel frattempo, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, in data 29 Aprile 1999, approvava la "Direttiva per lo svolgimento dei Corsi ISSMI" (SMD - FORM - 002) edizione 1999, che, come recita l'atto di approvazione, "...definisce gli obiettivi di formazione ed i criteri generali per lo sviluppo dei Corsi...".

3. Ubicazione

L'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze è situato nella splendida sede di Palazzo Adimari - Salviati che sorge nelle immediate vicinanze della Città del Vaticano sulle rive del fiume Tevere ed ai piedi del Colle Gianicolo, su via della Lungara. Voluta dal Cardinale Bernardo Salviati, fu terminata nel 1557.

Nel 1849 i Francesi trasformarono il Palazzo in caserma per un reparto di artiglieria. Il neonato Stato italiano, subentrato ai Francesi nel 1870, lo destinò a sede del Tribunale Supremo di Guerra e Marina.

Accanto a quella tradizionale "giudiziaria" ed alla nobile origine aristocratico - clericale, si pone una terza identità, ancora oggi dominante: l'immagine di Palazzo Salviati quale centro di educazione militare e di cultura.

Per ben 60 anni ebbe qui dimora, infatti, il Collegio Militare di Roma. Ed oggi altri allievi, insegnanti e ricercatori hanno preso il posto di quelli di un tempo, in questa prestigiosa sede per trascorrere un periodo di aggiornamento e di preparazione per incarichi di elevata responsabilità in seno alle Forze Armate.

4. Scopo del Corso e principi

Lo scopo del Corso consiste nell'acquisizione di una vera e propria "educazione" etica e professionale al lavoro in *team*, sia di Forza Armata che

interforze, nello sviluppo di una visione culturale ampia e attuale, in senso internazionale e interdisciplinare, nell'acquisizione di conoscenze e metodologie nel campo della pianificazione e delle dottrine di Forza Armata, interforze e internazionali.

In pratica, così come recita la direttiva per lo svolgimento dei corsi ISSMI, "... Il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacità di contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attività militari interforze e di Forza Armata in ambito nazionale ed internazionale e le capacità necessarie per l'eventuale esercizio di funzioni dirigenziali ”.

In tale contesto assume particolare valore la partecipazione di Ufficiali esteri provenienti da nazioni alleate e amiche.

La loro presenza è preziosa sia nella formazione professionale sia nello scambio culturale.

Gli Ufficiali esteri sono completamente integrati nei gruppi nazionali, seguendo le stesse attività ed assolvendo gli stessi compiti degli Ufficiali nazionali. Inoltre sono chiamati a svolgere interventi di illustrazione del Modello di Difesa del rispettivo paese.

Nel 2° Corso ISSMI sono presenti 29 Ufficiali stranieri in rappresentanza di 20 nazioni: Albania (1)⁽¹⁾, Argentina (1), Brasile (2), Cina (1), Francia (2), Germania (3), Libano (3), Portogallo (1), Repubblica Ceca (1), Regno Unito (1), Romania (1), Spagna (1), Stati Uniti d'America (2), Sud Corea (2), Svizzera (2), Tunisia (1), Ungheria (1), Venezuela (3).

I concetti fondamentali che vengono sviluppati durante il corso sono:

- unicità della difesa e degli scopi da conseguire di carattere sia politico-strategico, sia tecnico-operativo;
- interdipendenza delle componenti per l'assolvimento delle missioni e per l'utilizzazione al meglio dei mezzi esistenti, nonché dell'esperienza maturata e del patrimonio di competenze di ognuna;
- interoperabilità indispensabile requisito di ogni elemento di organizzazione che debba essere efficacemente inserito in contesti interforze, alleati o

(1) - Tra parentesi è indicato il numero degli Ufficiali.

multinazionali.

I principi fondamentali su cui si basa l'attività didattica del Corso sono i seguenti:

- centralità del Frequentatore e del suo processo di formazione-apprendimento, intorno al quale vengono “disegnati” metodi didattici e di valutazione, attività formative, organizzazione e ruoli del personale responsabile;

- applicazione del metodo didattico “attivo” in quanto risulta offrire i migliori risultati in termini di efficacia di apprendimento per Ufficiali con il livello di anzianità ed esperienza professionale posseduto dai Frequentatori dell'ISSMI; tale metodo è basato sul principio che il Frequentatore è il principale protagonista e responsabile della propria formazione e, conseguentemente, l'attività predominante è costituita dalla “produzione” di idee, analisi, valutazioni, proposte di decisioni, pianificazioni, gestione di attività di gruppo, ecc.; va inoltre tenuto presente che il metodo attivo costituisce per gli adulti il modo di apprendimento più efficace per acquisire e interiorizzare concetti, metodologie di lavoro e informazioni, oltre che acquisire e sviluppare le capacità e abilità richieste dai futuri ruoli; pertanto tutte le attività didattiche si concretizzano in lavori individuali e/o di gruppo, che sono oggetto di valutazione di profitto; la “didattica” in senso più tradizionale (lezioni e conferenze) assume un ruolo strumentale e di supporto alle citate attività di produzione;

- impostazione formativa del tipo interattivo che, nel suo complesso, dovrà tendere ad “insegnare a saper fare” e non a “far sapere”, evitando ogni forma di nozionismo, inefficace dal punto di vista dell'accrescimento e dannoso dal punto di vista motivazionale;

- “tutorship”, dove i *tutors* sono designati dallo Stato Maggiore Difesa su proposta della Direzione dell'ISSMI, scelti tra gli Ufficiali frequentatori del corso precedente in possesso di particolari capacità attitudinali e tecnico-professionali;

- docenza “non permanente”; l'Istituto si avvale di docenti delle principali Università italiane, di rappresentanti di organizzazioni civili nazionali ed estere, esperti negli specifici settori, di personale militare che svolge o ha svolto di recente particolari incarichi in ambito nazionale ed internazionale, di Capi Reparto o Capi Ufficio degli Stati Maggiori Difesa e di Forza Armata.

5. Organizzazione

Per realizzare gli scopi prefissati è stata concepita una organizzazione basata su una struttura ordinativa come da allegato A.

L'incarico di Direttore dell'ISSMI è affidato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa ad un Ufficiale con il grado di Maggior Generale (o grado corrispondente) che esercita la funzione di Comandante di Corpo nei confronti del personale militare in servizio presso l'ISSMI e degli Ufficiali Frequentatori dei Corsi.

Dirige le attività didattiche ed organizzative dell'Istituto e definisce i criteri per la valutazione del profitto degli Ufficiali Frequentatori del Corso ISSMI, da sottoporre all'approvazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Cura, nel quadro delle direttive generali emanate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, i rapporti con i paritetici Istituti esteri e con gli Istituti di formazione Interforze e delle singole Forze Armate necessari al coordinamento ed allo sviluppo delle attività didattiche.

Gli incarichi di Vice Direttore, ripartiti tra le singole Forze Armate, sono affidati ad Ufficiali con il grado di Brigadier Generale o grado corrispondente. Essi esercitano il controllo sulle attività didattiche ed organizzative e sul comportamento disciplinare delle rispettive sezioni e svolgono la funzione di Coordinatore d'Area per le attività didattiche specifiche della Forza Armata di appartenenza inserite nei programmi di formazione.

Propongono, inoltre, al Consiglio di Istituto il programma delle attività specifiche della Forza Armata di appartenenza, sviluppato d'intesa con il rispettivo Stato Maggiore, da inserire nel programma del Corso ISSMI e indirizzano e coordinano i *tutor* assegnati alle rispettive sezioni.

Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore dell'ISSMI, che lo presiede, e dai Vice Direttori.


Predispose il programma del Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, per il successivo *iter* di approvazione e valuta l'attività didattica ed il profitto conseguito dagli Ufficiali Frequentatori al termine del Corso ISSMI, formando la relativa graduatoria.

Alle Sezioni di Corso sono assegnati Ufficiali Superiori in qualità di *tutor*, con il compito di curare, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo, le attività

ALLEGATO A

Legenda:
 — Dipendenza organica.
 — Coordinamento e supervisione.

ORGANIGRAMMA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE



dei gruppi di lavoro ai quali sono preposti e di fungere da assistenti nelle materie professionali indicate dal Direttore.

L'incarico, che di massima ha la durata di un Corso ISSMI, è affidato dagli Stati Maggiori di Forza Armata (o dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ovvero dal Corpo della Guardia di Finanza) ad Ufficiali scelti in una rosa di candidati, proposta dal Direttore e composta da Frequentatori di precedenti Corsi ISSMI con riconosciuta attitudine all'incarico.

6. Attività didattica del 2° Corso ISSMI

Il programma del 2° Corso ISSMI, in atto, si basa su una durata di 41 settimane (1334 periodi didattici) di effettiva attività, con inizio il 13.9.1999 e termine il 14 luglio 2000.

A questo Corso partecipano complessivamente 180 Ufficiali: 66 dell'Esercito, 47 dell'Aeronautica, 24 della Marina, 10 dei Carabinieri, 4 della Guardia di Finanza e 29 provenienti da altri paesi.

Nel dettaglio l'attività didattica viene sviluppata in fasi e cicli come segue:

Fase preliminare - *(Amalgama iniziale dei Gruppi di Lavoro e conoscenza delle altre Forze Armate).*

L'attività verte in primo luogo sui comportamenti comunicativi nell'ambito dei gruppi, allo scopo di facilitare l'integrazione dei frequentatori.

Inoltre sono programmate 2 settimane di servizio presso enti e comandi di Forza Armata diversa da quella di appartenenza, per "vivere" la realtà delle altre FA ed essere inseriti nel loro contesto organizzativo e di rapporti umani, con la partecipazione dei frequentatori ad attività operative/addestrative di interesse.

1ª Fase interforze - *con lo scopo di fornire conoscenze e capacità per poter operare in organismi di livello strategico - militare.*

Si suddivide in quattro cicli didattici (o "moduli") sui seguenti argomenti:

- **1° ciclo:** *Conoscenze di base dell'ambiente internazionale degli aspetti storici ed economici di interesse per le FA.*

Viene fornito un quadro conoscitivo organico sulle relazioni internazionali, sulla Strategia militare, sugli elementi fondamentali del quadro

macroeconomico, nazionale ed internazionale, di interesse per lo strumento militare nel suo complesso e del relativo impiego.

L'attività applicativa di tale fase si concretizza nello studio di casi recenti di maggiore interesse, nonché nell'applicazione del metodo storico per l'analisi di un avvenimento significativo.

- **2° ciclo** - Attualità della Sicurezza internazionale e della Difesa.

Prevede lezioni e conferenze (conoscitive e informative) sugli aspetti salienti delle sfide alla sicurezza e sugli aspetti della politica nazionale che riguardano la difesa del paese.

L'attività applicativa si sviluppa nello studio di un "caso paese", che sarà anche oggetto di esercitazione di impostazione di un libro bianco della difesa e del viaggio di studio per gruppi di lavoro. I paesi oggetto del viaggio sono individuati nell'area di influenza strategica, culturale, economica dei principali paesi europei; in tal modo sarà possibile, riunendo i risultati dello studio di tutti i gruppi, avere un quadro sufficientemente ampio della situazione e delle scelte in materia di sicurezza e difesa in Europa, con particolare attenzione all'area mediterranea.

- **3° ciclo** - Aspetti giuridici e sociologici di interesse per le FA e Corso base per "consigliere giuridico".

Lo studio degli elementi principali in campo sociologico e di diritto internazionale, costituzionale ed amministrativo è affrontato in questo ciclo, mentre la parte relativa al corso base di consigliere giuridico viene svolta durante la 2^a fase interforze.

- **4° ciclo** - Le linee guida della Politica Militare Italiana e le risorse per lo strumento militare.

Prevede lezioni, conferenze e tavole rotonde (conoscitive e informative) sugli indirizzi attuali di Politica Militare, la Politica del personale, la pianificazione generale e finanziaria dello strumento, l'industria per la Difesa e gli approvvigionamenti.

Fase di Forza Armata - con lo scopo di completare e approfondire la preparazione professionale specifica dei Frequentatori, con i programmi approvati dai rispettivi SM.

2ª Fase interforze - *con lo scopo di fornire conoscenze e capacità per poter operare a livello operativo.*

Essa si sviluppa su tre cicli didattici (o “moduli”) sui seguenti argomenti ed inizia con una breve introduzione ai principi e alle fonti della Dottrina per le operazioni interforze.

Nella fase è inoltre programmato il viaggio all'estero per gruppi, che completa l'esame della situazione internazionale e degli aspetti di politica di difesa e militare.

- **1° ciclo** - La Protezione Civile e i piani di emergenza.

Approfondisce le dottrine di impiego delle forze nel settore dei concorsi militari alla Protezione Civile.

Il ciclo è caratterizzato dallo svolgimento dell'Esercitazione “Operazioni di protezione civile”, riguardante analisi e valutazioni sui piani di emergenza relativi ad uno o più tipi di rischio in località individuate di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile.

Nel quadro dell'esercitazione sarà svolta una ricognizione con visite ad Enti/Organi militari e civili a livello regionale, provinciale e comunale della/e regioni oggetto di studio.

- **2° ciclo** - *Studio delle dottrine militari nel campo delle operazioni interforze e multinazionali.*

Approfondisce le dottrine di impiego delle forze nel settore della gestione delle crisi internazionali, delle Operazioni multinazionali e di “Peace Support”, a livello di Comando Operativo Interforze e di Comando di Forza di Intervento.

Vengono trattate inoltre le metodologie di lavoro negli SM, in preparazione della settimana europea “Combined Joint Exercise Week” (a cui partecipano i paritetici Istituti di formazione di Francia, Inghilterra, Germania e Spagna, oltre, naturalmente, l'Italia) e delle altre attività di scambio con Istituti corrispondenti NATO/PfP.

- **3° ciclo** - Operazioni multinazionali e di sostegno per la pace.

Il ciclo costituisce la parte più importante di tutto il Corso, in quanto i Frequentatori sono chiamati ad applicare tutti gli insegnamenti acquisiti. Esso è caratterizzato dallo svolgimento della Esercitazione “Pianificazione di impiego di una *Combined Joint Task Force* per una Operazione

di *Peace Support*". Tale esercitazione si sviluppa in tre momenti:

- il primo a carattere politico-strategico, mediante una simulazione di "Gestione delle Crisi", svolta con il metodo del "Role Playing";
- il secondo a carattere operativo, mediante l'elaborazione degli elementi concettuali necessari per la direttiva operativa del Comandante dell'operazione multinazionale;
- il terzo, a livello di "joint HQ" di una Forza multinazionale, mediante l'elaborazione di una pianificazione operativa in contesto multinazionale.

Il ciclo si conclude con un periodo di circa 8 giorni di visite/ambientamento in Comandi/Enti NATO, UEO, multinazionali sia in Italia sia all'estero.

Fase complementare - *per gli Ufficiali ammessi alla fase finale del Corso per "Consigliere giuridico" e per i futuri tutor che devono frequentare il corso di metodologia didattica e valutativa.*

Viene svolta a partire dall'ultima settimana di Corso ISSMI, a favore dei soli Ufficiali designati.

7. Modalità d'ammissione alla frequenza del Corso

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, in sede di determinazione annuale del numero complessivo degli Ufficiali da ammettere al Corso ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza, sentiti i Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, i Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, e, per quanto d'interesse, il Segretario Generale della Difesa.

L'ammissione al Corso ISSMI avviene sulla base della valutazione dei titoli posseduti dagli Ufficiali superiori che hanno completato l'*iter* formativo previsto per la Forza Armata di appartenenza, superando la prova pratica a conclusione del Corso di Stato Maggiore per gli Ufficiali dell'Esercito ovvero superando altro Corso equivalente o il Corso d'Istituto per l'Arma dei Carabinieri.

La valutazione dei titoli, tra i quali è richiesta la conoscenza della lingua inglese, è effettuata per ciascuna Forza Armata da una commissione nominata dal

rispettivo Capo di Stato Maggiore (per l'Arma dei Carabinieri dal Comandante Generale) e si conclude con la redazione delle relative graduatorie.

L'ammissione al Corso ISSMI degli Ufficiali utilmente collocati nelle rispettive graduatorie è sottoposta, dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata e dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Capo di Stato Maggiore della Difesa per l'approvazione.

8. Conclusioni

L'esigenza di preparare Ufficiali che sappiano agire con professionalità in contesti interforze ed internazionali, ricoprendo con competenza gli incarichi assegnati in tali ambiti e la necessità di porre le basi alla formazione del dirigente militare fornendogli una visione moderna ed il più possibile completa delle problematiche della Difesa, nonché gli strumenti metodologici per la loro soluzione, costituiscono il presupposto necessario per impostare la formazione interforze.

L'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, che vede i frequentatori delle tre Forze Armate e di paesi stranieri seguire un programma interforze sin dal primo giorno, privilegiando lo scambio di conoscenze delle Forze Armate e la creazione di rapporti interpersonali, è la indispensabile Scuola di formazione e di sviluppo di un corretto spirito interforze.



Bibliografia

G. MOROLLI. (a cura di), *Palazzo Salviati alla Lungara*, Editalia, Roma.

Riferimenti normativi

- Legge 28 Dicembre 1995, n.549 “Misure di razionalizzazione della Finanza pubblica”.
- Decreto Legislativo 28 novembre 1997 n.464 “Riforma strutturale delle Forze Armate, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n.549”.
- Decreto del Ministro della Difesa 12 giugno 1999.



LA DOTTRINA D'IMPIEGO DEI REPARTI CORAZZATI TEDESCHI TRA LE DUE GUERRE MONDIALI (1916 - 1939)

Roberto Rosi (*)

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Le dottrine. - 3. Organici e mezzi. - 4. Conclusioni.

1. Introduzione

Il 28 settembre 1939, con la deposizione delle armi da parte dell'ultimo contingente dello stremato esercito polacco di fronte alle vittoriose truppe tedesche dei Generali Bock e Rundstedt, calava il sipario sul primo atto della seconda guerra mondiale.

La campagna di Polonia, che si concludeva, costituì il più classico esempio della cosiddetta "Blitzkrieg" tedesca segnando, inoltre, una decisiva svolta nelle dottrine d'impiego dei mezzi corazzati ed evidenziando l'efficacia della cooperazione tra questi e le forze aeree.

(*) - Colonnello dei Carabinieri, Capo del VI Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Le operazioni militari in Polonia e, poco dopo, in Francia posero in risalto la inadeguatezza dei dispositivi difensivi statici nei confronti di un'offesa impostata sulla mobilità e sulla potenza di fuoco del veicolo corazzato.

I fulminei successi del 1939 - 1940 della "Panzer Waffe" influenzarono l'evoluzione delle truppe corazzate in tutto il mondo ed obbligarono gli stati maggiori dei vari eserciti ad abbandonare le vecchie concezioni sull'impiego dei carri e a creare nuove unità modellate sulle vittoriose divisioni panzer germaniche.

I tedeschi infatti, se pur non furono i primi a concepire l'impiego dell'arma corazzata, furono senz'altro i più geniali ad intuirne l'efficacia e le future possibilità operative.

Non considerando il carro "Fortezza marciante", secondo le diffuse concezioni del tempo, individuarono in esso un mezzo potente, mobilissimo, protetto, atto a svolgere con rapidità compiti ed azioni ben definite e risolutive del combattimento. Appare quindi interessante in questa sede esaminare, seppure sinteticamente, la storia e l'evoluzione di impiego dei reparti corazzati tedeschi, dalla loro costituzione al fortunato esordio sui campi di battaglia della II^a Guerra Mondiale.

2. Le dottrine

Il carro armato apparve, per la prima volta, il 15 settembre 1916 in Francia, sulla Somme. Un piccolo contingente corazzato britannico, forte di nove "Tanks", venne impiegato in azioni a carattere locale, a diretto sostegno dei reparti di fanteria.

Quei primi veicoli corazzati, se pur lentissimi, di mole enorme e poco manovriera, riscosero un buon successo poiché, contro essi, si rivelò inefficace il tiro della mitragliatrice, decisiva protagonista del combattimento nel primo conflitto mondiale.

A questa esperienza ne seguirono altre che costituirono le basi evolutive delle prime concezioni di impiego dei corazzati. Questi vennero inizialmente considerati quale supporto alle fanterie in attacco e da qui la prima concezione di dipendenza del veicolo corazzato nei riguardi del fante e l'esaltazione quindi, nel

carro, delle doti di protezione rispetto alla sua mobilità ed autonomia logistica. Si costruirono quindi veicoli pesantissimi da “accompagnamento” o carri molto leggeri e veloci da “ricognizione”, veri e propri sostituti della cavalleria. Tale dottrina fu particolarmente sostenuta dagli stati maggiori britannico e francese ed accettata come valida da tutti gli eserciti alleati, compresi quello italiano e statunitense.

I concetti d'azione, anche se più volte variati e perfezionati, rimasero sostanzialmente inalterati sino all'inizio della seconda guerra mondiale, anche se molti studiosi militari come il Gen. Estienne ed il Col. De Gaulle in Francia, il Gen. Swinton ed il Cap. Liddell Hart in Inghilterra, il Gen. Fuller negli Stati Uniti, cominciarono ad intravedere ed a sostenere le più ampie potenzialità del mezzo corazzato.

In Germania, intanto, il trattato di Versailles aveva dettato la completa smobilitazione delle forze armate degli imperi centrali imponendo alla nuova ReichsWehr un organico massimo di 100.000 uomini, con il supporto di sole tre divisioni di cavalleria.

La nazione battuta, scossa da dissidi, moti e lotte interne, identificò nei politici e nella casta militare i responsabili della disfatta con la conseguenza di una stasi nella ricostruzione e nella evoluzione tecnico - tattica del nuovo esercito tedesco che perdurò sino alla nomina, a capo di S. M., del gen. Von Seeckt. Questi, con opera infaticabile e lungimirante, gettò le basi di quell'efficientissima macchina da guerra che doveva, poi, rivelarsi la Wermacht e, intuendo le potenzialità dell'arma aerea e corazzata, eluse - in modo occulto - i termini di Versailles e costituì un esercito ridotto ma moderno ed informato a nuove e geniali concezioni tattiche.

Lo S. M. tedesco, superando le sorpassate teorie alleate sui corazzati, nel suo manuale del 1930 “Impiego delle truppe”, con intelligente intuizione sottolineò che “se i carri armati sono tenuti a contatto troppo stretto con la fanteria essi perdono il vantaggio della loro mobilità e sono destinati alla distruzione”. Affermazione, questa, per molti esperti militari del tempo, poco reale e gratuita, che però nel prossimo futuro doveva rivelarsi quanto mai esatta e geniale.

Nel 1933, con la nomina del Gen. Lutz ad ispettore delle truppe motorizzate, iniziò la vera e propria costituzione dei reparti carri germanici e la

trasformazione delle tre divisioni di cavalleria, concesse alla Reichswehr, in divisioni corazzate.

Si costituirono inizialmente dei reggimenti corazzati destinati a cooperare con la fanteria ma con criteri più elastici e con ampie possibilità di svolgere compiti operativi autonomi. Le manovre estive del 1935 videro, per la prima volta, impiegata una prima sperimentale “grande unità Panzer” sotto il comando del Gen. Heinz Guderian che, con i generali Von Thoma e Rommell, fu il teorico dell’evoluzione di impiego della “Panzerwaffe” nella quale la divisione corazzata venne considerata forza agile e potente, atta a sferrare attacchi in profondità, infrangendo i dispositivi difensivi nemici nel centro di gravità del combattimento o “Schwerpunkt”.

I carri non dovevano limitarsi allo sfondamento dello schieramento avversario ma, avvalendosi dell’aerocooperazione spingersi oltre, occupando prestabiliti e vitali obiettivi delle retrovie nemiche, nella cosiddetta “Tiefenzone”.

L’azione delle unità corazzate, svincolate dai tempi di movimento delle fanterie d’appoggio che le seguivano, doveva sfruttare tutto il dinamismo e la rapidità dei propri mezzi puntando decisamente sul fattore “sorpresa”. Tali reparti non ebbero, in altri termini, solo compiti di rottura e di sfruttamento del successo ma una funzione più complessa in cui questi concetti operativi si fondevano in piena armonia tra loro.

Lo stesso Guderian nel suo libro “Achtung Panzer!” espresse in sintesi i termini di questa “dottrina” affermando che “nell’assegnare nuovi criteri, noi tentiamo di ottenere una decisione tattica rapida e di svilupparla immediatamente sul piano strategico. Questo sforzo sarà coronato dal successo? Soltanto la guerra lo dimostrerà. Ma una cosa è certa: i procedimenti d’attacco ed i mezzi offensivi del passato non hanno mai permesso di conseguire, in quattro anni di guerra sanguinosa, alcun risultato decisivo e non daranno alcun risultato per l’avvenire.

Noi poniamo dunque come principio la volontà di un successo folgorante, una rottura del fronte seguita dall’avvolgimento alle ali che ancora resistono, studiando la cooperazione delle tre armi, in rapporto alle condizioni necessarie per l’attacco dei carri”. Era il ripudiare la cosiddetta “guerra di posizione” per accedere alla nuova concezione di “guerra di movimento”.

3. Organici e mezzi

Gli organici delle grandi unità Panzer subirono, dalla loro costituzione, molte varianti. Inizialmente rilevante fu l'influenza della corrispondente brigata carri inglese che si articolava su due Rgt. Corazzati, per un totale di 561 carri. A questa potente aliquota corazzata lo S.M. tedesco aggiunse subito una brigata di Ftr. Motorizzata, su due Btg. Autotrasportati ed un Btg. Motociclisti, più un Rgt. di artiglieria motorizzata, su un gruppo di obici da 105 mm., un gruppo cannoni controcarro trainati da 37 mm., oltre a reparti minori del genio e delle trasmissioni.

Le prime esperienze ottenute nelle grandi manovre del 1935 portarono a considerare esigua l'aliquota di Ftr. Motorizzata, nei confronti dell'elemento corazzato; conseguenza di ciò fu l'aumento di un Btg. autotrasportato nell'ambito della brigata di Ftr. Motorizzata. A questa seguirono altre modifiche nell'intento di rendere la divisione corazzata strumento di guerra più potente, manovriero e, quel che più conta, operativamente autosufficiente.

Nel 1939 si addivenne agli organici definitivi della grande unità carri. Essi furono così stabiliti:

- comando;
- una brigata carri su due Rgt.;
- una brigata Ftr. motorizzata su tre Btg. motorizzati ed un Btg. motomitraglieri;
- un Btg. esplorante;
- un gruppo artiglieria controcarro;
- un Rgt. artiglieria semovente o motorizzata;
- un gruppo artiglieria contraerea;
- un Btg. pionieri motorizzato;
- una squadriglia da ricognizione;
- servizi vari.

Il totale degli uomini ammontava a 11.000 unità con 400 carri medi e pesanti, 50 autoblindo, 24 obici da 105 mm., ed un numero variante di cannoni controcarro da 37 mm.

I carri in dotazione alle divisioni Panzer, nell'arco di tempo che interessa la nostra trattazione, furono essenzialmente i "Pzk pfw Ausf" nelle variazioni di tipo

A, B, e II° IV° e III°. Tale veicolo nei primi prototipi aveva una stazza di 6 tonnellate, con un motore a benzina di circa 4 litri di cilindrata. L'armamento era costituito da due mitragliatrici MG 13 cal. 7,92 abbinata in torretta.

Attraverso molteplici modifiche si addivenne ai modelli IV° e III° con circa 20 tonnellate di peso, con motore a benzina potenziato ed un armamento consistente in un cannone di 75 mm in torretta. Trattavasi di carri estremamente veloci (gli ultimi prototipi raggiungevano i 55 Km/h), anche se poco protetti e leggeri. Tali mezzi diedero comunque ottimi risultati sin dalla loro prima apparizione nella guerra civile spagnola del 1938 e confermarono quei successi nella folgorante campagna di Polonia del 1939.

4. Conclusioni

Il 1° settembre 1939 i tedeschi invasero la Polonia. Merito di quel successo militare fu, in gran parte, delle sei divisioni corazzate e delle quattro divisioni leggere il cui pugno di ferro, costituito da ben 3.195 carri, schiacciò in pochi giorni il frastornato esercito polacco. Tali risultati confermarono sul campo le teorie del Guderian e dimostrarono l'efficacia operativa dei corazzati, che, colpendo in profondità le difese nemiche, occuparono da allora un posto fondamentale nell'economia del combattimento, quale punte mobili e potenti delle forze terrestri.

Dall'esordio in Polonia, la storia dell'arma corazzata tedesca scriverà - con le imprese delle campagne di Francia e d'Africa - le sue più esaltanti pagine per poi andare incontro al suo declino e venire completamente annientata sulla tragica ribalta delle sconfinite steppe russe.



Bibliografia

N. PIGNATO, *Atlante mondiale dei mezzi corazzati*, (Vol. 2°) - Ermanno Albertelli Editore.

E. PO, *C carri armati dei grandi eserciti*, Collana Intirama.

R. M. OGORKIEWICZ, *I corazzati*, Istituto per la divulgazione della Storia militare.

RH. LIDDELL HART, *Storia militare della 2^a guerra mondiale*, Arnoldo Mondadori Editore.



CERIMONIA DI CHIUSURA DELL'ANNO ACCADEMICO 1999-2000

Il 25 luglio 2000, nell'Aula Magna della Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, alla presenza di autorità civili e militari, dei familiari, del Corpo Docente dell'Istituto e degli Ufficiali frequentatori, si è svolta la cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico 1999-2000.



Relazione del Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri

Signor Comandante Generale,
Gentili Ospiti,
Signori Ufficiali,

porgo loro il benvenuto ed un sentito ringraziamento per aver voluto partecipare alla cerimonia di chiusura dell'anno accademico 1999/2000 della Scuola Ufficiali Carabinieri.

Questo atto, che conclude un intenso periodo di studi, sottolinea, in particolare, il termine di un'impegnativa fase di vita professionale ed umana per gli ufficiali del 6° Corso di perfezionamento e del 35° e 36° Corso Applicativo che, tra qualche giorno, lasceranno quest'Istituto per raggiungere i Reparti a cui sono stati destinati.

A loro, quindi, che sono il prodotto finito del primo e basilare ciclo formativo, ma che soprattutto si pongono come la proiezione più immediata nel futuro per la Scuola, rivolgo un particolare augurio ed alcune considerazioni.

Tra tutti i corsi che costituiscono la piattaforma addestrativa dell'Istituto, voi rappresentate il ponte tra la fase della formazione e quella dell'azione, il diaframma che segna il contatto ed il passaggio tra la teoria e la pratica. È infatti la strada, con le sue urgenze e la sua multiforme realtà, a trasferire nella prassi quanto acquisito, a misurare il profitto ed a sollecitare mirati aggiustamenti e successivi bilanciamenti che daranno un diverso e più completo senso alla vostra esperienza scolastica.

Ma è proprio l'impegno di ogni giorno a conferire un valore al ciclo formativo compiuto, alla necessità di individuare i percorsi sostenibili per orientarsi verso l'orizzonte dell'auspicabile.

A voi spetta l'arduo compito del confronto con un rapido divenire, in un settore - quello della sicurezza - in cui non esistono rendite di posizioni ma continue sollecitazioni a migliorarsi, per aderire al mutevole ed oneroso scenario della globalizzazione.

In una fase storica in cui la società evolve con rapidità estrema ed in cui la cultura tecnica e specialistica ha un'ampia diffusione, anche il modello di ufficiale e di comandante muta, confrontandosi da una parte con un crimine sofisticato e sempre più competitivo e dall'altra con una collettività che richiede alle forze di polizia standard di efficienza ed efficacia che non si possono disattendere.

La vostra è una generazione di “transizione”, per cui siete nella difficile condizione di dover tutelare la tradizione secolare dell’Arma e nel contempo esplorare modalità più aderenti alle esigenze collettive ed alle nuove logiche della sicurezza.

Voi costituite, in sintesi, le fondamenta etiche che preservano i valori fondanti dell’Istituzione, ma già avete nel corredo genetico la flessibilità necessaria per interpretare il futuro.

Vi sorregga la forza e l’umiltà di cogliere le contraddizioni di questa transizione per trasformarle in un’azione coerente ed aderente alle esigenze.

Il superamento dei tradizionali confini e l’internazionalizzazione degli interessi della collettività vi apre ad orizzonti più ampi, a realtà complesse ed interattive, a cui dovrete contribuire con un apporto competente e qualificato.

Siete già l’Arma del nuovo millennio; la preparazione che la Scuola ha inteso garantirvi vuole essere solo l’*incipit* di un percorso che concretamente vi imporrà di perfezionare il vostro profilo professionale.

Dovrete però conservare sempre il rigore e l’onestà intellettuale delle vostre scelte; solo in tale modo potrete essere comandanti veri e non solo di nome.

L’esempio, oggi, non è il riferimento oggettivo a valori predefiniti, ma è persuasivo e partecipato confronto di competenze tecniche e professionali.

Voi, signori ufficiali, rappresentate in ultima analisi la scommessa dell’Arma sul terreno della modernità.

Questa cerimonia costituisce anche un momento di bilanci che non vogliono però rappresentare motivo di autocelebrazione attraverso un’arida elencazione di risultati raggiunti (che al massimo dimostrano la quantità e non anche la qualità del lavoro svolto), ma solo un sintetico consuntivo.

D’altra parte il nostro miglior risultato sono questi 194 ufficiali che affidiamo a tutte le componenti dell’Arma: ai Reparti dell’organizzazione mobile, alle Scuole di formazione, ai Comandi operativi del comparto territoriale.

Oltre a coloro che hanno frequentato i già ricordati corsi applicativi e di perfezionamento, devo anche citare:

- i Tenenti del corso formativo che hanno potuto aggiungere alle loro precipue competenze scientifiche anche quelle tecnico-professionali;
- i Sottotenenti dei due corsi di Applicazione - il 178° ed 179° - che hanno

portato brillantemente a compimento un ulteriore ciclo di studi particolarmente impegnativo;

- gli allievi ufficiali di complemento - ben 214 e che in questa Scuola conseguono anche la promozione a Sottotenenti di prima nomina - i quali hanno frequentato i 4 corsi tecnico-professionali svolti durante l'intero anno accademico;

- i Capitani del 14° Corso d'Istituto che per ultimi hanno seguito un pluridecennale *iter* didattico, ora ridefinito alla luce delle nuove esigenze, frequentando anche le lezioni presso la Scuola di Guerra di Civitavecchia, Istituto che, in questa sede, non posso non ringraziare per quanto sino ad oggi ha fatto per la qualificazione e l'aggiornamento tecnico-militare dei quadri dell'Arma, sempre in uno spirito di leale e proficua collaborazione che negli anni ha permesso anche il consolidarsi di reciproci sentimenti di stima e considerazione.

D'altra parte la Scuola Ufficiali non è più soltanto un istituto scolastico strettamente inteso, ma è una struttura ormai saldamente inserita in un più ampio contesto didattico ed addestrativo che mira non solo a potenziare la qualificazione e l'aggiornamento, ma anche a fornire un contributo essenziale allo sviluppo culturale e dottrinale dell'Istituzione nel suo complesso.

A tal riguardo ricordo:

- il corso per ufficiali inferiori destinati ad assumere, per la prima volta, il comando di una Compagnia territoriale. Corso breve ma particolarmente intenso che ha consentito ai frequentatori di gettare uno sguardo retrospettivo su tutte le maggiori tematiche d'interesse per il livello di comando considerato;

- il corso per Tenenti Colonnelli prossimi a raggiungere il Comando provinciale o di gruppo, ridefinito secondo strutture didattiche modulari e sensibilmente esteso per rispondere più adeguatamente alle esigenze professionali del comandante territoriale dei Carabinieri;

- i quattro corsi basici e di aggiornamento per lingue estere (inglese, francese e spagnolo) che hanno consentito un ulteriore passo avanti nel poderoso programma approntato per il miglioramento della conoscenza delle lingue straniere;

- i due seminari di pubbliche relazioni per giovani ufficiali deputati a promuovere l'immagine dell'Arma presso il mondo della scuola;

- il corso di aggiornamento per capi ufficio Segreteria e Personale finalizzato a meglio padroneggiare gli strumenti metodologici e dottrinali necessari per

sviluppare le attività concettuali, organizzative e di condotta relative al funzionamento dei Comandi a livello di Divisione, Regione e Brigata.

Concludo, infine, con i doverosi ringraziamenti.

Innanzitutto al corpo docente che costantemente dà impulso alle attività didattiche, recando con sé sempre nuovi e coinvolgenti stimoli. Stimoli per correggere, per migliorare, per selezionare in termini di programmi, di serietà, di risultati, d'impegno educativo e civile.

Ricordo poi i comandanti di questi giovani ufficiali che a ogni livello, con l'esempio, la guida e la costante presenza hanno costituito ed indicato un modello ed una via da intraprendere e da seguire.

Un pensiero grato a tutto il personale militare e civile della Scuola che silenziosamente ma fattivamente consente all'Istituto di essere funzionale, accogliente e, quando necessario, di presentarsi come uno dei fiori all'occhiello dell'Arma.

Infine un grazie a tutti voi ufficiali frequentatori che ogni giorno animate questa Scuola con le vostre attività, le vostre speranze, ma soprattutto con la vostra gioia di vivere.



Questa presenza ci rende consapevolmente sereni, sicuri come siamo che le fortune della nostra Istituzione sono riposte in buone mani. Il futuro di una società come la nostra, sempre più articolata e complessa, metterà a dura prova ogni vostra capacità umana e professionale, ma voi disponete di tutte le potenzialità per svolgere in essa e per essa una funzione fondamentale, così da favorirne un ulteriore periodo di sviluppo e progresso.

Io sono certo che ce la farete, che ce la faremo a sviluppare il futuro che è già qui nel nostro presente.

A tutti le migliori fortune e gli auguri più sinceri.



Intervento del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri

Desidero, innanzi tutto, rivolgere un grato benvenuto alle autorità intervenute perché la loro presenza, segno concreto di stima verso l'Arma, conferisce alla cerimonia un tono di adeguata solennità.

Il soddisfacente andamento del corso mi induce, inoltre, a ringraziare vivamente tutto il corpo docenti, sia i Professori sia gli Ufficiali. Essi, giorno dopo giorno, hanno saputo trasmettere ai frequentatori i vari insegnamenti che saranno preziosi compagni nel corso della loro carriera, in quanto ad essi dovranno far riferimento spesso e soprattutto nei momenti di maggiore incertezza.

Un particolare apprezzamento formulo anche al Comandante della Scuola ed a tutto il Quadro permanente per la passione e la dedizione dimostrata, ancora una volta, nell'indirizzare l'addestramento dei corsi.

Il mio saluto a voi Ufficiali Allievi. Un altro anno accademico si è concluso ed avete innanzi a voi un periodo di meritato riposo al termine del quale alcuni di Voi, e mi riferisco agli Ufficiali del 6° corso di perfezionamento e del 35° e 36° corso applicativo, dovranno raggiungere i reparti di impiego.

Dovrete applicare la teoria all'attività operativa e saggiare le conoscenze giuridiche e tecnico-professionali apprese in questo prestigioso Istituto per calarle nella vita di ogni giorno.

Ufficiali del 6° corso di perfezionamento e del 35° e 36° corso applicativo: gli impegni che vi attendono, fuori di queste mura accademiche, sono davvero onerosi. La società nella quale dovrete operare si evolve rapidamente e non dà spazio a chi improvvisa.

Essa richiede, invece, decisione e sicurezza che può originare solo da una solida professionalità.

Per questo motivo, è, come sempre, di fondamentale importanza, per l'Istituzione, la formazione accurata dei futuri quadri dirigenti.

Durante gli anni di studio in questa Scuola, acquisite gli strumenti per svolgere con serenità, nei primi anni di carriera, la vostra azione di Comando.

Con il termine del corso, tuttavia, l'addestramento non può e non deve ritenersi definitivamente concluso. Esso prosegue presso i reparti di impiego ove dovrete saper apprendere dall'esempio dei superiori e colleghi più anziani ed

aggiornarvi sul piano culturale con una abitudine quotidiana e una mente aperta al nuovo, che deve basarsi, anzitutto, sulla sete di sapere di ciascuno di voi.

Lo sviluppo nel percorso formativo dell'Ufficiale prevede in successione il corso d'Istituto per Capitani, di recente rimodulato ed aperto ai Ruoli Normale e Speciale. Il periodo di studi è teso ad affinare la preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale ed a conferirvi migliori capacità per l'assolvimento delle successive, delicate funzioni.

Il corso, secondo la nuova struttura, vedrà impegnato ogni frequentatore per dodici settimane, in parte presso la Scuola Ufficiali e, in parte, presso i reparti di impiego.

Gli insegnamenti saranno rivolti all'approfondimento di tematiche tecnico-professionali ed alla formazione manageriale degli Ufficiali. Infatti, la frequenza sarà preceduta dallo svolgimento, presso la Scuola Ufficiali, di un modulo di "orientamento manageriale", finalizzato a sviluppare le capacità organizzative e gestionali. Gli insegnamenti saranno impartiti da qualificate e ben collaudate società operanti nel settore dell'addestramento industriale che mutueranno, attagliandoli alle esigenze dell'Arma, sperimentati programmi di formazione svolti a favore dei dirigenti delle più importanti aziende del Paese.

A conclusione ed in successione al corso d'Istituto sarà, inoltre, previsto un *master* di perfezionamento universitario, curato da qualificati docenti dell'Arma e di affermati atenei, cui verranno ammessi i migliori classificati al termine del corso d'Istituto, su base volontaria, per caratterizzare ed ulteriormente dettagliare la preparazione culturale e professionale.

Cerchiamo, in sostanza, di consentire agli ufficiali di essere all'altezza dei tempi, di confrontarsi con una realtà che ci chiama sempre più spesso anche fuori dai confini della Nazione al fianco di istituzioni internazionali, in seno alle quali dobbiamo, come da sempre accade, distinguerci per serietà e professionalità.

A Voi sarà affidato l'onere di Comandare. Sappiate essere all'altezza di questo difficile compito. Non imponetevi mai con l'autorità che discende dal grado, ma proponetevi con il carisma che vi deriverà dalla motivazione, dalla fiducia nelle vostre possibilità, dalla ferma volontà di servire con dedizione la collettività, dall'esempio.

Abbiate sempre ben chiaro l'obiettivo da perseguire, se volete che i vostri uomini vi seguano senza incertezze. Sappiate anche raccogliere, con umiltà, i loro suggerimenti, così che tutti possano sentirsi stimolati ad impegnarsi maggiormente in

quanto sostenuti dalla consapevolezza che il loro contributo è stato ritenuto utile.

Fate dell'adamantina onestà e del convinto rigore morale, uno stile di vita: il vostro esempio costituirà un modello per i vostri uomini e vi consentirà di essere inflessibili giudici di chi ha sbagliato.

Tutti sapete che il 31 marzo scorso il Parlamento ha approvato una legge relativa al riordino dell'Arma, i cui decreti delegati sono stati recentemente trasmessi, dal Consiglio dei Ministri, alle competenti Commissioni Parlamentari per il prescritto parere.

L'Arma che troverete, una volta usciti da questo Istituto, è, dunque, un'organizzazione in evoluzione che si sta adattando ai tempi e che ricerca, attraverso la ristrutturazione, una maggiore efficienza per fornire la risposta più aderente all'istanza di sicurezza che proviene dalla popolazione.

Voi vivrete questa trasformazione e ne sarete gli attori.

Nessuna istituzione, infatti, per quanto ben strutturata, può essere veramente efficiente senza il determinante apporto delle sue risorse primarie: il personale.

State per entrare da protagonisti nella storia dell'Arma.

Avvertite in pieno questa responsabilità, poiché, anche da voi, dipenderanno i destini della nostra Istituzione che, nei suoi 186 anni di storia, ha sempre saputo essere fedele sentinella della legalità.

Agli Ufficiali del 35° e 36° corso applicativo, molti dei quali provenienti dai marescialli, voglio dire che ho apprezzato molto l'entusiasmo che hanno dimostrato nel cambiare ruolo e, quindi, nell'accettare ulteriori sfide.

Entusiasmo confermato nell'impegno posto nel seguire il corso.

Tutti sono portatori di un significativo *background* di esperienza professionale - meglio sedimentata nel corso del ciclo di studi appena concluso e prezioso strumento di lavoro nel nuovo *status* di ufficiale - che consentirà loro di poter svolgere con maggiore sicurezza, fin dal primo giorno, gli impegnativi compiti loro devoluti.

A Voi, Ufficiali del 178° e 179° corso di applicazione, che dovete ancora proseguire l'*iter* addestrativo, auguro un sereno periodo di riposo perché, ritemperati, possiate riprendere il vostro cammino di studi dal quale ottenere meritate soddisfazioni onde pervenire al più presto alle mete che, sono convinto, ciascuno di voi sogna da tempo.

A tutti, buona fortuna e buone vacanze.

**GAZZETTA
UFFICIALE**

*Si segnalano i seguenti
provvedimenti normativi:*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**25 OTTOBRE 1999, N. 556**

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 114 del 18 maggio 2000)

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 18 FEBBRAIO
1997, N. 25, CONCERNENTE LE ATTRIBUZIONI DEI VERTICI MILITARI**

Il regolamento completa la riforma dei vertici dell'Amministrazione della difesa e delle Forze armate. Il provvedimento contiene la configurazione e le attribuzioni delle seguenti cariche di vertice: Capo di stato maggiore della difesa (artt. 1-4); Segretario generale della difesa (artt. 6-9); Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (artt. 11-16). Il regolamento disciplina anche l'ordinamento dello Stato maggiore della difesa (art. 5), del Segretariato generale della difesa (art. 10) e degli stati maggiori di forza armata (art. 18). Il provvedimento contiene, inoltre, una normativa di dettaglio riguardante gli organi consultivi della difesa: il Consiglio superiore delle Forze armate (art. 19) e il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate (art. 20). Sono previste, infine, disposizioni particolari in materia disciplinare (art. 21) e disposizioni di delegificazione (art. 22).

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2000, N. 129

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 118 del 23 maggio 2000)

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO
1995, N. 195, IN MATERIA DI RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE**

**FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE, A NORMA DELL'ARTICOLO 18 DELLA
LEGGE 28 LUGLIO 1999, N. 266**

Il provvedimento legislativo prevede ulteriori materie che si vanno ad aggiungere a quelle oggetto dei procedimenti di contrattazione e concertazione, riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento civile e le Forze di polizia ad ordinamento militare e Forze armate. In particolare sono stati aggiunti: il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, il trattamento economico relativo al lavoro straordinario e l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Sono state, inoltre, apportate modifiche ai procedimenti di concertazione e alle procedure di raffreddamento dei conflitti. E' stato, infine, inserito l'art. 8-bis relativo alla consultazione delle rappresentanze del personale in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio.

LEGGE 7 GIUGNO 2000, N. 150

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 136 del 13 giugno 2000)

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Il provvedimento di legge, nell'ambito dei principi che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, è volto a regolamentare le attività di informazione, comunicazione esterna e comunicazione interna. In particolare vengono perseguite, tra le altre, le seguenti finalità: illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, facilitandone l'applicazione; illustrare le attività istituzionali e il loro funzionamento; favorire l'accesso ai servizi, promuovendone la conoscenza; favorire processi interni di semplificazione e modernizzazione; promuovere l'immagine delle amministrazioni. In questo contesto sono state stabilite norme particolari in tema di: forme, strumenti e prodotti delle attività di

informazione e comunicazione; messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse; formazione professionale; strutture specifiche; portavoce; uffici per le relazioni con il pubblico; uffici stampa; programmi e piani di comunicazione; progetti di comunicazione a carattere pubblicitario.

LEGGE 22 GIUGNO 2000, N. 192

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 161 del 12 luglio 2000)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127, E DELL'ARTICOLO 473 DEL CODICE CIVILE

La legge apporta importanti novità abrogando le disposizioni (artt. 600, 782, comma 4 e 786 c.c.) che prevedono l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica per accettare lasciti e donazioni da parte di enti non riconosciuti. Il provvedimento legislativo modifica, inoltre, l'art. 473 c.c. che prescrive l'accettazione con beneficio d'inventario delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

DECRETO 14 APRILE 2000, N. 200

(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 167 del 19 luglio 2000)

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Il capitolato generale - composto da 51 articoli raggruppati in 7 capi - si suddivide nelle seguenti parti: disposizioni generali (artt. 1-13); cauzione (artt. 14-17); esecuzione dei contratti (artt. 18-27); procedimento di collaudo (artt. 28-32); responsabilità e inadempienze (artt. 33-40); pagamenti (artt. 41-45); controversie (artt. 46-51).

LEGGE 21 LUGLIO 2000, N. 205
(*Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173 del 26 luglio 2000*)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il provvedimento legislativo rappresenta la prima importante riforma del sistema di giustizia amministrativa dall'istituzione dei Tribunali amministrativi regionali.

In particolare la legge reca nuove disposizioni in tema di: processo amministrativo in generale, ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, tutela cautelare, processo in determinate materie (in questo contesto si citano, tra gli altri, i giudizi contro i seguenti provvedimenti: quelli adottati dalle autorità amministrative indipendenti; quelli di nomina, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; quelli relativi allo scioglimento degli enti locali), giudice unico delle pensioni, giurisdizione esclusiva, decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali, esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale, mezzi per l'effettuazione delle notifiche, pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato, integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica.

Importanti modifiche sono state anche apportate in materia di ordinamento e di statuto dei magistrati amministrativi, tra le quali si citano in particolare quelle relative a: l'obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali, l'aumento dell'organico dei magistrati, l'ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa, la modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Inoltre, ai magistrati amministrativi è stata estesa la facoltà di porto d'armi, ai soli fini della difesa personale, già prevista dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati al di fuori del ruolo organico.

DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 2000, N. 214
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 178 del 1° agosto 2000)

DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 NOVEMBRE 1997, N. 464, RECANTE RIFORMA STRUTTURALE DELLE FORZE ARMATE, A NORMA DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DELLA LEGGE 31 MARZO 2000, N. 78

Il decreto reca ulteriori provvedimenti di soppressione e riorganizzazione riguardanti enti e comandi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. In particolari, tra gli enti e i comandi interessati a questa nuova riforma strutturale, si segnalano - per l'Esercito - i seguenti: Comando regione militare centro e la corrispondente direzione di amministrazione, Comando della Capitale, Comando logistico d'area nord, Comando logistico d'area sud, Ispettorato per il reclutamento e le Forze di completamento, Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito, Ispettorato logistico dell'Esercito, Regione militare Nord, Regione militare Sud, Comando militare autonomo della Sicilia, Comando militare autonomo della Sardegna, Ispettorato delle Armi e Ispettorato delle Scuole, Comando dell'aviazione dell'Esercito. Per la Marina e l'Aeronautica si segnalano i seguenti enti e comandi: Ispettorato di supporto navale, Comando Marina di Roma, Istituto di guerra marittima, Comando nazionale della difesa aerea.

DECRETO LEGISLATIVO 28 GIUGNO 2000, N. 216
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 180 del 3 agosto 2000)

DISPOSIZIONI CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1997, N. 490, RECANTE RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DELLA LEGGE 31 MARZO 2000, N. 78



QUESTIONI MILITARI



RIVISTA MILITARE

Pier Paolo LUNELLI

Teoria e metodi per le lezioni apprese

N. 4, luglio-agosto 2000

L'Esercito Italiano ha ormai decisamente imboccato una strada innovativa per migliorare le proprie prestazioni, attraverso una politica semplice, ma straordinariamente efficace nei suoi effetti: apprendere dai propri errori e da quelli degli altri.

Il *ciclo delle lezioni apprese* è basato su quattro concetti chiave: *che cosa è accaduto e che cosa sarebbe dovuto accadere; che cosa è realmente accaduto; perché è accaduto; come l'attività potrebbe essere fatta meglio la prossima volta.*

Si tratta di un tipo di apprendimento “dal basso verso l’alto” che, nell’ottica di un’organizzazione, per non rimanere sterile ha bisogno di diffusione: le *lezioni*, frutto dell’esperienza, divengono inutili se non trasformate in patrimonio comune a disposizione di tutti i potenziali utenti.

In ambito NATO è stato da tempo introdotto il cosiddetto *After Action Review* che, opportunamente adattato, in ambito nazionale si pone concettualmente alla base dei documenti intitolati “Ciclo delle lezioni apprese”, curati dalla Scuola di Guerra di Civitavecchia.

Esistono principalmente due metodi per elaborare le “lezioni apprese”. Il primo, di scuola anglo-americana, è di tipo strutturato e formale con andamento ciclico: uno specifico comando, a livello di SM di FA, individua ufficialmente gli aspetti da approfondire. Viene organizzato un piano di ricerca delle informazioni che, successivamente, sono raccolte ed analizzate. Le osservazioni, e le conseguenti azioni correttive, sono velocemente diffuse, anche con pagine *web* via Internet, se la materia ha modesti livelli di riservatezza. Quindi, inizia l’attività di

verifica dei rimedi introdotti e, se gli esiti sono favorevoli, si avviano ufficialmente i necessari processi di revisione.

L'approccio, sebbene lungo ed oneroso, tende a risolvere il problema definitivamente.

La seconda scuola di pensiero, adottata da Italia e Francia, è del tipo "ad hoc". Presenta soluzioni di continuità, fornisce rapidamente risposte a problemi specifici in atto ed è basata sulla creazione di gruppi di lavoro "su misura" cui partecipano esperti tratti dagli Organi Centrali e dagli Istituti di formazione. I principali strumenti di lavoro sono costituiti da "briefing a caldo", interviste, "brainstorming" per gruppi di lavoro. I risultati sono condensati in "briefing finali", documenti del tipo "Ciclo delle lezioni apprese" e CD ROM interattivi che, presentando le conclusioni cui si è pervenuti, esauriscono il ciclo delle attività.

I due procedimenti presentano vantaggi e punti deboli. Un "Centro lezioni apprese", costoso e complesso da gestire, opera costantemente in armonia con gli scopi dell'organizzazione. I gruppi "ad hoc" sono più idonei ad affrontare specifici mandati. Coinvolgere esperti degli Organi Centrali ed Addestrativi consente immediati *feed back* procedurali e sulle attività didattiche. Di contro, nell'ambito dei Gruppi "su misura", si creano responsabilità diffuse ed aree di potenziale sovrapposizione che possono generare

confusione e malintesi. Infine, "l'approccio *strutturato* è un metodo scientifico", mentre il secondo è molto più legato alle percezioni dei comandanti.

L'articolo prosegue e si conclude con un'attenta disamina dell'organizzazione del processo delle lezioni apprese in ambito nazionale, affidato e sviluppato da una pluralità di comandi ed enti. L'Autore individua i limiti della vigente architettura e propone una soluzione alternativa che, mediando tra i due modelli presentati, suggerisce la creazione di un unico organo specializzato, di tipo leggero che, pur chiamato ad operare secondo necessità, accentri presso di sé tutte le responsabilità in materia.

Il testo, di piacevole lettura e corredato da molti esempi, sviluppa in modo analitico e completo una tematica viva, attuale e di sicuro interesse professionale anche per l'Arma dei Carabinieri.


RIVISTA MARITTIMA

Riccardo CAPELLI

Quali soluzioni per un conflitto inter-etnico?

N. 4, aprile 2000

La novità geopolitica di questa fase di transizione tra il secondo ed il terzo millennio è costituita dai conflitti inter-etnici.



Le cause scatenanti e le dinamiche di sviluppo sono ormai oggetto di elaborazione dottrinarie. Purtroppo non altrettanto può dirsi per quanto riguarda le ipotesi di soluzione.

A tale questione è dedicato l'articolo dell'Autore che affronta il tema partendo dall'assunto che è estremamente difficile “*trasformare i conflitti d'identità in conflitti di interesse risolvibili con strumenti negoziali*”.

In questo tipo di crisi la pace raggiunta per via diplomatica è spesso assai fragile. Di converso, quella ottenuta con la forza delle armi può facilmente trasformarsi in genocidio ai danni degli sconfitti.

In questo caso un'azione di *peacekeeping/enforcing* può rappresentare una accettabile soluzione, in quanto i corpi di intervento possono proteggere la parte soccombente.

Tuttavia, è necessario riconoscere che questa procedura presenta il grave rischio di bloccare il processo di risoluzione, trasformando la questione in una sorta di crisi permanente, caratterizzata da bassa conflittualità ed alto indice di instabilità.

Nei conflitti originati da contrapposizioni ideologiche, l'intervento internazionale, dopo aver ottenuto la cessazione delle ostilità, spesso, tenta di avviare processi di democratizzazione interna.

Lo stesso metodo è difficilmente proponibile nel caso di guerre civili a base etnica: perché “*una minoranza in armi dovrebbe accettare il ricorso alle urne ed il successivo responso*” che, molto probabilmente, le sarà sfavorevole?

L'Autore inizia, a questo punto, un'aggiornata disamina dei possibili percorsi alternativi, individuati da molti analisti, per stabilizzare le aree interessate dal fenomeno: si parte dall'introduzione di meccanismi elettorali che impediscano di vincere le elezioni senza l'appoggio della minoranza (Horowitz), per arrivare alla separazione etnica (Kaufmann e, con diverse sfumature, Lindt).

Le ipotesi presentate sono corredate con numerosi riferimenti a crisi e conflitti etnici del XX secolo, dall'Irlanda, alla questione di Gerusalemme, al Katanga, alle recenti vicende dei Balcani.

Le conclusioni sono sconfortanti: la violenza etnica si conclude solo se una parte è totalmente sconfitta.

Gli interventi pacificatori esterni provocano solo la cristallizzazione dei conflitti. Non esistono risposte ottimali precostituite.

La miglior ipotesi di soluzione risiede nella prevenzione: un'analisi attenta dei paesi a rischio ed immediati interventi diplomatici, economici e militari che blocchino le crisi sul nascere rappresentano uno dei pochi modi per conseguire risultati positivi.

RIVISTA AERONAUTICA

Ferdinando SGUERRI

Alcune considerazioni sulla campagna aerea del Kosovo

N. 3, marzo 2000

Il recente intervento in Kosovo è stato caratterizzato da una imponente e prolungata campagna aerea, ampiamente ripresa e documentata dagli organi di informazione.

La guerra vittoriosa senza combattimenti terrestri, sostenuta pressoché totalmente dalle aeronautiche dell'Alleanza, ha riproposto, alle soglie del terzo millennio, una sorta di mitico "fuoco di Zeus" che, piovendo implacabile dal cielo, convince i riottosi ad accettare le regole del rispetto tra i popoli.

Malgrado l'innegabile successo e nonostante l'enfasi di tutte le celebrazioni che ne sono seguite, è proprio sicuro che siamo di fronte ad un nuovo modello di condotta bellica riproponibile in futuro?

È questo l'interrogativo cui l'Autore tenta di rispondere proponendo alcune riflessioni su tre argomenti: l'arma aerea può, oggi, vincere da sola in un conflitto? È opportuno impostare una campagna aerea in modo graduale? Le armi di precisione sono davvero tali?

Tralasciando, in questa recensione, gli ultimi due argomenti che affrontano aspetti molto specialistici che i lettori


appassionati troveranno sicuramente interessanti, si segnala la lucidità con cui è stato affrontato il primo tema: l'analisi della campagna aerea sul Kosovo, accompagnata da alcune riflessioni sui risvolti politici che hanno caratterizzato il conflitto.

Le acute valutazioni proposte arrivano a concludere che la vittoria conseguita è stata la conseguenza di una serie di eventi, senza i quali difficilmente si sarebbe ottenuto lo scopo di obbligare la Federazione Yugoslava ad accettare il piano di pace.

La dirigenza serba ha accettato di affrontare gli attacchi aerei sperando di sfruttare a proprio vantaggio una serie di fattori ritenuti favorevoli:

- la riluttanza della NATO ad impiegare truppe di terra per evitare caduti in combattimento;
- la libera circolazione dell'informazione nell'ambito dell'Alleanza, per acuire la risonanza di errori sui bombardamenti ed influire sulle opinioni pubbliche avverse al fine di provocare defezioni di paesi chiave, a fronte di un assoluto controllo della stampa nazionale;
- la fiducia nella Russia, dissociatasi dal *Gruppo di contatto*, rafforzata da una "fratellanza" slava e dalla comune fede ortodossa.

Tuttavia, proprio la posizione Russa si è rivelata il peggior errore di calcolo: la sua debolezza politica, frutto della di-



pendenza dagli stanziamenti del FMI, non le ha consentito di ottenere l'interruzione dei bombardamenti. Con sano realismo politico, la Russia, per aver un ruolo, assumeva le vesti di mediatore riuscendo a far accettare alla Serbia un nuovo piano elaborato dai G8.

Tale evoluzione, tuttavia, poteva avvenire solo grazie all'effetto combinato di altri due eventi concomitanti: la decisione NATO di preparare l'intervento terrestre e l'incriminazione di Milosevic per crimini di guerra che, quindi, nel caso di sconfitta militare e del successivo, probabile, sbandamento degli organi di sicurezza, "sarebbe rimasto alla mercé dell'opposizione interna jugoslava".

Difficilmente, in futuro, potrà riproporsi una simile catena di circostanze idonee a consentire al solo potere aereo di giungere alla soluzione della crisi.

RIVISTA DI CAVALLERIA

Francesco CERVONI

Cavalleria: componente pesante della funzione combattimento e RSTA

N.11, dicembre 1999

Il Capo di SM dell'Esercito, nel corso delle manifestazioni dedicate al 150° anniversario della Scuola di Cavalleria di Pinerolo, ha fatto un punto di situazione

sul riordino di quell'Arma.

L'Esercito si sta profondamente rinnovando ed ha come obiettivo la realizzazione di uno strumento di dimensioni ridotte, in grado di adeguarsi in relazione agli scenari, ai contesti operativi, alle risorse ed alle tecnologie disponibili.

In particolare, la riconfigurazione della componente operativa della Forza Armata si sta sviluppando secondo il concetto dei "pacchetti di capacità", cioè in base ad un sistema di pianificazione delle forze avente lo scopo di costruire un complesso di abilità idonee a sostenere le diversificate esigenze.

Le unità sono state articolate in base a specifici criteri orientati all'impiego dando vita alla nota suddivisione in forze di proiezione, forze di reazione e forze di presenza e sorveglianza.

Le operazioni ipotizzabili negli scenari di interesse sono state scomposte al fine di analizzare le attività primarie che esse richiedono, ossia le "funzioni operative" da svolgere.

Nell'ambito di queste funzioni, quella "combat" e quella RSTA (Reconnaissance, Surveillance and Target Acquisition) hanno evidenziato notevoli aree di sovrapposizione.

La funzione "combat" ha un carattere preminente in ogni operazione sviluppata dalle forze di manovra. L'RSTA è strettamente connessa con l'intelligence, di cui rappresenta funzione sussidiaria,

ovvero strumento per l'acquisizione dei dati informativi necessari per consentire l'aggiornamento della "situational awareness" (visualizzazione della situazione), quale indispensabile elemento del Comando e Controllo.

A tale funzione concorrono le unità di cavalleria esplorante in stretta simbiosi con gli elicotteri (da combattimento e di sostegno) e con altri assetti di guerra elettronica e sorveglianza del campo di battaglia.

In sostanza, sia nelle funzioni "combat" che in quelle RSTA, possono operare in maniera complementare, blindo pesanti e leggere, carri ed elicotteri da combattimento, perfettamente integrabili tra di loro grazie all'evoluzione tecnologica, con indubbi vantaggi nell'impiego delle risorse sia a livello operativo che addestrativo.

Coerentemente con quanto sta av-

venendo in altri eserciti alleati, con decreto ministeriale del 1° giugno 1999, si è proceduto alla riarticolazione delle specialità delle Armi.

Alla fine di tale processo, in particolare la specialità Carrista e l'Aviazione dell'Esercito (ridenominata Cavalleria dell'Aria), sono state collocate, anche sotto l'aspetto ordinativo, nell'Arma di Cavalleria, riunendo tutta la componente "pesante" (carri e blindo) e quella della terza dimensione in un'unica Arma.

La nuova articolazione della cavalleria prevede, quindi, tre specialità: di linea, carrista e dell'aria. La prima annovera 3 reggimenti per la funzione "combat" e 5 per la RSTA, la seconda 6 reggimenti per la funzione "combat", la terza 5 reggimenti e 3 gruppi squadroni elicotteri più 4 reggimenti di sostegno.

Magg. CC t.ISSMI Davide Angrisani



QUESTIONI PROFESSIONALI



RIVISTA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Rolando MOSCA MOSCHINI

Il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Anno XLIX, n. 3, maggio-giugno 2000

Il fenomeno del contrabbando di sigarette rappresenta oggi una delle minacce più sensibili alla sicurezza pubblica nazionale, anche per il vivo allarme socia-

le che suscitano le relative attività criminali, sempre più sanguinose ed incontrollabili.

Proprio l'aggressività dei gruppi contrabbandieri e l'intricata rete di rapporti collusivi di livello internazionale attribuiscono al reato una plusvalenza che, ben oltre l'interesse doganale, è legata alla natura mafiosa del controllo del territorio in cui vengono esercitate le attività illecite.

L'articolo, che ripropone l'audizione del Comandante Generale della Guardia di Finanza avanti alle Commissioni I, II, e VI della Camera, offre un'analisi accurata del contrabbando, sotto l'aspetto:

- strategico, disegnando il complesso degli interessi criminali ed internazionali rispetto alla necessaria "frontiera comunitaria" terrestre e marittima che deve essere difesa dalla subdola infiltrazione mafiosa, soprattutto a seguito della libertà di movimento all'interno dell'Unione;
- operativo, individuando da una parte, le linee evolutive del fenomeno risultanti dalla valutazione dei vettori e delle dinamiche criminogene, dall'altra, gli obiettivi ed il modello info-operativo necessari ad un contrasto aderente e remunerativo.

Sono segnalate le rotte del trasferimento delle sigarette, i luoghi deputati allo stoccaggio ed i gruppi italiani e transnazionali che si occupano delle diverse fasi del traffico.

In merito a questi ultimi, oltre a tracciare una mappa della geografia criminale, viene sottolineato il carattere imprenditoriale dei gruppi delinquenti dediti al titolo di reato esaminato e le radicate connessioni con le *lobby* economiche devianti, pronte ad alimentare il lucroso mercato attraverso collaudati circuiti bancari e mafiosi.

L'autore offre anche utili informazioni - peraltro felicemente sintetizzate in utili tabelle - sulle forze schierate dal Corpo nel settore e sullo sforzo operato, anche nell'ambito dei molteplici piani operativi multinazionali.

Infine, emerge l'esigenza di garantire livelli di professionalità e di legittimazione del personale più adeguati all'impegno profuso, anche di ordine logistico (alloggi di servizio per i militari) ed economico.

RIVISTA DI POLIZIA

Steve UGLOW

Il problema delle prove nell'ordinamento Penale Inglese

Anno LIII, fascicolo II, febbraio 2000, pagg. 118-129

L'articolo propone una qualificata esamina del contesto procedurale inglese, troppo spesso citato in consessi speculativi ma non sempre opportunamente compreso.

L'autore, direttore della scuola di

Criminologia presso la *Law School* dell'Università del Kent-Canterbury-, scandisce criticamente le fasi procedurali disegnano le aree di competenza e di responsabilità dai diversi soggetti processuali:

- la polizia è l'unico depositario dell'indagine una volta si sia verificato il reato (raccolta delle prove sul luogo del delitto, interrogatorio, testimonianze). In sintesi è il *dominus* dell'indagine preliminare;

- l'ufficio del P.M., costituito da un *pool* di avvocati che rappresentano la pretesa punitiva dello Stato è attivato dalla polizia solo allorquando sia stato identificato un colpevole o si intenda "procedere";

- il giudice non ha accesso ad alcun dossier dell'accusa e/o della difesa. Sia il giudice sia la giuria assisteranno solo alla formazione delle prove in dibattimento, limitandosi alla loro valutazione per il perfezionamento della decisione.

Quindi la centralità del dibattimento nel sistema anglosassone, rigidamente sostenuta dal codice di rito, non vuole essere un'indagine per la verità, ma un contraddittorio strategico in cui le parti assumono le scelte utili al conseguimento del loro obiettivo processuale.

Tuttavia all'accusa incombe il dovere della "discovery", cioè di rilevare tutte le informazioni attinenti alla posizione della difesa, indipendentemente se voglia o meno utilizzarle in udienza.

Il giudice, invece, non ha alcun carattere proattivo, poiché non può eser-

citare il dovere d'indagine, ad esempio "chiamando o esaminando i testimoni".

In ciò, a ben vedere, consiste la funzione di arbitro del giudice anglosassone, che si occupi solo dei problemi di diritto e dell'ammissibilità della prova da proporre alla giuria. Quest'ultima dovrà esaminare le prove, decidere sull'ipotesi del fatto-reato (cosa accadde?) e determinare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato.

L'autore, infine, offre spunti sugli istituti della *confessione*, soprattutto nel caso in cui, in tribunale, appaia viziata e si debba perciò analizzare "la documentazione di custodia" tenuta dall'ufficiale a ciò addetto, sin dall'arrivo dell'indagato nell'ufficio di polizia, sul diritto al silenzio (onere della prova in capo all'accusa), sulla cattiva indole dell'accusato (i precedenti non dovranno pregiudicare il giudizio della giuria), sulla norma contro il "sentito dire".

Steve Uglow conclude con una valutazione positiva del sistema accusatorio, sebbene siano necessari alcuni correttivi per ridurre gli errori giudiziari.

LE FIAMME D'ARGENTO

Arnaldo GRILLI

La sicurezza è un diritto

Anno XLIV, n. 6, giugno 2000

L'articolo ribadisce l'impegno con-

creto dell'ANC nella vita sociale, soprattutto in merito all'assicurazione della sicurezza pubblica attraverso l'offerta di professionalità che ogni associato è in grado di offrire.

L'autore richiama i principi costituzionali della sicurezza e della responsabilità, il primo quale diritto essenziale per la vita del cittadino, il secondo legato a coloro che, per vari motivi, non riescono a garantire la convivenza civile.

L'articolo sintetizza gli esiti del convegno organizzato in occasione dell'undicesimo raduno nazionale carabinieri sulla sicurezza pubblica e sui possibili concorsi da parte degli associati, in cui è emersa l'urgenza di privilegiare la prevenzione, perché si possa educare alla legalità, in un momento in cui appaiono sullo scenario nazionale nuove minacce, tali da depauperare i criminorepellenti sociali (Presidente Richero); la necessità di recuperare i giovani dalla devianza, perché cessino di costituire una riserva della criminalità organizzata, anche attraverso una maggiore sensibilizzazione di tutte le agenzie sociali, quali scuola, *mass-media*, famiglia (Gen. Federici); l'opportunità di prestare la massima attenzione alla formazione dei carabinieri che dell'attuale società in crisi sono espressione (Col. Scoppa) ed infine la speranza che le imprese pubbliche e private si dedichino alla sicurezza ed a rapporti qualificati con i professionisti di *security* (Dott. Toselli,

delle Ferrovie dello Stato).

L'autore suggerisce anche l'istituzione della laurea in Scienza della Sicurezza dello Stato, che cristallizzerebbe la comprensione che la sicurezza è un bene fondamentale che merita la massima considerazione istituzionale.

ZACCHIA. Archivio di Medicina Legale, Sociale e Criminologica

Vittorio FINESCHI

Livio MILONE

Paolo PROCACCIANTI

Emanuela TURILLAZZI

Studio istochimico ed immunoistochimico per la differenziazione fra lesioni vitali e post-mortali in 18 omicidi di stampo mafioso

Anno 72, ottobre-dicembre 1999

L'articolo offre spunti di esame della tecnica omicidiaria dell'incaprettamento tipica degli ambienti della criminalità organizzata, per trarre indicazioni utili a stabilire se essa è causa della morte della vittima o solo un sistema adottato dall'assassino per facilitare il trasporto del corpo post-mortem o per attribuire all'atto una valenza simbolica propria del messaggio mafioso.

Quindi, per ricostruire correttamente simili dinamiche omicidiarie, si ritiene importante stabilire la vitalità delle lesio-

ni prodotte dai lacci, utilizzando tecniche istochimiche ed immunoistochimiche, attraverso l'esame della glicoproteina fibronectina, le proteine strutturali del muscolo scheletrico e la mioglobina, proteina funzionale dello stesso muscolo (tutti utili indicatori della vitalità della lesione).

La ricerca sollecita una maggiore e più aggiornata metodica di esame dei segni macroscopici (*direct injury*) e le ulteriori alterazioni (*indirect damage*) che offrano elementi essenziali a definire e qualificare le diverse ipotesi di ricostruzione del reato.

Frequentemente l'incaprettamento è utilizzato per sviare le indagini, soprattutto in quelle aree geografiche o per soggetti che, rispondendo a generali criteri criminogenetici e considerati presuntivamente interessati all'attività mafiosa, presentano elevate possibilità di "confusione".

La diagnosi corretta contribuisce ad orientare la ricerca delle prove e a qualificare i necessari interventi repressivi.


INSTRUMENTA

Luciano VIOLANTE

I valori di una nuova classe dirigente per il Paese

Anno III, n. 9, settembre-dicembre 1999, pagg. 1055-1063

L'autore disegna il profilo della classe



dirigente necessaria al nostro Paese, attraverso un severo e lucido percorso critico che analizza l'evoluzione della dirigenza e, soprattutto, del concetto dirigenziale in Europa.

Dalla visione elitaria che dell'istituto ebbe la società liberale, all'allargamento della partecipazione politica alla vita dello Stato del secolo scorso e dell'inizio di questo secolo, si coglie uno spazio qualificato di rinnovamento gestionale dell'amministrazione pubblica, attraverso cui si formano esperienze policentriche di managerialità, rappresentante di centri "di programmazione della vita dei cittadini" (partiti, sindacati, imprese), in cui permaneva una sorta di eccentricità elitaria.

Vengono così analizzate le figure di dirigenti che si sono succedute: "censitario" che si è affermato in virtù del solo suo reddito, sino alla figura emergente ai giorni nostri.

La complessità della società moderna, globalizzata e più consapevole dei propri diritti, ha imposto, infatti, una naturale revisione del modello dirigenziale.

Esso si fonda non più su sistemi piramidali di organizzazione e gestione bensì su strutture a rete che aderiscono al carattere "orizzontale" dell'attuale assetto sociale.

Quindi Violante fotografa una classe dirigente (non più monolitica ed accentratrice per rispondere ad interessi settoriali e per tutelare la conoscenza e la responsa-

bilità elitaria verso masse disomogenee, ma, di contro, articolate, diffuse e partecipative) capace di intessere in un unico ordito i centri vitali della comunità.

In sintesi, una classe dirigente competente, interattiva e, soprattutto, dentro la società.

Per tale motivo il confronto della *leadership* si moltiplica, occupando tanto i piani europei quanto quelli locali, così che occorre da un lato che sia garantito un confronto qualificato a livello internazionale e dall'altro che sia realizzato un impegno competente che concretizzi fedelmente le aspettative di decentramento amministrativo perfezionato dalla legge Bassanini e destinato a mutare lo scenario costituzionale nazionale con recenti disegni di legge tuttora in discussione.

Violante, infine, auspica che tale diffusività di competenze e responsabilità non provochi crisi anomiche e diseconomie: perciò traccia competenze differenziate ma strettamente connesse per le classi dirigenti politica, amministrativa ed imprenditoriale.

Sarà necessario potenziare la capacità dirigenziale, anche attraverso una maggiore attenzione ai luoghi di formazione ma soprattutto con il curare sette punti che l'autore considera corredo indispensabile per un *leader* moderno: saper dire i no necessari, avere un pensiero strategico, coinvolgere i collaboratori, conseguire risultati verificabili, individuare le priorità

scartando il superfluo, credere nei processi e non negli atti, essere preparati.

RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA

Laura DE FAZIO

La tossicodipendenza femminile in Italia: specificità ed autonomia del tema

Anno XI, gennaio-marzo 2000, pagg. 37-52

L'articolo è la sintesi di una ricerca elaborata nell'ambito del progetto europeo "donne e tossicodipendenza", finanziato dalla Comunità Europea ed oggetto della relazione al seminario europeo "le rappresentazioni sociali dell'uso di *ecstasy* e le implicazioni preventive", tenutosi a Venezia nell'ottobre del 1997.

Esso ha il merito di offrire uno spazio critico specifico nel più generale tema della tossicodipendenza.

Infatti, l'autore indaga le complesse dinamiche della tossicodipendenza femminile, che non sempre sono tenute in debito conto (ad eccezione della letteratura tedesca), soprattutto in merito alle tipicità di genere.

Infatti, i dati, disaggregati per sesso, presentano risultati molto interessanti sulla minore criminalità femminile rispetto a quella maschile, anche se essa è prevalentemente orientata ai "reati di droga".

Inoltre, l'uso di sostanze stupefacenti nel caso in esame è strettamente legato al fenomeno della prostituzione, che costituisce il canale privilegiato di acquisizione della ricchezza necessaria al reperimento delle "dosi", se non direttamente una sorta di baratto nel mercato della droga.


La complessità della ricerca si evince anche in considerazione dei diversi campi di analisi utilizzati, relativi, ad esempio, ai rapporti: con il partner tossicodipendente; con i figli; legati all'abuso sessuale o alla separazione/divorzio; in cui rilevi l'infezione da HIV.

In sintesi, il tema affrontato consente di valorizzare possibili percorsi terapeutici differenziati ed interventi più mirati e idonei alle complicità tipiche dell'essere donna.

Il rispetto della specificità femminile non induce a letture parziali del fenomeno, ma, anzi, diventa uno strumento di comprensione e di profilassi che può rendere più efficace l'azione dello Stato.

L'autrice ha supportato il suo esame con dati approfonditi, nei limiti delle capacità informative delle fonti istituzionali e non, e li ha correlati in modo da costruire un senso critico "armato", particolarmente apprezzato.

Ancora una volta si ribadisce l'importanza per gli operatori di giustizia di cogliere gli orientamenti della dottrina e della ricerca - soprattutto proprie della disciplina



criminologica - al fine di prendere coscienza del plusvalore di alcuni esiti informativi e sulla loro base informare un'adeguata politica di recupero e di contrasto.

Ciò consente, peraltro, di apprezzare le problematiche socio-antropo-criminali anche al fine di anticipare la spiralizzazione degli effetti negativi dei fenomeni devianti e di bilanciare gli interventi istituzionali di competenza.

In tale contesto alle forze di polizia occorre una sensibilità più marcata della criminalità femminile, per qualificare ed opportunamente stigmatizzare l'inedito e specifico ruolo della donna nell'attuale società, anche criminale.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Stefano SEPE

Prefetti per l'Europa

Anno III, n.11-12, gennaio-aprile 2000, pagg. 12-14

L'articolo, sull'onda delle celebrazioni per il bicentenario dell'istituzione della figura del prefetto in Francia, offre un godibile spaccato della condizione prefettizia italiana, sia in quanto espressione della burocrazia pubblica, da cui deriva un'appannata considerazione popolare, sia quale strumento di coordinamento tra il centro e la periferia, che oggi è investito di

attese e di impegni altamente qualificati.

Nel primo caso il *gap* della classe prefettizia riflette l'approccio negativamente generalizzato dalla collettività rispetto all'amministrazione statale intesa come una sovrastruttura alienata.

Ciò è aggravato dalla progressiva perdita di identità della figura del prefetto, forse per non essere stata correttamente legata la tradizione all'innovazione.

Nel secondo caso invece la strumentalità della Prefettura rispetto al progetto di decentramento amministrativo e politico, la rende snodo e bilancia delle differenziate esigenze statali e locali.

Già la legge Bassanini rappresenta un'inedita sfida.

Proprio il policentrismo amministrativo e l'affidamento di funzioni e capacità di gestione a regioni ed enti locali impone un profilo prefettizio più generale e strategico, idoneo ad interpretare la necessità di congiunzione tra stato ed autonomie locali e di coordinamento degli apparati statali in periferia, di cui deve rappresentare il ruolo di garante.

A ciò si aggiunge - valuta infine l'autore - che per i prefetti l'Europa costituisce una nuova frontiera, uno spazio ulteriore di confronto tra funzionari con "cultura e mentalità realmente europee".

Magg. CC Alessandro Ferrara

QUESTIONI GIURIDICHE



IL FORO ITALIANO

Emilio GIRONI

“Linee sistematiche ed orientamenti giurisprudenziali sull’inutilizzabilità della prova nel processo penale”

n.4 - aprile 2000


Il commento alla sentenza della Corte di Cassazione del 20 dicembre 1999 - Sezione VI, risulta particolarmente significativo per gli operatori di polizia

giudiziaria, trattando dell’inutilizzabilità della prova nel processo penale.

L’autore articola il suo intervento, illustrando le diverse valenze semantiche del termine “inutilizzabilità”, i connotati e la disciplina della “inutilizzabilità patologica”, i rapporti tra inutilizzabilità e nullità, le conseguenze della violazione delle regole di esclusione ed i rimedi nei giudizi sulle impugnazioni e da ultimo il problema dei rapporti tra perquisizione illegittima e sequestro.

In particolare, vengono illustrate le accezioni di “inutilizzabilità fisiologica o relativa”, che rileva nella fase delle indagini preliminari con conseguente effetto preclusivo dell’uso degli atti invalidi ivi raccolti ai fini della decisione; di “inutilizzabilità patologica o assoluta”, che rileva nel caso di “violazione delle regole di esclusione di determinati mezzi di prova”, di “inutilizzabilità-effetto”, determinata dalla dichiarazione di nullità attinente all’assunzione della prova o alla sua inammissibilità.

L’autore orienta quindi il suo intervento sulla inutilizzabilità patologica e fisiologica, richiamando le norme processuali di carattere generale (artt. 191 e 526 c.p.p.), per tutti quei casi di prove acquisite in violazione degli obblighi di legge, ricordando i più significativi interventi giurisprudenziali circa il contrasto sorto sull’estendibilità del regime del terzo libro del codice di procedura penale,



anche alla fase delle indagini preliminari, soprattutto in tema di intercettazioni telefoniche inutilizzabili ex art.271 e all'interrogatorio di persona detenuta ex art.141- *bis*, assunto senza le formalità previste dalla legge, ritenuti fondamentali ai fini della determinazione di misure cautelari o al riesame delle ordinanze cautelari.

Molto interessanti risultano della nota a sentenza per le loro valenze operative:

- il par. III, in cui viene trattata la relazione tra le categorie dell'inutilizzabilità e della nullità, riportando un considerevole repertorio di massime relative alle intercettazioni telefoniche e di conversazioni, ricognizioni e confronti, dichiara-

zioni rese da persona in stato di detenzione, testimonianza;

- il par. IV, in cui si traccia l'orientamento giurisprudenziale dei rapporti tra perquisizione illegittima e sequestro, rammentando la pronuncia n.34 della Corte Costituzionale del 1973, in tema di "prova incostituzionale" non utilizzabile per violazione di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito (nel caso di specie art.13 Cost.), pur tenuto conto il ridimensionamento pratico di predetta giurisprudenza letta alla luce dei sequestri operati ai sensi dell'art. 253, comma 1 e 354 comma 2 c.p.p.

Magg. CC Roberto del Piano



NOTIZIE DALL'ESTERO

(*Notizie tratte da vari organi di informazione e diffusione e, in particolare, Revue de la Gendarmerie Nationale, Schriftenreihe der Polizei - Fuehrungsakademie e Truppendienst*).



FRANCIA

La vittimologia: un ulteriore sviluppo della riflessione criminologica

La tematica della vittimologia ha conosciuto negli anni 80 e 90 una particolare attenzione: il dossier pubblicato sulla *Revue de la Gendarmerie Nationale* del primo trimestre 2000 parla addirittura di moda della vittimologia e sottolinea molto correttamente che in questo caso il vero problema è che invariabilmente ciò che è di moda è destinato a diventare anche *démodé*.

Questo a proposito delle vittime non sarebbe mai accettabile.

L'approfondimento della tematica mette in evidenza come il primo ambito di intervento sia quello giuridico, nella prospettiva di garantire una reale tutela delle vittime, il cui concetto deve essere ridefinito con criteri più aderenti alla realtà, includendovi una cerchia di sog-

getti che apparentemente ne sarebbero al di fuori, con particolare riferimento, fra gli altri, ai testimoni e agli operatori di polizia, il cui ruolo è così significativo e la cui tutela è al contrario estremamente difficile da realizzare pienamente (a questo proposito cfr.: "Testimoni a perdere" di Alfredo Mantovano, ed. Pietro Manni, Lecce, 2000).

Il dossier in questione porta alla luce poi una tendenza di notevole significato che vede in crescita esponenziale, nell'ambito dei fatti reato, i comportamenti direttamente aggressivi della persona, il che ha portato in Francia alla diffusione crescente di un senso di insicurezza.

Questo degrado delle condizioni di convivenza costituisce un ulteriore fattore di peggioramento delle condizioni generali dei consociati che innesca pericolosissime spiralizzazioni di difficile reversibilità.

Un aspetto di particolare interesse affrontato nel testo in esame è quello della vittimizzazione degli operatori di polizia in conseguenza di attività connesse con lo svolgimento delle loro funzioni.

Si tratta anche in questo caso di un significativo ma assolutamente legittimo ampliamento del concetto di vittima che corrisponde ad una realtà di difficile riscontrabilità immediata, ma della cui esistenza abbondano segnali inequivoci.

La *Gendarmerie*, dopo aver intro-

dotto dal 1988 una componente di psicologi a reclutamento diretto prevalentemente impiegata nel settore del reclutamento, da quattro anni ha avviato anche un programma di sostegno al personale traumatizzato sotto il profilo psicologico.

Le due psicologhe autrici della relazione riportata nel dossier rilevano le oggettive difficoltà di avvicinamento dei soggetti ritenuti in difficoltà e la loro refrattarietà ad affrontare le tematiche che riguardano la loro eventuale traumatizzazione.

Il quadro che ne emerge mette in luce la delicatezza della questione e i rischi inevitabilmente connessi con l'introduzione, all'interno di dinamiche gerarchico-istituzionali e di reparto, di figure *ope legis* titolari della fiducia del personale e abilitate ad intervenire in modo distinto dalla dirigenza in un settore ove gli equilibri sono sempre difficili da trovare e facilmente alterabili.

Dalla lettura dei diversi lavori emerge in modo ricorsivo un punto di grande importanza: viene considerato come dato di fatto chiaramente assodato il sostanziale isolamento morale e psicologico di tutte le vittime, siano esse semplici cittadini, testimoni o operatori di polizia; la diagnosi che ne emerge è che la strutturazione della società contemporanea tende a neutralizzare sistematicamente tutti i legami naturali e familiari tentando poi faticosamente di mantenere uno stato di

salute psichica sostenibile ricorrendo in modo sempre crescente ad interventi terapeutici di tipo "clinico" mirati a colpire prevalentemente i sintomi e le conseguenze piuttosto che le loro cause.



Dottrina di impiego della polizia ed scienza della polizia

L'obiettivo di arrivare alla definizione di una dottrina di azione dell'attività di polizia e alla delimitazione di una scienza di polizia costituisce sicuramente una delle priorità di chi si occupa di formazione in questo ambito, ma è anche una condizione di efficienza e di razionale sviluppo di tutto ciò che all'interno di una comunità organizzata in stato è orientato ad assicurare il servizio che al concetto di polizia fa riferimento.

Nel quaderno 1-2/00 dei quaderni della Polizei-Fuehrungsakademie, l'istituto superiore di formazione a livello federale degli alti responsabili della polizia tedesca, la tematica sopra riassunta viene affrontata in modo analitico, collazionando numerosi saggi che tentano un

approfondimento a partire da diversi punti di vista.

La definizione di uno statuto epistemologico delle conoscenze che riguardano l'attività di polizia, di cui peraltro si è occupata anche la Rassegna dell'Arma dei Carabinieri in uno studio del 1996, costituisce un elemento fondante per sottrarre ad un pericoloso empirismo un aspetto di estrema delicatezza della funzione dello stato. La consapevolezza su questo punto emerge ripetutamente negli studi raccolti dal prestigioso istituto di formazione tedesco, ove già in apertura si denuncia la necessità di superare dei luoghi comuni fortemente radicati a tutti i livelli, fra i quali ad esempio l'idea che "la polizia debba soltanto semplicemente funzionare e nulla più" oppure il principio di "ordine e obbedienza", nel quale si esaurirebbe tutta la problematica in questione.

Lo sviluppo di un approccio sistematico e scientifico alle problematiche di polizia implica ed ha come diretta conseguenza un radicale salto di qualità che si sostanzia anche in una maggiore libertà di sviluppare attività di approfondimento e di ricerca e in una correlativa, sia pure debitamente limitata, libertà di insegnamento della predetta disciplina. Lo studio in esame pone inoltre come tappa significativa nell'itinerario di sviluppo scientifico l'assunzione da parte della Polizei-Fuehrungsakademie della veste

giuridica di ente di formazione universitaria.

Le fasi di questo processo dovrebbero comprendere la pratica metodica di una riflessione critica e autocritica, finalizzata ad una migliore consapevolezza della realtà e all'individuazione dei limiti e dei contenuti di un ambito scientifico proprio della attività di polizia.

Gli obiettivi dovrebbero essere quelli di raccogliere sistematicamente, approfondire ed ampliare il sapere richiesto per le attività di gestione delle funzioni di polizia come anche lo studio metodico e critico della polizia e delle sue procedure d'azione. Questo è il presupposto per una qualificata formazione e un ulteriore perfezionamento e per una attività di polizia rispettosa dei valori, ineccepibile sotto il profilo giuridico, efficace ed efficiente.

Il quaderno si articola in ampi studi orientati verso due direzioni principali: da una parte la delimitazione dello statuto epistemologico, dei contenuti e dei limiti di una scienza di polizia, vista in alternativa o in correlazione con il concetto meno pretenzioso di dottrine di azione della polizia, dall'altra il confronto con esperienze straniere, in particolare quella del Benelux, della repubblica Slovacca, ed in generale del mondo giuridico istituzionale anglosassone.

La significatività della tematica anche per la situazione italiana e dell'Arma risulta immediatamente intuibile; il nuo-

vo panorama normativo e gli scenari che si presentano come possibili per il nostro assetto istituzionale, sempre più orientato ad attuare i concetti di razionalità, economicità e decentramento, impongono di impegnare grandi risorse nello sviluppo di un approccio realmente scientifico e nella messa a punto di una dottrina di impiego e di procedure che consentano una costante armonizzazione con le linee evolutive dell'intero ordinamento nazionale.



AUSTRIA

Addestramento per missioni di sostegno della pace

L'orientamento sempre più deciso della comunità internazionale nelle sue diverse forme associative, verso un impiego sistematico di forze militari in operazioni di sostegno della pace (PSO) ha fatto sì che tali attività assumessero una crescente importanza qualitativa ed una corrispondente consistenza quantitativa, inserendosi in posizione di rilievo nelle missioni delle forze armate di tutti i paesi.

Anche in Austria la constatazione

di questa evoluzione, ampiamente dovuta alla fine del bipolarismo di cui si è visto il simbolo nella caduta del muro di Berlino del 1989, ha provocato una riflessione di cui il periodico dell'esercito *Truppen dienst* fa ampiamente stato dedicando uno studio alle problematiche addestrative connesse con le *Peace Support Operations*.

Il primo aspetto che viene messo in luce è quello della reale differenza fra operazioni militari di guerra e diverse dalla guerra. Tale differenza, che emerge nel momento in cui si avvicina il problema sotto un profilo non strettamente tecnico-militare e che consiste, fra l'altro, nell'obbligo di imparzialità delle forze impegnate e nell'assenza formale di un nemico, ha però delle importantissime conseguenze anche di tipo strettamente militare e che incidono fortemente sui militari che operano.

La peculiarità delle PSO comporta lo sviluppo di una dottrina corrispondente e, di conseguenza, di procedure addestrative consequenziali ad essa.

Lo studio approfondisce poi i vari aspetti continuando a mettere l'accento sui profili di maggior differenza e sulla diversa mentalità necessaria. Un altro esempio è quello relativo alla visibilità: generalmente nelle operazioni di guerra l'ideale è vedere e non essere visti, in quelle di sostegno della pace è invece fondamentale la visibilità e la trasparen-

za; questa differenza di esigenze richiede assolutamente l'elaborazione di procedure adeguate e di metodologie addestrative che garantiscano una preparazione realmente corrispondente a tipo di prestazioni richieste in teatro.

L'elaborazione dottrinale dell'esercito austriaco ha individuato una successione di competenze di tipo militare che viene rappresentata da uno schema piramidale, la cui base è costituita dalle competenze necessarie ad assolvere i compiti della difesa territoriale del paese, che comprende peraltro in sé una parte di elementi utilizzabili anche per le PSO.

La parte sovrastante la base comprende le competenze generali che sono caratteristica esclusiva delle PSO ed il vertice è costituito dalle cognizioni speci-

fiche *mission oriented* e dall'attività addestrativa svolta missione durante.

Il processo di preparazione dei quadri e dei reparti per queste esigenze costituisce un aspetto prioritario che deve essere affrontato in modo organico e che deve incidere profondamente sull'assetto generale dell'iter formativo.

La metodologia seguita è stata quella di raccogliere organicamente tutte le esperienze acquisite nell'ambito delle missioni cui l'esercito austriaco ha partecipato negli ultimi anni e di patrimonializzarle sistematicamente, trasformando i dati accumulati in dottrina e procedure utilizzate poi sistematicamente per completare il panorama formativo del personale.

Cap. CC Ugo Cantoni



LIBRI

Paolo Bonetti

Ordinamento della difesa nazionale e Costituzione italiana

Giuffrè editore, 2000, pagg. 271, Lire 42.000 (21,69 euro)

L'opera costituisce senza dubbio un'analisi puntuale e di ampio respiro della recente normativa che ha profondamente riformato l'organizzazione delle Forze armate. Il testo legislativo maggiormente esaminato - e che costituisce il principale motivo di riflessione da parte dell'Autore - è la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante la riforma dei vertici politici e tecnici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

La valenza che assume questo provvedimento di legge si proietta al di fuori del ristretto ambito tecnico ed amministrativo dell'ordinamento militare e coinvolge - come, d'altronde, messo ben in evidenza - la dinamica co-

stituzionale dei rapporti tra quegli organi che sono titolari della funzione di indirizzo politico della difesa.

Questa opera, quindi, non si caratterizza soltanto per una analisi delle nuove attribuzioni del Ministro della difesa e, soprattutto, del Capo di Stato maggiore della difesa (ormai unico responsabile dell'impiego operativo complessivo delle Forze armate), ma anche per una profonda ricognizione della posizione istituzionale di ciascun organo costituzionale che in virtù delle disposizioni della legge n. 25/1997 vede ridefinite, o meglio ancora precisate, le proprie attribuzioni e competenze. In questo senso nella parte in cui vengono esaminati i fondamentali concetti di sicurezza, difesa e politica militare ecco emergere la figura del Presidente del Consiglio dei ministri le cui attribuzioni costituzionali ed una sistematica interpretazione della normativa vigente (inclusa l'importante legge n. 801/1977 sui servizi segreti) conferiscono un ruolo centrale nell'ambito delle materie della difesa e della sicurezza.

Ancor più viene evidenziato il ruolo del Parlamento, chiamato ad una nuova compar-

tecipazione alla funzione di indirizzo politico-militare, attraverso il principale strumento di attuazione previsto dalla legge n. 25/1997: le deliberazioni governative in materia di sicurezza e di difesa - di cui l'Autore delinea un'interessante tipologia. Proprio queste ultime deliberazioni, che devono essere approvate dal Parlamento, previo esame del Consiglio supremo di difesa, secondo le precise disposizioni della legge n. 25/1997, appaiono come il più sicuro parametro normativo per misurare i nuovi rapporti istituzionali nell'ambito della politica militare e della difesa.

In questo modo le attribuzioni del Consiglio supremo di difesa e dello stesso Presidente della Repubblica vengono per alcuni aspetti rivisitate e rafforzate, e si contribuisce a dare maggiore chiarezza istituzionale alle maggiori problematiche di settore come la gestione delle emergenze militari, il comando supremo ed il comando operativo (o alto comando) delle Forze armate, il coinvolgimento del Parlamento nella politica internazionale e nei relativi atti in cui si concretizzano le stesse relazioni internazionali. Lo spes-

sore dei temi trattati e la densità delle considerazioni svolte meriterebbero non una semplice segnalazione, ma un'attenta descrizione del testo che, senza volerne sminuire l'ampiezza problematica e la vastità del disegno ricostruttivo, vogliamo indicare come uno dei principali - e purtroppo non numerosi - testi di diritto costituzionale militare.

Un'opera, quindi, che non può essere esclusivamente oggetto di lettura, ma che andrebbe attentamente studiata perchè costituisce un faro in uno dei settori più delicati della vita nazionale, spesso trascurato dal legislatore (e, forse anche dal costituente) che solo recentemente ha tentato di apprestare un impianto normativo adeguato e - finalmente - più chiaro.

Raffaello Cantagalli
Tindari Baglione

Manuale pratico della polizia Giudiziaria

*Edizioni Laurus Robuffo -
sedicesima edizione
2000, pagg. 431
L. 50.000 (E. 25,82)*

Il manuale sintetizza i diversi ambiti di competenza della polizia giudiziaria ed offre la selezione approfondita dei temi e degli istituti rilevanti per la formazione di un adeguato corredo professionale dell'investigatore.

La praticità, infatti, cui fanno riferimento gli autori, è essenzialmente la "prassi operativa", cioè quello spazio tecnico-giuridico che qualifica progressivamente l'attività di polizia giudiziaria ed in cui si confrontano le capacità e le abilità stesse degli organi investigativi.

Quindi si tratta di un testo con forte vocazione didattica orientata alla polizia giudiziaria, così che viene analizzata approfonditamente la parte del codice di rito ad essa pertinente, sia sotto l'aspetto strutturale (1^a parte: la polizia giudiziaria) sia sotto quello dinamico del complesso delle attività possibili (2^a parte: guida agli atti di polizia giudiziaria), entrambi in relazione alle nozioni procedurali generali (3^a parte: nozioni complementari).

Emerge dal testo che, sebbene siano trattati i temi in modo specifico e tecnico, tuttavia essi vanno inquadrati nel più ampio contesto inve-

stigativo, individuando così il plusvalore del progetto d'indagine cui ogni ufficiale ed agente di p.g. deve tendere.

Gli schemi e le tavole riassuntive dei principali atti di p.g. garantiscono il continuo riferimento e l'ancoraggio al codice, di cui viene esplicitata la ratio teleologica rispetto al processo, pur se tra le righe emerge il filo conduttore di una cultura tecnico-giuridica da affermare e radicare negli spazi della polizia giudiziaria, in cui interagiscano doti soggettive e piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione dal legislatore.

Infatti il testo, ad un'attenta lettura, non si limita a disegnare le singole tessere normative che legittimano l'attività degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ma fornisce ultronee indicazioni sulla costruzione dei piani investigativi e sull'integrazione possibile dei diversi istituti giuridici, così da dare la percezione - non solo intuitiva - dell'intero mosaico.

L'aggiornata selezione degli argomenti, quindi, sembra voler suggerire gli spartiti delle indagini che sono l'esito non di una collazione standardizzata di atti, ma della

loro scelta da parte di un consapevole e perito investigatore.

In tal senso è apprezzabile l'analisi dell'attività d'iniziativa della p.g., che è tema di rilevanza ed attualità, soprattutto in riferimento alle possibilità informative e tecnico-giuridiche di cui avvalersi per la costruzione dell'indagine.

Di estremo interesse anche l'esame del segreto d'indagine e del rapporto tra polizia ed autorità giudiziaria, con un approfondimento significativo dei rispettivi poteri ed ambiti di operatività.

Si tratta di un lavoro straordinario ed un supporto interessante per tutti coloro che vogliono concentrare la conoscenza dei temi legati direttamente all'attività di polizia giudiziaria, pur non perdendo di vista il quadro generale delle norme procedurali nel loro complesso.

Infine è gradita anche l'organizzazione degli argomenti che consente rapida consultazione e lettura.

Magg. CC Alessandro Ferrara

Anna Maria Di Paolo

Elementi di intelligence e

tecniche di analisi investigativa

*Editore Laurus Robuffo,
2000, pagg. 280,
Lire 42.000 (euro 21.79)*

L'analisi criminale ha assunto una posizione di rilievo nei processi decisionali dei leader della sicurezza e nella gestione delle indagini, così da essere legittimata a livello internazionale e promossa in ogni consesso quale strumento di modernizzazione delle strutture e delle funzioni operative.

L'autore ha diretta esperienza dei modelli analitici ed offre la sua esperienza "sul campo", rispondendo all'esigenza di un manuale che comprendesse le tecniche in uso e facilitasse l'approccio all'intelligence da parte del personale investigativo.

La Di Paolo raccoglie e collaziona le nozioni dottrinarie maturate nel settore e propone, con le opportune rivisitazioni, il corredo delle tecniche elaborate da Europol e presentate in occasione dei corsi organizzati dalla suddetta polizia europea.

La "contestualizzazione" della disciplina in vigore alla situazione italiana offre la possibilità di misurare la ca-

pacità delle tecniche suggerite rispetto ai fenomeni criminali nazionali ed allo scenario "integrato" che la globalizzazione già disegna e cui ogni forza di polizia deve porre la massima attenzione. L'approccio al tema è, quindi, tecnico, talchè risulta indispensabile per fissare il *Know-How* nello spazio dell'analisi e pone la pietra angolare per discutere sui differenziati modelli di analisi che dovranno essere proposti per un adeguamento ancora più vivo alle condizioni criminogene europee.

Il continuo accostamento degli istituti esaminati ad esempi concreti diventa una palestra concreta per esercitare la vocazione informativa e per maturare il profilo di analista.

Occorre una traduzione (nel senso ampio del termine) del testo di Europol così da renderlo intelligibile agli analisti italiani, così da sfrondare elementi eccentrici rispetto alle dinamiche evolutive della devianza italiana e meditare sull'opportunità di creare una dottrina propria. Quest'ultima non deve essere certo distante da quella europea, perché l'Unione rappresenta la necessaria cornice per ogni intervento dei

Paesi membri, tuttavia deve anche rispettare le peculiarità nazionali per non depauperare valori essenziali quali l'aderenza e la concretezza. Si tratta, in sintesi, di un testo indispensabile per chi voglia comprendere l'analisi criminale, soprattutto di livello tattico-operativo, e il primo qualificato sforzo di rendere "reale" l'attività di analisi, liberandola dal preconcetto di nebulosità ed indeterminazione.

Complimenti all'autrice.

Magg. CC Alessandro Ferrara

Mariella Bonifazi

EUROPOL - Ufficio Europeo di polizia - La normativa, il sistema informativo, la tutela dei dati.

Edizioni giuridiche Simone - 2000, pagg. 263. L.28.000 (14,46 euro).

Diverse sono le strade che, attraverso vari percorsi, stanno guidando i Paesi del vecchio continente verso la futura definizione di una nuova entità giuridica sovranazionale che meglio potrà cu-

rare, nella più vasta arena mondiale, gli interessi politici, sociali, economici e culturali dell'Europa.

Dopo i trattati di Schengen e Maastricht, una volta fissati i paletti per una più marcata integrazione politica e monetaria, gli Stati Europei hanno dovuto affrontare la necessità di garantire a questo nuovo, giovane, spazio europeo una adeguata area di libertà, sicurezza e giustizia. La maggior facilità di contatti e scambi che ne deriva, se da una parte apre enormi possibilità di sviluppo, contemporaneamente crea scenari inquietanti, laddove si considerino i rischi insiti nel fatto che varie forme di criminalità possano sfruttare questa "nuova frontiera" per curare i propri interessi criminali.

L'Europol, ovvero l'Ufficio Europeo di Polizia, nasce dalla comune volontà degli Stati membri dell'Unione Europea di fornire una efficace risposta al crimine transnazionale. Tale organizzazione è una filiazione diretta del Trattato di Maastricht che, attraverso Europol, ha innovato profondamente anche il settore della cooperazione tra le forze di polizia. Coerentemente con tale im-

postazione, le attività di questa giovane struttura, rivolte ai soli Paesi dell'Unione Europea, non si interessano indistintamente di tutti i reati previsti dai codici penali degli stati membri, ma solo di alcune determinate fattispecie: in particolare, Europol intende proporsi quale specifico strumento di contrasto delle varie forme di crimine organizzato, sempre che i reati commessi siano suscettibili di minacciare almeno due Stati membri.

Va rilevato che l'Ufficio Europeo di Polizia opera essenzialmente nel campo della prevenzione e dell'attività di "intelligence", esulando dalle sue competenze qualsiasi profilo "operativo" proprio. In tal senso si è dotato di strumenti tecnici e giuridici che lo pongono all'avanguardia nel settore della gestione operativa dei dati. In questo campo Europol rappresenta una novità assoluta, soprattutto se confrontato con le tradizionali architetture dei sistemi di polizia nazionali e degli strumenti di collaborazione internazionale fino ad oggi conosciuti.

Il testo della Bonifazi, dal dichiarato scopo divulgativo, è diviso in due parti. La prima, ampiamente narrati-

va, è dedicata alla descrizione della struttura e degli organi di Europol, al suo sistema analitico-informatico, alla normativa per la protezione e la diffusione dei dati raccolti ed, infine, ai futuri sviluppi dell'organizzazione nel cammino dell'integrazione europea.

La seconda parte, preminente rispetto alla prima, è costituita da una ricca appendice normativa che, partendo dalla Convenzione istitutiva, raccoglie una copiosa serie di Azioni Comuni, Leggi nazionali di Ratifica, Atti e Decisioni del Consiglio di Amministrazione dell'Europol o dell'Autorità di Controllo Comune dell'Europol che, nel loro insieme, forniscono un quadro completo dei meccanismi di funzionamento di questa organizzazione attivatasi compiutamente nel luglio del 1999. La parte descrittiva, molto curata nei contenuti, è impreziosita da numerose note che rimandano alternativamente all'appendice normativa del volume o ad ulteriore bibliografia di riferimento.

Tale ultimo aspetto è degno di particolare rilevanza, in quanto la produzione in materia, a causa delle relati-

va giovinezza dell'Europol, è, al tempo stesso, modesta e diffusa nell'ambito di varie riviste specializzate, talché all'occorrenza non è sempre agevole rintracciarla.

In sintesi, l'opera si presenta quale esaustivo punto di riferimento ed agile strumento di lavoro per l'ufficiale dei carabinieri e per ogni lettore che intenda approfondire, per ragioni di studio o professionali, le problematiche connesse all'Ufficio di Polizia Europol.

Magg. t.ISSMI Davide
Angrisani

Albanese, Bezzi
Fabiani, Ferro, Mele

Gli appalti di servizio

*Giuffrè editore,
2000, pagg. 302,
lire 38.000 (19,63 euro)*

Il mondo degli appalti di servizio subisce in maniera sempre determinante il negativo influsso delle organizzazioni criminali che tendono ad inserirsi in questo contesto. Oggi più che nel trascorso è necessario per gli appartenenti alle Forze di Polizia, che opera-

no nel settore delle indagini di polizia giudiziaria, conoscere le procedure per l'assegnazione, la revoca e l'annullamento.

Gli Autori descrivono la disciplina degli appalti di servizio in generale, con particolare riferimento alle questioni di ordine pratico che possono sorgere nella fase ag-giudicativa.

Forniscono, poi, un approfondimento sulla revoca del contratto di appalto e sui ricorsi giurisdizionali, anche in considerazione della recente pronuncia del giudice amministrativo circa la risarcibilità del danno cagionato dalla lesione dell'interesse legittimo.

L'opera è utile non solo per gli operatori del settore poiché perfeziona la conoscenza delle procedure di aggiudicazione di tal tipo di appalti, delle relative cause di annullamento e revoca nonché dei casi impugnabili in via giurisdizionale, ma anche per tutti coloro - come ad esempio gli ufficiali di polizia giudiziaria - che necessariamente debbono avere cognizioni di questi procedimenti amministrativi.

Ten. CC Giovanni Fangani
Nicastro

Fabio Armao

Il sistema mafia. Dall'economia-mondo al dominio locale

Bollati-Boringhieri, Torino, 2000, pagg. 290, Lire 45.000 (23,23 euro7

Fra gli ultimi studi arrivati in libreria che abbiano quale argomento i rapporti fra economia e criminalità quest'opera di Armao si segnala per l'originalità della sua visione prospettica.

Intanto l'autore non è né un economista, né un sociologo né, tantomeno, uno studioso di criminologia o un giurista; è, invece, docente di Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche di Torino e la qualificazione dei suoi studi impronta la metodologia di ricerca sviluppata in questo studio, dedicato non ad una particolare fattispecie criminale ma, piuttosto, all'analisi dell'agire mafioso inteso quale carattere sovranazionale e capace, dopo aver superato le particolarità localistiche, di costituire un vero e proprio soggetto dalle caratteristiche sovrastatali.

Ciò impone all'autore l'adozione di un modello sistemi-

co e deduttivo che rappresenta, secondo le sue parole, "un paradigma della complessità, un tentativo di sfuggire alle spiegazioni parsimoniose e perciò, tutto sommato, rassicuranti". La complessità del sistema è evidenziata dalla tendenza dimostrata da tali sistemi criminali non tanto a sostituirsi allo stato quanto, piuttosto, a prendere forma in diversi contesti geografici come "uno stato mafioso". La veridicità di tale assunto è dimostrata dalla situazione attuale di alcuni stati dell'area balcanica per i quali, e non ad effetto ma ben più sostanzialmente, non si è esitato a coniare il neologismo di "stati-mafia", a dimostrazione della capacità, chiaramente evidenziata, di svolgere un ruolo dominante attraverso le strutture statali nel controllo della vasta rete dei traffici illeciti di armi e stupefacenti.

Tale nuova prospettiva, nella quale si va facendo sempre più evanescente il limite fra organizzazione criminale e organizzazione dello stato, è quella che interesserà, in modo fortemente coinvolgente, la valutazione dei pericoli per la sicurezza nazionale nei prossimi anni e che imporrà, probabilmente, in

talune occasioni la decisione di intervenire militarmente in quelle che definiamo oggi "operazioni militari diverse dalla guerra - MOoTW" - ovvero di impegnarsi in "cover operations" risolutive nel breve periodo.

La lettura di questo studio potrà stimolare la ricerca di una chiave di lettura geopolitica dei fenomeni di criminalità organizzata, metodo questo del quale non sembra più possibile non tenere conto limitandosi alle sole analisi criminologiche o giuridiche e che, con la conclamata e crescente globalizzazione degli affari illeciti, tenderà a divenire una forma privilegiata per la quale, alieni da qualsivoglia riduttiva semplificazione, appare necessario procedere ad una progressiva trasformazione del *cursus studiorum* degli operatori di polizia in senso sempre più internazionalistico, sia nella capacità di operare efficacemente nell'ambito di strutture sovranazionali sia in quella di sviluppare analisi razionali dei fenomeni che tengano conto della complessità del sistema geopolitico di riferimento.

Cap. CC Ilario Favro

Gabriele Guarda

Il nuovo formulario del processo penale. Cosa e come.

*Giuffrè editore, terza edizione, pagg. 460,
Lire 75000 (38,73 euro)*

La conoscenza dei meccanismi e delle regole del processo penale, aggiornata alle disposizioni legislative del D. L.vo 51/98 e L. 479/99, attraverso l'esame delle formule corredate da annotazioni procedurali.

Questa è l'impostazione pratica e soprattutto diretta agli operatori, agli addetti ai lavori, ma anche agli studenti, che vogliono attualizzare e

concretizzare le conoscenze dottrinali con quelle legate ai modelli degli atti che incontreranno nell'attività professionale.

L'autore inizia l'opera con una guida alla consultazione in cui elenca i soggetti e le forme seguendo l'ordine e la struttura del procedimento per poi collazionare le formule secondo i libri del rito processuale.

Tale metodo risulta particolarmente efficace, in quanto consente al lettore di esercitarsi nella compilazione degli atti tenendo presente lo schema posto, conducendo all'interno e nel vivo del procedimento.

Gli archetipi degli atti e delle decisioni, che le parti del

processo possono attivare sono state efficacemente modellate, dando la possibilità al lettore di fissare meglio e con maggiore visibilità gli istituti e le sequele, che altrimenti rimarrebbero verosimilmente patrimonio conoscitivo astratto.

Ancora una volta e soprattutto questo volume ci ricorda, quando studiamo meccanismi complessi, dinamici, consequenziali, che non esiste solo l'astrattezza logica della conoscenza dogmatica degli istituti, ma anche quella più pragmatica che viene trasferita ed obbedisce a modelli, schemi e formule collaudati dall'esperienza professionale.

Magg. CC Roberto del Piano



COMUNICAZIONE AGLI ABBONATI

Art. 10 legge 31 dicembre 1996 n. 675.

I dati raccolti attraverso la sottoscrizione dell'abbonamento e trattati in forma automatizzata sono utilizzati esclusivamente per l'invio della Rivista.

La natura del conferimento dei dati è obbligatoria, per adempiere gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'abbonamento da parte dell'interessato.

L'invio di dati inesatti o incompleti esclude qualsiasi responsabilità della redazione nell'invio dei vari fascicoli.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati eventualmente trattati in violazione di legge;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati si identifica nel Direttore responsabile della "Rassegna dell'Arma dei Carabinieri".

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, si comunica che il trattamento dei dati personali degli abbonati, necessari per la spedizione in abbonamento postale, viene effettuato dalla ditta SO.DI.P. di Angelo Patuzzi, con sede in Cinisello Balsamo (MI).



GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Armi	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Armi - Custodia - Obbligo di diligenza da parte del legale detentore - Fucile da caccia detenuto in casa sopra un armadio - Violazione di detto obbligo - Esclusione - "Ratio".</p> <p>(L. 18 aprile 1975, n. 110, artt. 20 e 20 bis)</p> <p><i>Sez. 1, 14 dicembre 1999, n. 7154 cc. Pres. Teresi, Rel. Mocali, P.M. Ciampoli (diff.), ric. Cariello.</i></p> <p>Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Beni immateriali	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno - Vendita o noleggio di video-cassette senza il contrassegno S.I.A.E. - Reato di cui all'art. 171 ter legge n. 633 del 1941 - Configurabilità - Ragioni.</p> <p>(L. 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 ter e 123; D. Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 17; R.D. 18 maggio 1942, n. 1369, art. 12)</p> <p><i>Sez. 2, 22 settembre 1999, n. 11525. Pres. Zingale, Rel. D'Errico, P.M. Mura (conf.), ric. P.M. in proc. Mam.</i></p> <p>In tema di diritto d'autore, integra il delitto di cui all'art. 171 ter, lett. c), l. 22 aprile 1941 n. 633,</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Caccia	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Caccia - Esercizio - Armi e mezzi di caccia - Fucile - Limite del caricatore a due cartucce - Fucile a canna rigata - Applicabilità - Esclusione.</p> <p>(L. 11 febbraio 1992, n. 157 artt. 13 e 30)</p> <p><i>Sez. 1, 26 ottobre 1999, n. 3316 cc. Pres. Pioletti, Rel. Grassi, P.M. Martusciello (conf.), ric. Vitali.</i></p> <p>La norma di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 contiene due distinte previsioni, la prima relativa ai fucili ad anima liscia e la seconda attinente a quelli ad anima rigata, e la limitazione a due delle cartucce contenibili nel caricatore dell'arma è stata riservata solo ai primi e non anche ai secondi.</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro l'amministrazione	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Reati contro l'amministrazione della giustizia - Delitti contro l'attività giudiziaria - Favoreggiamento - Personale - Condotta di favoreggiamento - Indizio di partecipazione ad associazione per delinquere - Possibilità - Sussistenza.</p> <p>(Cod. pen. artt. 378 e 416)</p> <p><i>Sez. 3, 8 novembre 1999, n. 3461 cc. Pres. La Cava, Rel. Rizzo, P.M. (diff.), ric. Azzone.</i></p> <p>La condotta favoreggiatrice a favore dei componenti di una associazione a delinquere può esser assunta come valido indizio di una partecipazione alla stessa banda criminale.</p>		



GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Beni immateriali	
	1	3/00
<p>②</p> <p>come introdotto dall'art. 17 d.lgs. 16 novembre 1994 n. 685, la vendita o il noleggio degli oggetti ivi indicati (nella specie videocassette) privi del contrassegno della S.I.A.E. (Società italiana autori ed editori). (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che l'espressione «contrassegnati ... ai sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione» deve intendersi riferita, in quanto contenuta in una norma - e cioè l'art. 17 predetto - innestata nel corpo della legge fondamentale sul diritto d'autore, alle disposizioni di questa - art. 123 - e del relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 18 maggio 1942 n. 1369 - art. 12 - nella cui disciplina si ricomprendono l'edizione di opere audiovisive di qualsiasi tipo e la loro riproduzione in qualsiasi forma).</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Armi	
	1	3/00
<p>②</p> <p>sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione né rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art. 20 <i>bis</i> della legge n. 110 del 1975.</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>		
<p>○</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>		
<p>○</p>		



GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro la famiglia	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Reati contro la famiglia - Delitti contro l'assistenza familiare - Maltrattamenti in famiglia - Elemento oggettivo (materiale) - Scriminante del reato - Consenso dell'avente diritto - Limite dei diritti inviolabili - Sussistenza - Fattispecie : imputato e persone offese di origine straniera.</p> <p>(Cod. pen. artt. 50 e 572)</p> <p><i>Sez. 6, 20 ottobre 1999, n. 3398 cc. Pres. Sansone, Rel. Ambrosini, P.M. (conf.), ric. Bajrami.</i></p> <p>Il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) non può essere scriminato dal con-</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati militari	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Reati militari - Reati contro la disciplina militare - In genere - Violenza mediante maltrattamenti - Nozione di maltrattamenti.</p> <p>(Cod. Pen. Mil. pace art. 195)</p> <p><i>Sez. 1, 21 settembre 1999, n. 5074 cc. Pres. Pirozzi, Rel. Silvestri, P.M. Siniscalchi (conf.), ric. Chioni.</i></p> <p>Ai fini della configurabilità del delitto di violenza mediante maltrattamenti previsto dall'art. 195 cod. pen. mil. pace, nel generico termine di maltrattamenti vanno compresi non solo i cattivi trattamenti consistenti in attività intermedie tra percosse e ingiurie, ma tutte quelle attività, difficilmente classificabili, che consistono in atti</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Sanità pubblica	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Sanità pubblica - Etichettatura dei prodotti del tabacco - Privi dell'avvertenza "nuoce gravemente alla salute" - Art. 46 della legge 428 del 1990 - Depenalizzazione ex art. 23 della legge 146 del 1994 - Ragione.</p> <p>(L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 46, co. 3; L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 23)</p> <p><i>Sez. 3, 3 novembre 1999, n. 3404 cc. Pres. Pioletti, Rel. Grassi, P.M. (diff.), ric. Maiorino.</i></p> <p>Il fatto di cui all'art. 46, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (commercializzazione di sigarette in pacchetti privi di avvertenze previste dalla legge a tutela della salute) è</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Sicurezza pubblica	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Sicurezza pubblica - Legge 7 agosto 1992 n. 356 art. 12 <i>quinquies</i> - Trasferimento fraudolento di valori - Natura - Reato permanente.</p> <p>(L. 7 agosto 1992, n. 356; D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 <i>quinquies</i>)</p> <p><i>Sez. 3, 23 novembre 1999, n. 89. Pres. La Cava, Rel. Teresi, P.M. De Nunzio (conf.), ric. Rosato.</i></p> <p>Il delitto di cui all'art. 12 <i>quinquies</i> del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modif. in legge 7 agosto 1992 n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni od altra utilità</p>		



GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati militari	
	1	3/00
<p>②</p> <p>di abuso o che provocano pregiudizio fisico, pur senza ledere l'incolumità personale, o che consistono in fatti cd. di ingiuria reale che si sostanziano comunque in una condotta oltraggiosa.</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro la famiglia	
	1	3/00
<p>②</p> <p>senso dell'avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano. Dette sub-culture, infatti, ove vigenti, si porrebbero in assoluto contrasto con i principi che stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sanciti dall'art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli articoli 29 - 31 Cost. (Fattispecie in cui la scriminante del consenso dell'avente diritto era stata fondata sull'origine albanese dell'imputato e delle persone offese per le quali varrebbe un concetto dei rapporti familiari diverso da quello vigente nel nostro ordinamento).</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Sicurezza pubblica	
	1	3/00
<p>②</p> <p>al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando, ha natura di reato permanente. Conseguentemente è applicabile ai fatti pregressi all'entrata in vigore della stessa legge.</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Sanità pubblica	
	1	3/00
<p>②</p> <p>stato depenalizzato dall'art. 23, comma 4, della legge 22 febbraio 1994 n. 146. Questo prevede la sanzione di carattere amministrativo per l'immissione in commercio di prodotti del tabacco recanti un confezionamento o una etichettatura non conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 46 citato. (La Corte ha inoltre osservato come oggetto della depenalizzazione sia non solo l'immissione in commercio dei tabacchi con etichettatura non conforme alle prescrizioni, ma anche di quelli mancanti di etichettatura).</p>		



GIURISPRUDENZA Corte Supr. di Cass.	Sicurezza pubblica		<p>①</p> <p>Sicurezza pubblica - Stranieri - Assunzione di straniero privo di autorizzazione al lavoro - Nuova previsione incriminatrice - "Abolitio criminis" - Sussistenza - Esclusione - Successione di leggi penali - Sussistenza - Conseguenze.</p> <p>(L. 30 dicembre 1986, n. 943, art. 12, co. 2; L. 6 marzo 1998, n. 40, artt. 46 e 20 co. 8; D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22 co. 10)</p> <p><i>Sez. 3, 28 settembre 1999, n. 2944 cc. Pres. Badia, Rel. Onorato, P.M. (conf.), ric. Platoni.</i></p> <p>La fattispecie prevista dall'art. 12, comma 2, della legge della legge 30 dicembre 1986, n.</p>	GIURISPRUDENZA Corte Supr. di Cass.	Sicurezza pubblica		<p>③</p> <p>una vera e propria "abrogatio criminis" si tratta, bensì di una successione nel tempo di leggi penali.</p> <p>Consegue, altresì, che il problema dell'applicazione ai fatti anteriori della vecchia o della nuova disciplina deve essere risolto alla luce dell'art. 2, comma 3, cod. pen., ovvero con l'applicazione della disposizione più favorevole al reo.</p>
GIURISPRUDENZA Corte Supr. di Cass.	Sicurezza pubblica		<p>①</p> <p>Sicurezza pubblica - Stranieri - Ingresso clandestino nel territorio dello Stato - Associazione per delinquere finalizzata a favorirlo e attività diretta ad agevolarlo per fini di lucro - Depenalizzazione ex art. 46 della legge n. 40 del 1998 - Esclusione.</p> <p>(L. 30 dicembre 1986, n. 943, art. 12, co. 1; L. 6 marzo 1998, n. 40, artt. 10 e 46; D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, co. 1 e 3)</p> <p><i>Sez. 1, 29 novembre 1999, n. 6547 cc; Pres. Fazzioli, Rel. Chieffi, P.M. (conf.), ric. Monforte.</i></p> <p>Integrano tuttora ipotesi di reato l'associazione per delinquere finalizzata a favorire l'in-</p>	GIURISPRUDENZA Corte Supr. di Cass.	Stupefacenti		<p>①</p> <p>Stupefacenti - Commercio, esportazione ed importazione - Pluralità di condotte aventi ad oggetto la medesima sostanza - Assorbimento o concorso materiale - Condizioni.</p> <p>(Cod.Pen. art. 81; D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73)</p> <p><i>Sez. 6, 17 novembre 1999, n. 230. Pres. Pisanti, Rel. Romano, P.M. Ciampoli (conf.), ric. D'Antoni e altri.</i></p> <p>In materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle, tipiche, descritte dall'art. 73 del dpr n. 309/90, quando unico è il fatto concreto che</p>



GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>		Sicurezza pubblica	
		2	3/00
<p>○</p>		<p>②</p> <p>943, che sanzionava l'assunzione di lavoratori extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro, è stata abrogata dall'art.46, comma 1, lett. c), della legge 6 marzo 1998, n. 40. Tuttavia, la previsione contenuta nell'art. 20, comma 8, della stessa legge n. 40 del 1998, per la quale è sanzionato il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato,(norma riprodotta ora nell'art. 22, comma 10, del testo unico in materia, emanato con D.L.G. 25 luglio 1998, n. 286) - induce a ritenere che il legislatore abbia voluto riformulare e punire più gravemente la fattispecie di reato prevista dal precedente art. 12 della succitata legge n. 943 del 1986, abrogando contemporaneamente quest'ultima norma. Sicché non di</p>	

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>		Sicurezza pubblica	
	Stupefacenti	3	3/00
	1		
<p>②</p> <p>integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave. Quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente.(Fattispecie in cui è stato ravvisato il concorso materiale tra coltivazione, detenzione e cessione della stessa sostanza stupefacente poste in essere con un apprezzabile intervallo di tempo).</p>		<p>②</p> <p>gresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato e l'attività diretta a favorire tale ingresso per fine di lucro, previste dall'art. 12 della legge n. 943 del 1986, non avendo inciso su di esse la depenalizzazione disposta con l'art. 46 della legge n. 40 del 1998 ed essendo state riprodotte le rispettive fattispecie nei commi 1 e 3 dell'art. 12 D.P.R. n. 286 del 1998.</p>	



GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Edilizia	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Edilizia - Costruzione edilizia - Costruzione abusiva - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Ultimazione dei lavori - Concetto di ultimazione - Sua non coincidenza con quello di cui all'art. 31 della legge 28.2.1985 n. 47.</p> <p>(L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 31)</p> <p><i>Sez. 3, 12 luglio 1999, n. 11808. Pres. Pioletti, Rel. Novarese, P.M. Di Zenzo (conf.), ric. Faraci</i></p> <p>Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente e la permanenza cessa con la ultimazione dell'opera, ivi comprese le rifinitu-</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro la persona	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Soggetto affetto da menomazioni fisiche o psichiche - Violenza presunta - Esclusione dell'ipotesi - Diversa concezione della riforma - Ragioni - Conseguenze.</p> <p>(L. 15 febbraio 1996 n. 66 art. 3; Cod. Pen. art. 609 lett. b)</p> <p><i>Sez. 3, 24 settembre 1999, n. 12110. Pres. Zumbo, Rel. Novarese, P.M. Izzo (parz. diff.), ric. Cosentino</i></p> <p>In tema di reati di violenza sessuale, la legge n. 66 del 1996 ha proceduto ad una differente</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro la persona	
	1	3/00
<p>③</p> <p>soggetti "deboli" siano "utilizzati" come oggetti di piacere da altri, approfittando del loro stato, ha incentrato la nuova fattispecie criminosa sui requisiti della induzione e dell'abuso all'interno del fatto tipico, inquadrandola in una delle due sottospecie di violenza sessuale per induzione. Ne consegue che è venuta meno la presunzione assoluta di invalidità del consenso prestato da soggetti portatori di handicap fisico o psichico, sicché non è più sufficiente verificare sia pure in maniera approfondita la piena consapevolezza da parte del soggetto attivo della condizione di inferiorità psichica della vittima, ma occorre accertare l'esistenza o meno in capo ai predetti soggetti della capacità di intendere e volere l'atto sessuale e l'induzione "abusiva" perpetrata dall'agente.</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro la persona	
	2	3/00
<p>①</p> <p>Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale e specificamente contro la libertà sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Connotazione e distinzione rispetto alla violenza sessuale individuale</p> <p>(L. 15 febbraio 1996, n. 66, art. 9)</p> <p><i>Sez. 3, 3 giugno 1999, n. 11541. Pres. Tridico, Rel. Fiale, P.M. Izzo (parz. diff.), ric. Bombaci</i></p> <p>La violenza sessuale di gruppo esula da qualsivoglia profilo di analogia con gli schemi ordinari di una relazione intersoggettiva, sia pure viziata dal dissenso del partner, in quanto opera una sorta di annullamento della personalità</p>		



GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro la persona	
	1	3/00
<p>②</p> <p>valutazione e tutela dei rapporti “sessuali” di persona affetta da menomazioni fisiche o psichiche, abrogando la fattispecie autonoma del delitto di violenza carnale presunta e prevedendo la possibilità da parte di questi soggetti di intrattenere rapporti sessuali da considerare leciti se non connotati da induzione ed abuso delle condizioni di menomazione. Pertanto, è venuta meno la violenza carnale presunta in danno di persona malata di mente ovvero non in grado di resistere all’agente a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, e non sussiste più l’intangibilità assoluta di questi soggetti; la nuova legge, invece, nel mediare fra le due opposte esigenze di consentire a soggetti menomati psichicamente e fisicamente di avere una propria vita sessuale e quella di impedire che tali</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Edilizia	
	1	3/00
<p>②</p> <p>re. D'altronde, la particolare nozione di “ultimazione”, contenuta nell’art 31 della legge 28.2.1985 n. 47, è funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via generale il momento consumativo del reato.</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro la persona	
	2	3/00
<p>②</p> <p>del soggetto passivo, il quale viene privato anche della individualità ed identità specifica come soggetto prescelto per soddisfare il desiderio sessuale e ridotto a mero strumento occasionalmente e fungibilmente utilizzato per dare collettivamente sfogo ad un atteggiamento aggressivo, in quanto tale, qualitativamente diverso da quello corrispondente all’esplicazione della condotta individuale di violenza sessuale.</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>		
<p>○</p>		



GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro la persona	
	3	3/00
<p>①</p> <p>Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale e specificamente contro la libertà sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Individuazione della condotta punibile - Riferimento "in toto" a tutti gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 <i>bis</i> - Necessità - Fattispecie.</p> <p>(Cod. Pen. artt. 609 co. 2; 609 <i>octies</i> ; L. 15 febbraio 1996, n. 66 artt. 3 e 9)</p> <p>Sez. 3, 3 giugno 1999, n. 11541. Pres. Tridico, Rel. Fiale, P.M. Izzo (parz. diff.), ric. Bombaci</p> <p>L'art. 609 <i>octies</i> cod. pen., nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressa-</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro l'amministrazione	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti dei pubblici ufficiali - Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge - Modifica ex legge n. 234 del 1997 - Disciplina vigente - Differenza rispetto alla disciplina previgente - Conseguenza.</p> <p>(Cod. Pen. art. 323; L. 16 luglio 1997, n. 234, art. 1)</p> <p>Sez. 3, 1 settembre 1999, n. 11831, Pres. Papadia, Rel. De Roberto, P.M. Ciampoli (parz. diff.), ric. Todaro ed altri</p> <p>In tema di abuso d'ufficio, l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che ha sostituito l'art. 323</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati militari	
	2	3/00
<p>①</p> <p>Reati militari - Reati contro la disciplina militare - Disobbedienza - Militare dell'Arma dei Carabinieri cui sia stato prescritto riposo per infermità - Inottemperanza all'ordine impartitogli dal superiore di non allontanarsi dalla caserma - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie costituita da allontanamento del militare per recarsi al suo paese d'origine.</p> <p>(Cod. Pen. Mil. pace art. 173)</p> <p>Sez. 1, 23 settembre 1999, n. 11728. Pres. Teresi, Rel. Silvestri, P.M. Garino (conf.), ric. Rulli</p> <p>Al militare dell'Arma dei Carabinieri cui sia</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati militari	
	3	3/00
<p>①</p> <p>Reati militari - Reati contro la disciplina militare - Disobbedienza - Rifiuto di sottoscrivere per presa visione le note caratteristiche - Configurabilità del reato.</p> <p>(Cod. Pen. Mil. Pace art. 173; D.P.R. 15 giugno 1965, n. 1431, art. 19)</p> <p>Sez. 1, 21 settembre 1999, n. 11725. Pres. Teresi, Rel. La Gioia, P.M. Garino (conf.), ric. Pingitore</p> <p>E' configurabile il reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 cod. pen. mil. pace nel caso di rifiuto, da parte del militare, di sottoscrivere per presa visione - come previsto dall'art. 19 del D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431 - le note carat-</p>		



GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro l'amministrazione	
	1	3/00
<p>②</p> <p>cod. pen., ha ancorato la configurabilità della condotta materiale alla violazione di leggi o di regolamenti, così da circoscrivere univocamente in ambiti definiti i presupposti del comportamento punibile. Ne consegue che, mentre nel sistema previgente, nel silenzio della legge assumevano rilievo, ove la condotta si fosse estrinsecata nell'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi, sia l'incompetenza, sia l'eccesso di potere, sia la violazione di legge, nell'attuale sistema ai fini della condotta di abuso rilevano soltanto la violazione di norme di legge o di regolamento e l'inosservanza del dovere di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (quindi, al di là della violazione di leggi o di regolamenti ora vigenti).</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati contro la persona	
	3	3/00
<p>②</p> <p>mente a tutti "gli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609 <i>bis</i> e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma". (Nella specie la S.C. ha ritenuto compreso nell'ambito di operatività dell'art. 609 <i>octies</i> cod. pen. anche l'ipotesi di cui all'art. 609 <i>bis</i>, comma 2, n. 1, in cui si prevede che il fatto sia commesso con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa).</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati militari	
	3	3/00
<p>②</p> <p>teristiche redatte dai superiori gerarchici, trattandosi di adempimento attinente al servizio (in quanto finalizzato a rendere incontestabile l'avvenuta comunicazione di dette note) e nulla rilevando in contrario (atteso che per la sussistenza del reato, sotto il profilo psicologico, è richiesto solo il dolo generico), il fatto che il rifiuto sia stato motivato unicamente dall'intento di contestare il contenuto del documento in questione.</p>		

GIURISPRUDENZA <i>Corte Supr. di Cass.</i>	Reati militari	
	2	3/00
<p>②</p> <p>stato prescritto il riposo per infermità può essere legittimamente ordinato dal superiore gerarchico, ai sensi dell'art. 342 del Regolamento generale, di non allontanarsi dalla caserma dove presta servizio, salvo che per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle eventuali cure specialistiche. Costituisce pertanto reato di disobbedienza, ai sensi dell'art. 173 Cod. Pen. Mil. pace, il rifiuto del militare di ottemperare al suddetto ordine. (Nella specie il militare si era allontanato dalla caserma per recarsi al suo paese d'origine).</p>		



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Interrogatorio

1

3/00

①

Interrogatorio - Dichiarazioni dell'imputato come persona informata dei fatti - Utilizzazione relativa - V'è regolarità se confermate in qualità di indagato.

Testi - Testimonianza indiretta - Dichiarazioni che non possono esserne oggetto - Fattispecie di furto - Sono solo quelle dell'imputato o indagato nel corso del procedimento - Regolarità se rese al di fuori di questo.

(C.p.p., artt. 62, 63 co. 2)

Corte Suprema di Cassazione, Sez. 1^a pen., 3 giugno 1999. Pres. Sacchetti, Rel. Giordano. P.M. mil. Garino (concl. per inamm.); ric. M.G.

Non viola l'art. 63 co. 2 C.p.p. l'utilizzazione di quanto detto ai Carabinieri e al P.M. dall'imputato quale persona informata sui fatti, se si tratti di quanto poi abbia ribadito in qualità di indagato. Legittima è, ai fini del decidere, l'acquisizione di deposizioni del derubato e dell'ufficiale, che sia stato autore di inchiesta informale, su dichiarazioni rese dall'imputato al di fuori del procedimento penale (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: «Con sentenza in data 27/6/97 il Tribunale militare di Palermo ha dichiarato il caporale maggiore M.G. colpevole di furto militare, aggravato dal grado rivestito, di una bicicletta "mountain bike" sottratta tra il 10 e il 14/1/96 al maresciallo G.G. che la deteneva all'interno della caserma ove entrambi prestavano servizio e, con le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante, lo ha condannato a 4 mesi di reclusione militare con i doppi benefici di legge; lo ha invece assolto da un'altra imputazione di furto militare e dall'addebito di minaccia aggravata in danno del soldato L.F. che aveva reso dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti.

Il L., che era stato poi a sua volta incriminato per concorso nel furto della bicicletta, aveva tra le altre cose riferito di essere stato portato dal M.C. a vedere dove aveva nascosto il suddetto veicolo e quindi

minacciato perché non parlasse.

La decisione di condanna è stata solo parzialmente riformata dalla Sezione distaccata di Napoli della Corte militare di appello che, con sentenza in data 30/10/98, ha ridotto la pena a 2 mesi di reclusione militare respingendo il gravame dell'imputato quanto all'affermazione di responsabilità.

Ha rilevato il giudice di secondo grado che per il furto della bicicletta non vi erano a carico del M. unicamente le dichiarazioni del L., che da solo potevano dare luogo a qualche perplessità, ma soprattutto la testimonianza della persona offesa mar. G. e di un ufficiale che aveva svolto una formale inchiesta di carattere disciplinare, il cap. P., i quali avevano entrambi riferito di verbali ammissioni dello stesso M. in proposito.

L'imputato ha personalmente proposto ricorso per cassazione con cui deduce violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prove decisive, lamentando in particolare: che, in violazione dell'art. 63, comma 2 c.p.p., siano state utilizzate per la decisione dichiarazioni rese dal L. ai Carabinieri e al P.M. come persona informata dei fatti, mentre avrebbe dovuto essere sin dall'inizio sentito come indagato; che sia stato dato parziale credito al racconto dello stesso L., per altri versi ritenuto poco attendibile; e che siano state utilizzate come elementi risolutivi le testimonianze *de relato* del G. e del P. che si sostengono inutilizzabili ai sensi dell'art. 62 C.p.p. Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 C.p.p.

Sono state invero acquisite e utilizzate per la decisione le dichiarazioni rese dal L. al P.M. l'8/5/97 in qualità di indagato, con le quali ha espressamente ribadito tutte quelle precedenti.

Quanto alle deposizioni del G. e del P., esattamente il giudice di secondo grado ha rilevato che l'art. 62 C.p.p. stabilisce che non possano formare oggetto di testimonianza indiretta solo le dichiarazioni rese dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini nel corso del procedimento penale, e non le dichiarazioni rese anteriormente o al di fuori di esso come quelle del M. che sono state dai predetti riferite (cfr. al riguardo le sentenze di questa Sezione 21/12/93, Rodano e altro; 7/2/97, P.M. in proc. Pagliaroli; 15/5/96, Borello).

Ineccepibilmente di conseguenza è stata ritenuta



GIURISPRUDENZA
Giustizia Militare

Interrogatorio

1

3/00

②

dalla Corte militare di appello ampiamente raggiunta, per la convergenza di questi ultimi elementi, la cui attendibilità non è sul piano sostanziale messa in discussione dal ricorrente, la prova della responsabi-

lità dell'imputato per il furto della mountain bike ed è stata con congrua motivazione negata, perché ritenuta del tutto inutile, la rinnovazione del dibattimento richiesta dalla difesa per ulteriori approfondimenti» ».



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Processo

1

3/00

①

Processo - Prove testimoniali - Assunzione in altro procedimento - Regolarità della acquisizione successiva - Imputati di reati connessi - Loro rifiuto di rispondere - Acquisizione delle relative dichiarazioni - Regolarità.

Separazione dei giudizi - Adozione inaudite le parti - Nullità - Non sussiste - Sua attinenza al superiore interesse della giustizia.

**(C.p.p., artt. 210, 238, 513, 603;
L. 7.8.1977, n. 267, art. 6 co. 5)**

Corte Suprema di Cassazione, Sez. 1^a pen., 2.3.1999. Pres. Gemelli, Rel. Riggio, P.M. mil. Garino (conf.); ric. M.

Bene è disposta in dibattimento l'acquisizione di prove testimoniali, assunte in altro procedimento, giusta l'art. 238 c.p.p., che detta disciplina autonoma rispetto all'art. 210 c.p.p. E regolare è l'assunzione di dichiarazioni rese da imputati di reato connesso dopo che i medesimi, citati in appello, si siano avvalsi della facoltà di non rispondere.

Non ricorre nullità se la separazione dei giudizi viene adottata con provvedimento inaudite le parti, poiché attiene al superiore interesse della giustizia per la rapida definizione dei giudizi stessi (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:

«Con sentenza del 10 luglio 1998 la Corte Militare di Appello Sez. dist. di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale Militare di Bari il 23 aprile 1997, con la quale M. G. era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione militare perché riconosciuto responsabile di truffa militare aggravata, commessa in Brindisi il 25 novembre 1991.

Ricorre per cassazione la difesa, denunciando inosservanza di norme processuali, in quanto la sentenza impugnata si fonda unicamente su dichiarazioni

testimoniali non più valide ai sensi dell'art. 513 c.p.p., in assenza di qualsiasi altro elemento di prova, mentre non è motivata la valutazione dell'unica prova documentale, costituita dalla copia di una fattura. Deduce, infine, il ricorrente vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per esaminare i testimoni escussi dal solo P.M. in sede di indagini preliminari.

Con motivi nuovi il ricorrente lamenta inosservanza della legge processuale in relazione al provvedimento di separazione dei giudizi, assunto senza che fossero state preventivamente sentite le parti, e all'acquisizione delle prove, avvenuta in assenza dell'imputato e del suo difensore, nonché vizi di motivazione relativamente alla valutazione delle dichiarazioni di F. N.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. In ordine al primo motivo dedotto, si osserva che l'acquisizione di prove testimoniali assunte in altro procedimento è stata correttamente disposta nel dibattimento ai sensi dell'art. 238 c.p.p., norma che detta una disciplina del tutto autonoma rispetto a quella in relazione alle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 210 c.p.p. e che ha, come unico limite, quello della applicabilità esclusivamente nella fase dibattimentale.

Quanto all'assunzione delle dichiarazioni provenienti da persone imputate di reati connessi, puntualmente osservato risulta pure il disposto dell'art. 513 c.p.p., nel testo novellato dalla legge 7-8-1997 n. 267, relativamente alla posizione di S. C. e L. F., le cui dichiarazioni precedenti sono state acquisite, conformemente alla regola dettata dal quinto comma dell'art. 6 della legge citata, dopo che i predetti, citati nel dibattimento di appello, avevano manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere. Per procedere a tale adempimento, nei modi previsti dalla anzidetta legge di riforma, la Corte di merito ha disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, come richiesto dalle parti. Risulta, altresì, del tutto improprio il richiamo fatto dal ricorrente all'art. 513 c.p.p. con riferimento alla mancata estensione della rinnovazione istruttoria ai testimoni. Inoltre, atteso che non ricorreva alcuna delle ipotesi indicate dall'art. 603 c.p.p. (le parti, infatti, non avevano chiesto la riassunzione di prove, oltre quelle attinenti ad ... imputati di reati connessi), il Giudice di appello, non avendo ravvisato la assoluta necessità di ulteriore attività istruttoria, non avrebbe avuto



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Processo

1

3/00

②

obbligo di risentire i testi.

Il primo dei motivi nuovi è inammissibile perché esorbita dai limiti del “*thema decidendum*” delineato con i motivi principali ed è, comunque, radicalmente destituito di fondamento, in quanto la separazione dei processi, afferendo all’esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice, per un superiore interesse della giustizia connesso alla rapida definizione dei giudizi, non comporta alcuna sanzione di nullità nel caso in cui il provvedimento venga adottato in mancanza di audizione delle parti.

Le altre questioni, proposte con i motivi originari e con quelli nuovi, si risolvono in assertive confutazioni della valutazione delle prove poste a base della

decisione gravata.

Deve rilevarsi, infatti, che il Giudice di merito ha esaustivamente esposto le ragioni del proprio convincimento, indicando puntualmente e diffusamente gli elementi probatori (dichiarazioni di imputati di reati connessi, prove testimoniali e documentali) ai quali si ancoravano.

Le argomentazioni svolte sono logicamente pertinenti e coerenti e, dunque, incensurabili in questa sede.

La dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento alla cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in un milione di lire»».



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Violata consegna

1

3/00

①

Violata consegna - Carabinieri di pattuglia - Loro ricoverarsi in ufficio per dormire - Opinione d'una tale prassi - Efficacia derogatrice delle prescrizioni di consegna - Insussistenza - Sonno imminente - Stato di necessità - Pericolo di danno - Non configura la richiesta gravità per la persona.

Circostanze attenuanti - Ottima condotta - Sussistenza della buona condotta - Non è sufficiente - Legittima le attenuanti generiche.

(C.p.m.p., artt. 120, 48 u.p.; C.p., art. 62 bis)

Corte Suprema di Cassazione; Sez. 1^a pen., 2.3.1999. Pres. Gemelli, Rel. Riggio, P.M. Garino (conf.); ric. M.

Si configura il reato di violata consegna da parte dei carabinieri, in servizio di pattuglia automontata, se si rechino a dormire all'interno degli uffici, dovendosi escludere ogni efficacia giustificatrice dell'eventuale prassi derogatrice delle prescrizioni di consegna per il tenuto comportamento quando finalizzato a superare la sonnolenza, poiché il puntuale svolgimento del servizio non può essere snaturato da opinata prassi di relative tolleranze.

Né lo stato di necessità è invocabile nella fattispecie poiché esso postula una imminente situazione di pericolo d'un grave danno alla persona, che esula dalla crisi di sonno fronteggiabile con ordinarie reazioni.

Quanto alla circostanza attenuante dell'ottima condotta, il suo fondamento va rilevato nel *quid pluris* comportamentale, rispetto alla semplicemente buona condotta, che è invece giustamente posta a base della concessione di attenuanti generiche (1).

(1) Si legge quanto appreso nel testo della sentenza: «Con sentenza del 12 ottobre 1998 la Corte Militare

di Appello, Sez. dist. di Verona, confermava la sentenza emessa dal Tribunale Militare di Torino l'8 ottobre 1997, con la quale M. P. era stato condannato alla pena di due mesi, venti giorni di reclusione militare perché riconosciuto responsabile di concorso nel reato di violata consegna aggravata.

Detto reato veniva ravvisato nella condotta del M. e del coimputato O., entrambi carabinieri effettivi, i quali, comandati in servizio di pattuglia automontata dalle ore 0 alle 6 del 12 agosto 1994, in violazione della consegna avuta, avevano abbandonato il posto, recandosi a dormire all'interno degli uffici del comando della Stazione.

Osservava la Corte territoriale che tale condotta non poteva essere giustificata da una asserita prassi derogatoria, che consentiva ai militari in servizio presso la Stazione Carabinieri di C. B., nella quale erano organici i due imputati, di interrompere il servizio per superare crisi di sonnolenza. Né poteva il fatto configurare l'esimente dello stato di necessità. Ricorre per cassazione la difesa, denunciando erronea applicazione della legge penale sotto diversi profili.

In primo luogo, non si è tenuto conto nella motivazione della sentenza che il concetto di consegna deve ritenersi comprensivo non soltanto delle norme regolamentari, ma anche delle disposizioni impartite dai superiori, sicché assumono rilievo scriminante nella specie le prescrizioni date ai militari dal comandante della Stazione.

Inoltre, non è legittimo il diniego dell'attenuante di cui all'art. 48 c.p.m.p., la cui applicazione non presuppone l'eccezionalità dei meriti del militare.

È illogica, infine, secondo il ricorrente, la motivazione in ordine alla circostanza esimente dello stato di necessità, che deve essere, invece, riconosciuta nelle condizioni psicofisiche precarie del conducente di un autoveicolo.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Le ragioni dedotte costituiscono mera riproposizione delle doglianze già svolte con l'atto di appello ed alle quali la Corte territoriale aveva dato ampia, esaustiva risposta, che non si presta a censure di legittimità.

Il primo motivo di gravame, invero, prospetta una nozione di "consegna" di così eccentrica elasticità da essere comprensiva di ogni prassi derogatoria e atteggiamento di tolleranza, così da trasformare un complesso di prescrizioni dirette ad assicurare il corretto, uniforme, puntuale svolgimento del servizio



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Violata consegna

1

3/00

①

in un indefinito quadro di riferimento comportamentale, talmente sommario da non consentire di distinguere l'osservanza dalla trasgressione e, quindi, anche sotto il profilo soggettivo, il lecito dall'illecito. Non può che definirsi in contrasto con l'ordinamento militare e con ogni logica giuridica il tentativo di far rientrare tra le norme, i regolamenti e gli ordini, che compongono la consegna, la personale tolleranza del soggetto gerarchicamente sovraordinato, così da giustificare la violazione della più elementare regola di condotta per un servizio di particolare rilievo ai fini della prevenzione e repressione di attività illegali e del controllo del territorio.

Ugualmente inconferente è il richiamo alla circostanza esimente dello stato di necessità, che postula la concreta immanenza di una situazione di pericolo di un grave danno alle persone, avente carattere di indilazionabilità e di coerenza, tale da non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge: una situazione estrema, per l'attualità e gravi-

tà del danno che si vuole evitare e per l'inevitabilità della condotta materialmente illecita, cui non è ragionevolmente equiparabile la crisi di sonno di chi deve svolgere un servizio in ora notturna, che comporta un pericolo del tutto congetturale e, comunque, fronteggiabile con ordinari, semplici rimedi.

Correttamente motivata, infine, è la statuizione della Corte territoriale relativa al diniego dell'attenuante di cui all'art. 48 u.p. del c.p.m.p., norma che richiede l'esistenza di elementi positivi di valutazione,

assumibili nel giudizio complessivo sui trascorsi del militare, qualificabili come un "quid pluris" rispetto alla buona e regolare condotta, idonea a giustificare le attenuanti generiche, che nella specie sono state concesse all'imputato.

La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento alla cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in un milione di lire» ».



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Ingiuria ad inferiore

1

3/00

①

Ingiuria ad inferiore - Dolo - Indagine sul difetto dell'attitudine offensiva - Riferimento alla condizione dell'imputato quale superiore - Soggettività - Espressione ritenuta ingiuriosa - Manifestazione di pensiero dell'imputato quale superiore - Uso di termini non opportuni - Rilevanza però della soggettività del superiore - Legittimità della relativa valutazione in giudizio - Fatto che non costituisce reato.

(C.p.m.p., artt. 196, co. 2°; 47 nn. 4 e 5; C.p., art. 81, co. 1°; Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri, artt. 127, 133)

Corte Militare di Appello, 30 giugno 2000. Pres. Est. Monica, P.G. Giordano (parz. diff.); appell. S.

Per il reato di abuso di autorità con ingiuria ad inferiore, al fine di acquisire la prova dell'elemento soggettivo va ricercato, alla stregua delle relative circostanze di fatto nonché dello specifico dei destinatari dell'espressione, se nel contenuto della medesima risulti il difetto dell'attitudine a ledere la dignità derivato dal legittimo esercizio di manifestazione del proprio pensiero, espresso per la facoltà inerente allo "status" di militare superiore in grado che abbia l'imputato, il riflesso della quale non è escluso quand'anche tale esercizio sia avvenuto in termini non del tutto opportuni (1).

Trattasi di un'importante sentenza in fattispecie costituita - un'estrema sintesi, poiché v'è chi legge solo le massime, può essere qui opportuna - dall'episodio di carabinieri che chiedono a superiori, seduti in esercizio pubblico (in Tirana) e dai carabinieri stessi già conosciuti, i documenti personali, e ciò in difetto sia di consegne di servizio in merito sia degli autonomi presupposti di cui al Regolamento Generale dell'Arma dei CC., e costituita poi dall'ave-

re uno dei superiori, dopo aver corrisposto alla richiesta, detto, su quei carabinieri, ai militari con lui seduti: "questi, con tutta la gente che spara qui attorno, a noi vengono a rompere i C...".

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza: « « Con sentenza del 19.10.1999 il Tribunale militare di Roma - Il sezione dichiarava S.R. (Maresciallo capo E.I.) responsabile del reato di "ingiuria ad inferiore pluriaggravata in concorso formale" (artt. 47 nn. 4 e 5, 196, 2° c. Cmpm.; 81, 1° c. Cp) contestatogli, condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 *bis* Cp., sulle quali dichiarava - però - prevalenti le aggravanti contestate, alla pena di mesi due e giorni quindici di reclusione militare, con la concessione di entrambi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 Cp.

La relativa imputazione era stata così formulata: "perché, in data 14 maggio 1997, presso l'esercizio pubblico denominato "Il Pecora" in località Rinas di Tirana (Albania), con una sola azione violava più volte la medesima disposizione di legge, offendendo il prestigio, l'onore e la dignità degli inferiori Carabinieri M., D., G., H., I., T. e Z. che stavano svolgendo servizio di controllo liberi uscenti, pronunciando nei loro confronti le parole: "questi hanno rotto i c., con tutta la gente che spara qui intorno vengono a rompere i c., a noi". Con le aggravanti dell'aver commesso il fatto alla presenza di più tre militari ed in territorio estero mentre vi si trovava per ragioni di servizio".

Nella motivazione della sentenza in argomento si osserva che "gli elementi raccolti durante l'istruzione dibattimentale conducono a ritenere dimostrata la fondatezza dell'accusa formulata nei confronti dell'imputato" e che, in primo luogo, "è incontestato che il 14 maggio 1997, mentre l'imputato, in Albania per servizio, si trovava nell'esercizio pubblico denominato "Il Pecora" ove in quel momento si intratteneva un cospicuo numero di militari (una quarantina), è intervenuta una pattuglia di Carabinieri per effettuare un normale controllo dell'identità dei presenti. A questo punto qualcuno del gruppo di militari seduti ad un tavolo, gruppo di cui l'imputato faceva parte, ha dato segni di disappunto": onde, "ciò posto, è invece oggetto di contestazione, e determinante ai fini della decisione, stabilire quale sia stato l'atteggiamento assunto proprio dall'imputato".

Così delimitato l'argomento, si osserva che tutti i



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Ingiuria ad inferiore

1

3/00

②

Carabinieri offesi, con la sola eccezione dell'I. (che, trovandosi ad eccessiva distanza, non aveva percepito la frase di cui al capo di imputazione, ma, pur sempre e comunque, "notato gesti d'insofferenza da parte dei soggetti al controllo"), hanno, così come da deposizioni rispettivamente rese in merito al dibattimento, "percepito l'espressione ascritta all'imputato"; onde, nonostante che i testi a discarico C., C., G. e R. non abbiano sentito pronunciare la frase stessa, il Tribunale perviene ugualmente a ritenere che quest'ultima fu effettivamente pronunciata in considerazione sia della "confusione verosimilmente presente nel locale a causa dell'elevato numero di avventori"; sia dell'"atteggiamento generale di disappunto che portava a concentrare l'attenzione degli avventori stessi (e, soprattutto, degli stessi C., C., G. e R.; n.d.r.) più sui Carabinieri intenti al controllo che sulla condotta dell'imputato".

E tutto ciò quando, così come sempre leggesi in sentenza, "non convince neppure la tesi difensiva espressa dall'imputato nell'esame. Da un lato, egli ammette la propria riluttanza a sottoporsi al controllo, affermando che i Carabinieri precedenti lo conoscevano di persona (e così conferma il motivo del suo disagio, poiché egli sostanzialmente considerava la richiesta di documenti pretestuosa o capricciosa); dall'altro, nega di avere detto la frase in questione, in questo smentito, però, dalle ampie deposizioni dei Carabinieri".

Quanto all'aver, altresì, dichiarato l'imputato a propria discolpa, sempre in sede dibattimentale, che i Carabinieri avrebbero voluto vendicarsi di uno scherzo da loro subito consistente nella scritta "buoncostume" apposta di nascosto sulla loro vettura, si aggiunge che ciò costituisce "asserzione del tutto inattendibile": "e ciò non foss'altro per l'enorme sproporzione fra lo scherzo subito (una scritta balorda) e la reazione (un processo penale)".

Di qui la conclusione che l'imputato ha pronunciato la frase contestatagli, di contenuto palesemente offensivo e "della cui lesività l'imputato era consapevole, come era consapevole che venisse percepita dai soggetti cui egli si riferiva (ad eccezione del Carabiniere I.) e che essi fossero militari di grado inferiore al suo".

Evidenziata, quindi, la ulteriore sussistenza sia di entrambe le circostanze aggravanti contestate - e, soprattutto, che "delle decine di militari presenti nel locale almeno cinque erano proprio insieme all'impu-

tato" - che dell'elemento soggettivo, si perviene alla condanna finale anzidetta dopo aver, a quest'ultimo riguardo, precisato che "si applicano le attenuanti generiche, in considerazione dell'incensuratezza; il Collegio ritiene tuttavia prevalenti le aggravanti, in considerazione della platealità della condotta, comportante ostentazione di disprezzo anche verso le funzioni svolte dalle parti lese".

Avverso tale sentenza ha interposto appello il prevenuto per mezzo del Difensore eccependo, a sostegno della richiesta principale di assoluzione dell'imputato di non avere commesso il fatto, che - in primo luogo, "la struttura argomentativa del provvedimento impugnato disattende, con inquietante puntualità le dichiarazioni rese dai testimoni adottati dalla difesa (R., G., C. e C.) poiché:

- la specifica ricostruzione dei fatti offerta da ciascuno di costoro, caratterizzata da assoluta precisione e concordanza, ha consentito di accertare "che l'imputato non profferì certamente la frase indicata nel capo di imputazione" proprio per aver essi: "categoricamente escluso che il S. abbia potuto rivolgersi alle persone offese con il ricorso ad espressioni ingiuriose";

- la rilevanza di tale stessa ricostruzione risulta apoditticamente quanto assolutamente esclusa in sentenza poiché vi si argomenta, in modo singolare quanto illogico, che i quattro testimoni anzidetti, pur effettivamente trovandosi tutti seduti allo stesso tavolo dell'imputato, non ebbero, a causa della confusione, la possibilità di udire la frase che si asserisce essere stata pronunciata dall'imputato, mentre tale possibilità, invece, ebbero tutti i Carabinieri offesi, compresi quelli di loro che si trovavano contemporaneamente impegnati nell'attività di identificazione e controllo degli avventori seduti ad altri tavoli;

- pur dandosi, quindi, atto in sentenza della circostanza che i testi R., G., C. e C. effettivamente non sentirono l'imputato pronunciare l'espressione ingiuriosa contestatagli, la circostanza che essi sedevano allo stesso tavolo dell'imputato nelle circostanze di tempo e di luogo di interesse (ed alla cui sola stregua risulta particolarmente evidente che essi non avrebbero potuto sentire quest'ultimo pronunciare l'espressione anzidetta sempre che questi l'avesse effettivamente pronunciata) è, però e sempre in sentenza, contraddittoriamente utilizzata quale prova della ulteriore sussistenza, nella fattispecie in argomento ed a carico del prevenuto, della specifica



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Ingiuria ad inferiore

1

3/00

③

aggravante di cui all'art. 47 n. 4 Cpmp. al medesimo contestata;

- in secondo luogo, i testi dell'accusa Carabinieri Z. e G. hanno "dichiarato che pochi istanti prima di profferire la ben nota espressione ingiuriosa, l'imputato si rivolse loro affermando che egli era il cuoco e che gli dava da mangiare tutti i giorni": sennonché "al di là della semplice osservazione per la quale l'imputato, come è noto, non svolge né ha mai svolto la funzione di cuoco nel corso della propria carriera militare, essendo egli un addetto alla elaborazione informatica di dati, è estremamente significativo rilevare come tale particolare espressione sia stata realmente proferita, anche se da altra persona": vale dire dallo stesso teste a discarico C., così come chiaramente rilevasi dalla trascrizione della deposizione testimoniale dal medesimo resa all'udienza del 20.10.1998 e f. 44 in atti.

Secondo il Difensore, quindi, da ciò ulteriormente consegue che l'espressione minacciosa non può, comunque, essere stata pronunciata dall'imputato. Nello stesso atto di appello il Difensore, infine e pure in via subordinata, eccepisce che nella stessa sentenza si riconosce che il Carabiniere I. non percepì l'espressione stessa, onde il suo assistito deve essere al riguardo mandato assolto perché il fatto non sussiste, e che i testi C., C., G. e R. non hanno sentito l'imputato pronunciare la frase contestatagli, onde deve essere correlativamente esclusa l'aggravante di cui all'art. 47 n. 4, invece ritenuta sussistente dal Tribunale. Infine, che non è condivisibile l'affermazione, contenuta sempre in sentenza, della "spiccata platealità della condotta comportante ostentazione di disprezzo anche verso le funzioni svolte dalle parti lese" poiché, sempre che tale condotta fosse ritenuta posta in essere, essa rappresenterebbe soltanto la evidente conseguenza di una subitanea ed impulsiva reazione dell'imputato; e che il Tribunale ha totalmente omesso di considerare la correttezza della condotta dell'imputato susseguente al reato e quella dal medesimo tenuta durante il processo, nonché che, così come risulta dalla documentazione matricolare e caratteristica acquisita, il medesimo è militare di ottima condotta e provato valore, per, quindi, corrispondentemente e sempre in via subordinata, anche chiedere la prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 *bis* Cp. sulle aggravanti contestate, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 48 u.p. Cpmp. ed, infine, la

sostituzione, ex art. 53 della Legge 689/1981, della pena detentiva con la multa.

L'appello merita accoglimento.

Occorre, però ed in primo luogo evidenziare che la struttura argomentativa della sentenza impugnata poggia - dichiaratamente - su di un presupposto probatorio specifico, contestualmente definito "incontestabile" (quale quello che, mentre l'imputato si trovava in territorio albanese ed in un esercizio pubblico, "... è intervenuta una pattuglia di Carabinieri per effettuare un normale controllo dell'identità dei presenti", onde "a questo punto qualcuno della truppa dei militari seduti ad un tavolo, ... di cui l'imputato faceva parte, ha dato segni di disappunto"), che, avuto riguardo al peculiare tenore dell'espressione pronunciata dall'imputato medesimo ed al medesimo contestato come reato (vale a dire, "questi hanno rotto i c., con tutta la gente che spara qui intorno vengono a rompere i c. a noi"), rappresenta, invece, esclusivamente la riprova evidente del più ampio contesto in cui l'espressione anzidetta non può se non essere esclusivamente ricondotta e peculiarmente riferita, oltre che logicamente, anche giuridicamente, sempre al fine di poterne valutare l'intrinseca valenza probatoria ad integrare tutti gli elementi che sono stati richiesti dal Legislatore per la configurazione del reato di cui all'art. 196, 2° c. C.P.M.P. contestato e che qui viene pertanto in considerazione. Il che vale anche dire che, a ben vedere ed alla stessa stregua degli esiti dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, di "incontestato" sussiste soltanto l'assai più ridotta circostanza che due dei sette Carabinieri "offesi" (vale dire, il T. ed il M.) effettivamente chiesero i documenti personali di identità a tutti e cinque i militari che si trovano seduti, intenti esclusivamente a sorbire un caffè, ad uno stesso tavolo tra quelli siti all'esterno dell'esercizio pubblico "La Pecora" esistente "... appena fuori dell'aeroporto Avinas Tirana in Albania", costituente base del contingente militare italiano di pace: e ciò nonostante che tutti questi ultimi militari fossero anch'essi in divisa, si trovassero in servizio nella stessa base militare anzidetta e fossero, pertanto, già conosciuti dagli stessi Carabinieri quanto meno "di vista" (v. deposizioni ...).

Tutte circostanze, queste ultime, alla cui stregua appare rilevante, sempre allo specifico fine anzidetto, anche ed in primo luogo accertare a quale titolo i Carabinieri T. e M. chiesero i documenti di riconosci-



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Ingiuria ad inferiore

1

3/00

④

mento sia all'imputato, avente il grado di M.Ilo Capo E.I., che al Cap. E.I. Ro., al Ten. E.I. Gi., all'Aiutante E.I. Ci. ed all'Aiutante E.I. Ca., che nelle circostanze di interesse indossavano la relativa divisa e che risultano avere a tale proposito depresso come testi a discarico.

Orbene, è indubbio che le dichiarazioni in merito rese dagli stessi sette Carabinieri offesi di cui al capo di imputazione, oltre ad apparire tra di loro alquanto contraddittorie, non possono se non ingenerare, anche sostanzialmente, corrispondenti e non lievi perplessità.

A fronte, infatti, di chi ha affermato che tutti e sette "... quella sera eravamo stati comandati in servizio di controllo liberi uscenti", non è mancato chi (il Carabiniere H., f. 72) ha testualmente ed alquanto divaricamente dichiarato soltanto che "... erano... le 11 di sera e noi che tornavamo da un giro di pattuglia intorno all'aeroporto di Tirana, abbiamo notato delle persone che erano ferme in questo locale; allora abbiamo deciso di fare un controllo del personale; siamo scesi dai mezzi io e l'autista dell'automezzo e ci siamo separati, e abbiamo cominciato a guardare anche nell'interno del locale; poi siamo usciti dal locale; dopo di che, quando abbiamo visto la situazione, abbiamo cominciato a chiedere i documenti, un normale controllo come si fa ... in ogni esercizio pubblico, che si può fare anche qui in Italia... anche all'estero e... la mia attenzione si è rivolta presso un tavolo che era all'esterno perché io e l'autista invece di girare ero fisso al mezzo e ovviamente i militari che erano lì chiedevano come mai si facesse questo controllo, e noi abbiamo risposto che era un semplice normale controllo, e... poi successe che due miei colleghi D. e M. presero i documenti di quel tavolo, ritornarono presso il mezzo, scrissero giù i vari dati sull'allegato, l'allegato a, lo stesso allegato che abbiamo anche qui in Italia, dove registriamo i documenti delle persone; al ritorno il M.Ilo S. disse quella frase di cui poi abbiamo verbalizzato...", "né (è mancato) chi (il Carabiniere G., f. 123) si è spinto ad affermare "effettuiamo il controllo al bar *Er Pecora* perché in altre occasioni i militari italiani in quel bar avevano riferito ad estranei la struttura logistica del campo...": in tal modo, e per un verso, non confermando che essi fossero stati previamente comandati all'espletamento di quello specifico servizio di controllo su altri militari anche se di grado superiore, e che, pertanto, si trattasse di un "normale controllo

come si fa in ogni servizio pubblico, che si può fare anche qui in Italia" (v. deposizione Carabiniere H. innanzi trascritta); e, per altro verso, accreditando, corrispondentemente, l'ipotesi che si trattasse dell'espletamento, da parte dei sette Carabinieri in argomento, di attività pienamente legittima sol perché evidentemente riconducibile a quella di "polizia militare" sicuramente rientrante tra i compiti dell'Arma dei Carabinieri, ed al punto di essere specificamente contemplata all'art. 127 del vigente Regolamento generale per la stessa Arma dei Carabinieri. Senonché tale stessa ipotesi è sicuramente da escludere, non soltanto perché sia l'imputato che tutti i quattro testimoni a discarico nelle circostanze di interesse stavano tenendo un comportamento assolutamente innocuo e comunque tale da non ingenerare sospetti di sorta, così come sia pure indirettamente confermato da tutti i Carabinieri anzidetti in sede di esame testimoniale, tanto è vero che i medesimi militari neppure risultano essere, comunque, mai stati, al riguardo, anche soltanto indiziati di reati contro la fedeltà e la difesa militare e non avendo, del resto, la stessa Procura militare significativamente dato alcun peso all'anzidetta dichiarazione del Carabiniere G.; ma soprattutto in quanto gli stessi Carabinieri - pur avendo, così come già rappresentato, dichiarato o che essi erano stati tutti "comandati in servizio controllo liberi uscenti" (significativamente definito "normalissimo" e "di routine" rispettivamente dal Carabiniere Z. e dal Carabiniere M.; v. ff. 74 e 122) o che un tale controllo fu da loro effettuato di loro iniziativa -risultano aver riferito i fatti stessi o coniugando apertamente un tale "normalissimo" servizio proprio con lo svolgimento dell'attività di polizia militare che esso avrebbe valso a sostanziare al punto da fare ad essa fin troppo disinvolto quanto specifico richiamo (così, in particolar modo, il D.: "eravamo in divisa ... e quindi un carabiniere in divisa fa parte della polizia militare e quindi può chiedere i documenti a qualsiasi persona"; f. 69) o, comunque, riconducendo esplicitamente la loro semplice e sola richiesta dei documenti personali al "servizio controllo liberi uscenti" cui essi sarebbero stati previamente comandati o che comune essi stessi Carabinieri decisero, al momento, di effettuare nei confronti del Capitano R., del Ten. G., degli Aiutanti C. e C. e del M.Ilo (imputato) e trovandosi (costoro) tutti in divisa; normalmente seduti intorno ad un tavolo dell'esercizio pubblico anzidetto,



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Ingiuria ad inferiore

1

3/00

⑤

nell'area esterna immediatamente antistante lo stesso, intenti esclusivamente a sorbire un caffè; e trattandosi di militari tutti superiori in grado che prestavano servizio nella stessa base militare italiana e che erano dagli stessi persino conosciuti, anche se soltanto "di vista".

L'equivoco, a questo punto, è particolarmente evidente.

Nonostante che i cinque anzidetti militari, tutti superiori in grado ai Carabinieri, non avessero, con il loro obbiettivamente innocuo comportamento, correlativamente destato sospetti di sorta e facesse, perciò, difetto ogni ragione al riguardo, i sette Carabinieri anzidetti, così come dagli stessi pienamente ammesso nel dibattimento di primo grado, si ritenessero ugualmente quanto congiuntamente autorizzati a chiedere ugualmente loro di esibire i rispettivi documenti personali di riconoscimento, e nonostante che a ciò i Carabinieri stessi sicuramente non avessero titolo anche soltanto formale, posto che, ai sensi dell'art. 133 del Regolamento generale dell'Arma, l'attività di vigilanza deve essere svolta con richiesta, "se necessario", della presentazione dei documenti di identità personale soltanto nei confronti di militari che non siano di grado più elevato di quelli dell'Arma dei Carabinieri, così come, invece, sicuramente era nella fattispecie.

È risultato, del resto, inequivocabilmente accertato che allo stesso tavolo sedevano, nelle stesse circostanze, esclusivamente i loro cinque superiori in grado anzidetti e, perciò, non anche altre eventuali persone che avrebbero potuto essere comunque ritenute sospette o pericolose, onde neppure sotto tale ulteriore profilo (art. 13 dello stesso Regolamento Generale) i Carabinieri in argomento avrebbero potuto chiedere loro di esibire i documenti.

Ne consegue che esclusivamente in un tale e più ampio ineludibile contesto si può convenire con il Giudice di prime cure che è determinante stabilire quale sia stato l'*atteggiamento assunto dall'imputato*, ma ciò proprio al fine di valutare, in primo luogo, se la specifica espressione ingiuriosa a quest'ultimo addebitata come tale si presenti o meno coerente - ed, in caso positivo, in quale misura - con tale stesso contesto, singolarmente caratterizzato non soltanto dall'aver avuto anch'egli platealmente quanto inaspettatamente avuto insistentemente rivolto (da militari inferiori in grado, perché semplici Carabinieri, sopraggiunti improvvisamente a bordo di un auto-

mezzo militare VM 90; ed in un esercizio pubblico ed in presenza di altri avventori) l'ordine, intrinsecamente illegittimo, di esibire il documento personale di riconoscimento, con ostentata quanto scrupolosa annotazione di tutti i documenti personali, rispettivamente e corrispondentemente consegnati loro, su di un apposito registro di servizio definito come "allegato A" (v., per tutto, deposizione H., f. 73); ma, altresì, da un'attività operativa, da parte di ben sette Carabinieri, obbiettivamente del tutto fuori posto anche perché caratterizzata tanto da una evidentemente preordinata ripartizione dei relativi compiti quanto da una estrema ... modestia dei risultati dichiaratamente e sin dal primo momento da essi corrispondentemente perseguiti, quali esclusivamente quelli di annotare e di seguire ad annotare, per finalità o ragioni rimaste sconosciute, le generalità complete dei loro cinque superiori in grado anzidetti, e nonostante - ripetesi - che questi ultimi, oltre a trovarsi anch'essi in divisa, fossero in servizio nella stessa base militare italiana e persino già conosciuti dagli stessi Carabinieri, pur se soltanto di vista.

Tutto ciò posto, e pur prendendo atto che, come evidenziato nella sentenza impugnata, tutti e quattro i testi a carico hanno dichiarato di non aver udito l'imputato pronunciare l'espressione ingiuriosa di cui al capo di imputazione (e persino che, comunque e così come indirettamente evidenziato nell'atto di appello del Difensore, quest'ultima potrebbe essere stata profferita, nelle stesse circostanze, soltanto dall'Aiutante C., che in sede testimoniale ha effettivamente dichiarato di essere stato soltanto lui, tra tutti i seduti allo stesso tavolo con l'imputato S., a parlare con il Carabiniere D. e/o M. che aveva chiesto loro i documenti; f. 84), ritiene questa Corte che l'espressione in argomento fu, invece, effettivamente profferita dall'imputato sia perché ben sei dei Carabinieri escussi, dai quali il medesimo era stato con certezza identificato a seguito dell'aver anch'egli già ottemperato all'*ordine* avuto impartito di consegnare il proprio documento di riconoscimento, hanno con assoluta precisione concordemente confermato tale circostanza: sia perché le opposte dichiarazioni al riguardo fornite dai quattro testi a carico anzidetti valgono, ad avviso di questa Corte, esclusivamente a dimostrare, alla stregua di tutto quanto innanzi precisato, che nella riproduzione mnemonica del relativo avvenimento essi, anche a causa della singolarità di quest'ultimo, abbiano ripetuto non già la



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Ingiuria ad inferiore

1

3/00

⑥

sensazione della realtà già percepita, ma la propria reazione percettiva a quella realtà, ed essendo, comunque, ogni percezione una analisi parziale della situazione di cui, anche se involontariamente, si finisce per accentuare un tratto a detrimento di altri. Il che vale anche dire che, nella contingenza di interesse, l'attenzione di costoro si era, naturalmente, incentrata sull'assai insolito comportamento dei sette Carabinieri nei loro confronti, e tanto più insolito ove si consideri che il Carabiniere I. non ha avuto difficoltà a dichiarare (f. 106) che il servizio affidato a loro Carabinieri era più specificamente volto a controllare che tipo di persone frequentassero i militari fuori della base, con ciò chiaramente intendendo anche militari ad essi superiori in grado, così come verificatosi nella fattispecie, ma senza che l'esattezza o comunque la legittimità di tale affermazione risulti, anche indirettamente, confermata dal vigente Regolamento organico dell'Arma dei Carabinieri o dal Regolamento di Disciplina Militare od in qualsiasi altro modo.

Appare, perciò, ampiamente verosimile che tutti e quattro i testimoni a discarico anzidetti, pur se convinti in assoluta buona fede dell'esatto contrario, non prestarono, in realtà, caso alla frase pronunciata dall'imputato e di cui al capo di imputazione e tanto più, poi, che la sostanza di ciò che questi con essa intendeva esprimere non poteva, in definitiva e per ovvie ragioni, se non coincidere con quanto essi stessi furono verosimilmente, indotti a ritenere in merito, quand'anche dai medesimi non ugualmente palesato.

Né, d'altronde, la valenza ingiuriosa dell'espressione di interesse può, alla stregua del suo inequivoco tenore, essere posta in dubbio. Pur essendo stata tale stessa espressione pronunciata dal S. per esprimere una valutazione inequivocabilmente negativa (fondata, già per quanto innanzi precede) a fronte dell'anzidetto comportamento tenuto in servizio e per pretese ragioni di servizio dai Carabinieri anzidetti, è, infatti, evidente che l'imputato, nella scelta delle parole e della stessa metafora di cui fece corrispondentemente uso, precisasse - proprio per essere evidentemente prevalso in lui il senso dell'ingiustizia subita se non dell'essere stato proprio il suo prestigio di superiore in divisa messo correlativamente in discussione dai Carabinieri, in luogo non militare e persino in presenza di estranei alle Forze Armate Italiane, anche soltanto col chiedergli di esibire un

documento di riconoscimento - dalle norme poste in materia di contegno e tratto dal vigente Regolamento di disciplina militare ed al punto da pervenire obiettivamente ad attingere la dignità ed il prestigio dei Carabinieri stessi, benché inferiori in grado.

Ciò posto, occorre, però e pur sempre, considerare che tale espressione fu pronunciata con generico quanto significativo riferimento a tutti i Carabinieri che avevano partecipato all'"operazione" allorquando quest'ultima stava, ormai, volgendo al termine, soltanto dopo, cioè, che i cinque militari seduti allo stesso tavolo, tra cui l'imputato, avevano, in fine, già tutti rispettivamente consegnato ai Carabinieri i documenti personali loro richiesti vincendo in merito la loro iniziale e giustificata perplessità generale e dopo che i Carabinieri stessi li avevano sollecitati ad una tale consegna senza tenere in alcun conto che essi precisassero di essere in divisa, già conosciuti da loro ed in servizio nella stessa base militare italiana. Lo stesso Carabiniere D. - e, cioè, uno dei due che ordinarono anche al S. di esibire i documenti di riconoscimento - ha, al riguardo, precisato: "a quel punto (e, cioè, subito dopo l'avvenuta pronuncia dell'espressione contestata; n.d.r.) noi abbiamo preso coscienza del fatto e ci siamo trovati tutti assieme e ne abbiamo parlato e l'indomani poi... nell'immediatezza abbiamo registrato i documenti, abbiamo ridato i documenti a tutti quanti e ce ne siamo andati". A ciò si aggiunga che nell'esercizio pubblico anzidetto un siffatto controllo e registrazione di documenti venne probabilmente effettuato nei soli confronti dei... cinque militari anzidetti (v. deposizione ...) nonostante che nel locale ci fossero anche dei civili ed altri militari (deposizione ...).

Non si può, perciò ed a maggior ragione, corrispondentemente escludere che al termine dell'operazione di identificazione in argomento, e comunque quando i relativi documenti personali erano già stati tutti consegnati ai Carabinieri, il S., rivolgendosi agli altri militari seduti al suo tavolo, abbia pronunciato la frase contestatagli, senza, però, rappresentare contemporaneamente l'attitudine della stessa a ledere e, comunque, a porre in pericolo i beni giuridici (prestigio, onore, e dignità) dei Carabinieri stessi.

Pur ammettendosi, vale a dire, che il S. fosse consapevole dell'intrinseca quanto ulteriore ingiuriosità dell'espressione di interesse nel momento stesso in cui egli, per mezzo della stessa e della relativa



GIURISPRUDENZA

Giustizia Militare

Ingiuria ad inferiore

1

3/00

⑦

metafora, censurava logicamente ed anche come superiore l'ordine palesemente illegittimo di esibire i documenti cui aveva dovuto anch'egli dare esecuzione proprio per non aver gli stessi Carabinieri voluto sentire contrarie ragioni a tale specifico riguardo; non può, però, assolutamente prescindere, a giudizio di questa Corte e proprio ai fini dell'ulteriormente necessario accertamento del dolo generico richiesto dall'art. 196 Cmp. per la sussistenza del reato ivi previsto e contestato, dalle inequivoche indicazioni a tale proposito derivanti dal particolare contenuto ed intima struttura dell'espressione medesima, in cui, pur nella peculiare icasticità del linguaggio, appare prendere decisamente il sopravvento il persino motivato giudizio negativo di tutto il ben più ampio contesto anzidetto ed essendo, comunque, di tale stessa frase diretti destinatari i soli altri militari rimasti seduti allo stesso tavolo, con conseguente insufficienza della prova in ordine all'essere stata la stessa espressione pronunciata con la previsione e volontà di ledere il prestigio, l'onore e la dignità dei Carabinieri anzidetti (come sarebbe avvenuto qualora il S. si fosse limitato ad indirizzare a questi ultimi un epiteto offensivo), e tanto più, ripetesi, che costoro, pur avendo sentito l'espressione stessa, o si erano allontanati o non si trovavano accanto al tavolo cui invece seguiva, insieme a tutti gli altri, a trovarsi seduto il S.

In definitiva, questa Corte, in considerazione di tutto

il più ampio contesto anzidetto, cui la stessa espressione contestata al S. si lega per evidente consequenzialità avuto riguardo alle specifiche parole adoperate e ad ogni sottesa concettualità, non può ritenere che il prevenuto, nel pronunciarla, sia stato sicuramente animato dalla consapevolezza di offendere collettivamente tutti i Carabinieri anzidetti. Ne consegue che, pur non trovando prive di pregio le argomentazioni svolte nell'atto di appello a sostegno dello stesso soprattutto per ciò che concerne le anzidette contraddizioni in cui risulta effettivamente incorso il Giudice di prime cure, l'imputato deve, in riforma della sentenza, essere assolto dal reato a suo carico ravvisato con formula corrispondente, ed apparendo, perciò, superflua ogni ulteriore valutazione dei motivi di gravame proposti.

P. Q. M.

Visti ed applicati gli artt. 261 C.p.m.p.; 3 L. 180/1981; 530, 2° c, 597 e 605 Cpp.

In riforma dell'appellata sentenza,

ASSOLVE

S.R. dal reato di ingiuria ad inferiore pluriaggravata in concorso formale ascrittogli, perché il fatto non costituisce reato» ».



GIURISPRUDENZA
Giustizia Militare





GIURISPRUDENZA Giustizia Amm.	Carabiniere	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Carabiniere - Trasferimento - Sede lontana - Possibilità di trasferimento in sede interprovinciale - Sospensione del provvedimento - Ammissibilità.</p> <p><i>Consiglio di Stato - Sez. 4^a - 30 novembre 1999 - Pres. Pezzana, Est. De Francesco - S.S. (avv.ti Galletti e Lombardi Comite) c. Ministero difesa (avv. St. Ventrella) - (Annulla in parte T.A.R. Lazio, Sez. I bis, n. 2139 del 1999).</i></p> <p>Va sospeso, perché inutilmente vessatorio, il provvedimento col quale si dispone il trasferimento di un militare dell'Arma dei carabinieri ad una sede lontana, allorché sia sufficiente trasferire l'interessato in una diversa sede comunque ricompresa nella Provincia nella</p>		

GIURISPRUDENZA Giustizia Amm.	Contabilità pubblica	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Contabilità pubblica - Fermo amministrativo - Credito d'impresa - Sospensione provvedimento di fermo in s.g. - Ammissibilità con idonea cauzione.</p> <p><i>Consiglio di Stato - Sez. 4^a - 30 settembre 1999 - Pres. de Lise, Est. Santoro - Ministero difesa (Avv.ra gen. Stato) c. D.M.G. (avv.ti Scrocca e D'Amelio).</i></p> <p>L'efficacia del provvedimento che impone il fermo amministrativo dei crediti vantati verso l'Amministrazione da un'Impresa può essere sospesa, a condizione che l'Impresa medesima presti cauzione a garanzia dei propri obblighi contrattuali.</p>		

GIURISPRUDENZA Giustizia Amm.	Magistrato	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Magistrato - Concorso - Candidato con un solo errore nella prova preliminare - Ammissione con riserva - Condizione.</p> <p><i>Consiglio di Stato - Sez. 4^a - 30 settembre 1999 - Pres. de Lise, Est. La Medica - P.A. (avv. Gagliardi La Gala) c. Ministero grazia e giustizia (avv. St. Aiello).</i></p> <p>Nel concorso per uditore giudiziario, va disposta l'ammissione con riserva del candidato che abbia commesso nella prova preliminare un solo errore, allorché l'oggetto dei quesiti e le modalità di espletamento della prova stessa faccia dubitare del conseguimento dell'obbligo prefigurato in sede normativa, consistente nell'accertamento del possesso dei requisiti culturali da parte dei candidati.</p>		

GIURISPRUDENZA Giustizia Amm.	Militare e militarizzato	
	1	3/00
<p>①</p> <p>Militare e militarizzato - Servizio di leva - Esonero - Sostegno della famiglia - Funzionalità dell'azienda - Possibilità di procura al padre - Inapplicabilità art. 7 comma 3 lett. b) D. L.vo n. 504 del 1997.</p> <p><i>Consiglio di Stato - Sez. 4^a - 16 novembre 1999 - Pres. Catalozzi, Est. De Francisco - F.A. (avv. Saccomanno) c. Ministero difesa (avv. St. Del Gaizo) - (Conferma T.A.R. Reggio Calabria n. 810 del 1999).</i></p> <p>In tema di esonero dal servizio di leva, non comporta il venir meno dei presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda, ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. b) D. L.vo 30 dicembre 1997 n. 504,</p>		



GIURISPRUDENZA
Giustizia Amm.

GIURISPRUDENZA
Giustizia Amm.

Carabiniere

1

3/00



②

quale egli prestava servizio.

GIURISPRUDENZA
Giustizia Amm.

Militare e
militarizzato

1

3/00

GIURISPRUDENZA
Giustizia Amm.

②

l'espletamento del servizio da parte del titolare dell'impresa, allorché alla sua assenza possa avviarsi mediante il rilascio di procura institoria al padre del ricorrente anch'egli imprenditore del settore e in possesso di tutte le qualità soggettive per svolgere i relativi compiti di gestione durante la leva del figlio.





GIURISPRUDENZA Giustizia Amm.	Militare e militarizzato		GIURISPRUDENZA Giustizia Amm.	Notariato	
	2	3/00		1	3/00
<p>①</p> <p>Militare e militarizzato - Trasferimento - Trasferimento d'autorità - Natura giuridica di ordine - Disciplina ex L. n. 241 del 1990 - Inapplicabilità.</p> <p><i>Consiglio di Stato - Sez. 4^a - 9 novembre 1999 - Pres. Pezzana, Est. Poli - Ministero difesa (avv. St. Volpe) c. C.B. (avv. Delianni) - (Annulla T.A.R. Lazio, I Sez. bis, n. 1753 del 1999).</i></p> <p>I provvedimenti di trasferimento d'autorità disposti dall'amministrazione militare rientrano nel <i>genus</i> degli ordini e sono perciò sottratti alla disciplina generale dettata dalla L. 7 agosto 1990, n. 241.</p>			<p>①</p> <p>Notariato - Concorso - Prove d'esame - Orali - Esclusione - Sospensione in s.g. - Successiva individuazione nuovi errori negli elaborati - Obbligo di rinnovo rielaborazione e ammissione con riserva agli orali.</p> <p><i>Consiglio di Stato - Sez. 4^a - 30 settembre 1999 - Pres. de Lise, Est. Santoro - P.C. (avv. Sani-no) c. Ministero grazia e giustizia (avv. St. Arena) - (Annulla T.A.R. Lazio, I Sez., n. 2167 del 1999).</i></p> <p>La commissione giudicatrice del concorso notarile, ove dopo l'accoglimento della domanda di sospensione degli effetti del provvedimento che esclude un candidato dalle prove</p>		
GIURISPRUDENZA Giustizia Amm.	Sospensione dall'impiego		GIURISPRUDENZA Giustizia Amm.	Stipendi, assegni e indennità	
	1	3/00		1	3/00
<p>①</p> <p>Sospensione dall'impiego - Restitutio in integrum - Dipendente sospeso per procedimento penale - Impossibilità di attivazione procedimento disciplinare dopo condanna penale - Necessità di restitutio.</p> <p><i>Consiglio di Stato - Sez. 4^a - 10 novembre 1999 - Pres. Catalozzi, Est. Falcone - Regione Campania (avv.ti Ferrari e Baroni) c. T.F. (avv.ti Palma e Kivel Mazuy) - (Annulla in parte T.A.R. Napoli, III Sez., 6 febbraio 1996 n. 62, accogliendo ricorso incidentale).</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 120 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, il dipendente sospeso cautelamente dall'impiego per pendenza di procedimento pe-</p>			<p>①</p> <p>Stipendi, assegni e indennità - Servizio all'estero - Personale militare - Calcolo indennità - Criterio - Esclusivo riferimento al posto funzione.</p> <p><i>Consiglio di Stato - Sez. 4^a - 10 novembre 1999 - Pres. Catalozzi, Est. De Francisco - B.F. ed altri (avv. Sgueglia) c. Ministero esteri (avv. St. Greco) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 20 febbraio 1996 n. 253).</i></p> <p>Ai fini della determinazione dell'indennità di servizio all'estero per il personale militare occorre fare esclusivo riferimento al posto-funzione conferito con provvedimento formale, essendo irrilevante la qualifica rivestita nell'Amministrazione di provenienza.</p>		



GIURISPRUDENZA <i>Giustizia Amm.</i>		Notariato	
		1	3/00
<p>②</p> <p>orali abbia individuato nuove ulteriori erroneità negli elaborati del candidato dove non siano da escludere profili di illogicità nel secondo giudizio, deve disporre la rinnovazione della valutazione degli elaborati del candidato e, in caso di esito positivo, la sua ammissione con riserva alla prova orale.</p>			

GIURISPRUDENZA <i>Giustizia Amm.</i>			
<p>○</p>			

GIURISPRUDENZA <i>Giustizia Amm.</i>			
<p>○</p>			

GIURISPRUDENZA <i>Giustizia Amm.</i>		Sospensione dall'impiego	
		1	3/00
<p>②</p> <p>nale, nei cui confronti, dopo la condanna, non sia più possibile attivare il procedimento disciplinare, deve essere considerato in servizio per il periodo di sospensione e rimesso, quindi, in integro sul piano dello stato e del trattamento economico.</p>			



GIURISPRUDENZA

Giustizia Amm.

Stipendi, assegni e indennità

1

3/00

①

Stipendi, assegni e indennità - Misura - Svolgimento mansioni superiori - Differenze retributive - In via di principio - Esclusione.

Stipendi, assegni e indennità - Misura - Svolgimento mansioni superiori - Art. 36 Cost. - Applicazione automatica - Esclusione.

Consiglio di Stato - 18 novembre 1999 - Pres. Laschena, Est. Di Napoli - D.N. ed altro (avv. Campagnola) c. Ministero grazia e giustizia - (Conferma T.A.R. Lecce, I Sez., 21 giugno 1993 n. 523 e 524, in T.A.R. 1993, I, 3392).

1. -Nessuna norma o principio generale desumibile dall'ordinamento consente la retribuità in via di principio delle mansioni superiori comunque svolte nel campo del pubblico impiego.

2. - L'art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall'art. 98 Cost. (che nel disporre che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione» vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio) e quali quelli previsti dall'art. 97 Cost., contrastando l'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari.

La sentenza così motiva:

la sentenza appellata ha disconosciuto il diritto dei ricorrenti, impiegati di ruolo del Ministero di grazia e giustizia, ad una retribuzione corrispondente alle mansioni superiori esercitate per l'inapplicabilità al

pubblico impiego dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori e dell'art. 2126 Codice civile. Ha altresì escluso l'applicabilità diretta al pubblico impiego dell'art. 36 Costituzione.

Gli appellanti hanno riproposto la domanda di adeguamento della retribuzione alle superiori mansioni esercitate. Deducono al riguardo la violazione dell'art. 13 dello Statuto dei lavoratori dell'art. 2126 Cod. civ., dell'art. 36 della Costituzione, nonché di note decisioni della Corte costituzionale (nn. 57 del 1989 e 296 del 1990) e del Consiglio di Stato (Ap. n. 2 del 1991).

La Quarta Sezione reputa condivisibile in via di principio la tesi difensiva dell'Amministrazione, che adduce l'impossibilità di attribuire il maggior trattamento economico corrispondente alle funzioni superiori svolte in ipotesi diverse da quelle stabilite dal Legislatore e riconosciute dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di questo Consiglio. Tuttavia, ha deferito la questione all'Adunanza plenaria sul presupposto che potrebbe esservi spazio per una diversa interpretazione, anche per la peculiare situazione degli appellanti giacché nella fattispecie lo svolgimento di mansioni superiori, assegnate con atto formale su posto vacante e disponibile, si è protratto nel tempo.

La Sezione rimettente pone in risalto - è questo l'argomento centrale dell'ordinanza - che l'assegnazione del dipendente a mansioni superiori non configge con principi basilari dell'ordinamento, ma solo con la stretta legalità, e con l'organizzazione, che ancora la retribuzione del dipendente al suo incardinamento nell'Ente ed ai corrispondenti meccanismi di erogazione della spesa, basati su ruoli di spesa fissa. L'insieme dei predetti criteri non attiene a principi giuridici o etici fondamentali dell'ordinamento, ma a disposizioni normative soggette all'evoluzione della struttura del pubblico impiego.

Il problema sottoposto a questa Adunanza consiste dunque nel verificare la retribuità o meno del servizio prestato dal pubblico dipendente per adempiere compiti di una superiore qualifica.

Al riguardo vanno richiamate alcune recenti decisioni, sintomatiche della soluzione negativa del problema, emergente in modo sempre più netto nella giurisprudenza di questo Consiglio. Tale orientamento, con le puntuali ed esaurienti motivazioni che lo sorreggono, merita di essere condiviso in questa sede, perché nessuna norma o principio generale desumibile dall'ordinamento consente la retribuità



GIURISPRUDENZA

Giustizia Amm.

Stipendi, assegni e indennità

1

3/00

②

in via di principio delle mansioni superiori comunque svolte nel campo del pubblico impiego.

Si è anzitutto affermato che nel relativo ambito le mansioni svolte dal dipendente, superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini sia economici sia di progressione in carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ciò in quanto il rapporto di pubblico impiego non è assimilabile al rapporto di lavoro privato, perché gli interessi coinvolti hanno natura indisponibile ed anche perché l'attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina o di inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi (V Sez., 30 ottobre 1997, n. 1219).

Questo Consesso ha pure chiarito che, al fine di rendere rilevanti le mansioni superiori adempiute da un pubblico dipendente, non è invocabile l'art. 2126 Cod. civ., il quale oltre a non dare rilievo alle mansioni svolte in difformità dal titolo invalido, riguarda un fenomeno del tutto diverso (lo svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è qualificabile pubblico dipendente) ed afferma il principio della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato. Esso, pertanto, non incide in alcun modo sui principi concernenti la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e non consente di disapplicare gli atti di nomina o di inquadramento, emanati in conformità delle leggi e dei regolamenti, specie se divenuti inoppugnabili (V Sez., 17 maggio 1997, n. 515).

Il carattere supplementare ed integrativo dell'art. 2103 Cod. civ., come sostituito dall'art. 13 L. 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), per quanto riguarda l'obbligo di adeguare il trattamento economico alle mansioni esercitate, è da tempo pacifico nella giurisprudenza di questo Consiglio. Sicché tale norma può essere applicata al settore dell'impiego pubblico soltanto nei limiti previsti da norme speciali (V Sez., 11 maggio 1989, n. 274).

Il principio della irrilevanza giuridica ed economica dello svolgimento, in tutte le sue forme, di mansioni superiori nell'ambito del pubblico impiego - salvo che tali effetti derivino da un'espressa previsione normativa - è un dato acquisito alla giurisprudenza di questo Consiglio (vedi, tra le recenti: IV Sez., 17 maggio 1997, n. 647; C.G.A.R.S. 27 maggio 1997, n.

197; V Sez., 30 aprile 1997, n. 429, 24 marzo 1997 n. 290, 28 gennaio 1997, n. 99; VI Sez., 26 giugno 1996, n. 860 e 10 febbraio 1996, n. 189).

L'Adunanza plenaria intende confermare il predetto orientamento e le argomentazioni che lo sostengono nella controversia deferitale (a cui resta estranea, come alla fine si vedrà, la più recente normativa), limitandosi a constatare che per i dipendenti dello Stato il principio è stato accolto dall'art. 33 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, laddove afferma che l'impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia «nella misura stabilita dalla legge».

Qualche ulteriore considerazione merita, a causa del continuo richiamo che ne fanno i ricorrenti quando agiscono per vedersi compensato l'espletamento di mansioni superiori, l'interrogativo se tale pretesa possa rinvenire il suo diretto fondamento nell'art. 36 Cost., che sancisce il principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato. La norma, ad avviso del Collegio, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale.

Non solo l'art. 98 della Costituzione, nel disporre che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», vieta che la valutazione del rapporto di pubblico impiego sia ridotta alla pura logica del rapporto di scambio, ma l'operatività dell'art. 36 nell'ambito del pubblico impiego trova un limite invalicabile nell'art. 97 della Carta fondamentale.

L'esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita, infatti, contrasta con il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari (regola di organizzazione necessaria all'applicazione dell'art. 28).

Riguardo al buon andamento, è agevole osservare che l'opera di chi svolge mansioni superiori non può identificarsi con quella di chi appartiene ad un ruolo diverso e la cui maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato, è stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale (che, a norma del comma 3 del citato art. 97, rappresenta la regola per l'accesso a pubblici impieghi).

L'affidamento di mansioni superiori a pubblici dipendenti avviene spesso con criteri che non garantiscono l'imparzialità dell'Amministrazione.



GIURISPRUDENZA

Giustizia Amm.

Stipendi, assegni e indennità

1

3/00

③

L'art. 97 comma I autorizza al limite norme di organizzazione dei pubblici uffici che, per esigenze eccezionali di buon andamento dei servizi, consentono l'assegnazione temporanea di dipendenti a mansioni superiori alla loro qualifica senza diritto a variazioni del trattamento economico (cfr. Ap., dec. 4 settembre 1997, n. 20).

In conclusione, nell'ambito del pubblico impiego è la qualifica e non le mansioni il parametro al quale la retribuzione è inderogabilmente riferita, considerato anche l'assetto rigido della Pubblica amministrazione sotto il profilo organizzatorio, collegato anch'esso, secondo il paradigma dell'art. 97, ad esigenze primarie di controllo e contenimento della spesa pubblica.

Ciò comporta che l'Amministrazione sia tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una norma speciale consenta tale assegnazione e la maggiorazione retributiva, circostanza che manca nella fattispecie. Ovviamente, lo si rileva per completezza, il dipendente può reagire all'utilizzazione illegittima da parte della P.A. in mansioni superiori alla qualifica rivestita, utilizzando i rimedi anche giurisdizionali che l'ordinamento gli consente (ma senza poter accampare alcun diritto ad una indennità aggiuntiva). In tempi recenti l'art. 57 del D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, ha introdotto (in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 2, lett. n), della L. 23 ottobre 1992 n. 421) una nuova, completa disciplina dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori, riconoscendo entro certi limiti rilevanza economica a detta attribuzione, con disposizioni peraltro innovative del progresso sistema nel quadro di

«privatizzazione» del pubblico impiego (conforme, IV Sez., 12 novembre 1996, n. 1205).

La norma, tuttavia, è stata abrogata dall'art. 43, del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 80, senza avere avuto mai applicazione (la sua operatività è stata più volte differita: da ultimo, al 31 dicembre 1998 con l'art. 39, comma 17, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

La materia è ora disciplinata dall'art. 56 del D. L.vo n. 29, del 1993 (nel testo sostituito con l'art. 25 del D. L.vo n. 80 del 1998), che (come già l'art. 56 comma 2 nel testo originario) sembra confermare l'indirizzo elaborato dal Consiglio di Stato.

Detta norma prevede espressamente la retribuitività dello svolgimento delle mansioni superiori, ma (comma 6) ne rinvia l'applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. «Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore» (art. 56 citato comma 6).

Le parole «a differenze retributive o» sono state soppresse dall'art. 15 del D. L.vo 29 ottobre 1998, n. 387 (pubblicato sulla G.U. 7 novembre 1998, n. 261), ma ovviamente con effetto dalla sua entrata in vigore, sicché l'innovazione, esulando dall'ambito temporale coinvolto dalla presente vertenza, non esplica su di essa alcuna efficacia.

Per le considerazioni sin qui esposte gli appelli sono infondati e devono essere respinti.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese del secondo grado di giudizio.



GIURISPRUDENZA
Giustizia Amm.

